

White crime collar: i crimini dei colletti bianchi

Editoriale, *Laura Baccaro*

White collar crimes. Criminalità economica italiana e internazionale, *Sabrina Barbin*

Appendice

Enron e Parmalat. Due Paesi, due misure, *Giovanni Amato*

Criminalità: colletti bianchi e delinquenza di strada, *Noam Chomsky*

Globalizzazione e criminalità economica: la tutela penale di fronte al problema della trasparenza dei mercati sul piano internazionale (Testo provvisorio), *Giovanni Grasso*

Economia e criminalità, *Ernesto U. Savona*

La crisi come testimonianza di una (ir)responsabilità sociale: lezioni da Enron e Parmalat, *Fabio Corno*



RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

Periodico di saggi, criminologia e ricerche

Anno IV – n. 2 luglio 2011

Direttore scientifico

Laura Baccaro

Redazione amministrazione

Gea Mater Padova Onlus

Vicolo I° Magenta, 5 – Padova

rivistapsicodinamica.criminale@gmail.com

Registro Stampa del Tribunale di Padova n° 2135 del 30.04.2008

Sommario

Editoriale, *Laura Baccaro*

White collar crimes. Criminalità economica italiana e internazionale, *Sabrina Barbin*

Appendice

Enron e Parmalat. Due Paesi, due misure, *Giovanni Amato*

Criminalità: colletti bianchi e delinquenza di strada, *Noam Chomsky*

Globalizzazione e criminalità economica: la tutela penale di fronte al problema della trasparenza dei mercati sul piano internazionale (Testo provvisorio), *Giovanni Grasso*

Economia e criminalità, *Ernesto U. Savona*

La crisi come testimonianza di una (ir)responsabilità sociale: lezioni da

Enron e Parmalat, *Fabio Corno*

Norme redazionali

Editoriale

Come scriveva Bertolt Brecht in “Santa Giovanna dei Macelli” è più criminale fondare una banca che rapinarla, riferendosi al fatto che uno dei protagonisti, un ricco industriale di Chicago, proprietario, per l'appunto, di macelli, durante la crisi del 1929 si salverà a danno dei concorrenti, grazie all'aiuto delle informazioni dei suoi amici finanziari di Wall street. Dieci anni dopo Sutherland individuerà il fenomeno della criminalità dei colletti bianchi rovesciando lo stereotipo che voleva il criminale povero e operaio, con il colletto blu, creando un nuovo paradigma criminologico e uscendo dall'idea dei crimini commessi per bisogno o per malattia.

Brown, Esbensen, Geis (1991) scrivono che crimine dal colletto bianco è “ogni reato che implichi la violazione di leggi come lo Sherman Act, che proibisce, tra le altre cose, l'associazione con lo scopo di restringere o limitare la concorrenza, o che comporti la violazione di quelle legislazioni che regolano la pubblicità ingannevole, la malversazione, l'insider trading, e di quell'insieme di leggi che possono essere accomunate sotto la rubrica generale delle frodi” .

Quindi ci si allontana dalla logica dell'autore di reato e dallo studio della sua personalità, motivazione, ecc. per procedere all'analisi delle funzioni e dei loro obiettivi. Cambia anche l'autore di reato che può non essere il singolo individuo ma essere un ente o una realtà finanziaria o commerciale costituita come realtà giuridica, es. una società per azioni. Cambia anche l'identità e la percezione della vittima, ovvero dal considerare inizialmente i crimini economici come crimini senza vittima si arriva a coglierli finalmente come crimini contro la collettività, dove la vittima è la società.

Il passaggio criminologico è che a partire da una base di legittimità all'azione, spesso fiduciaria, si arriva a superare i limiti per profitto, per ampliare i propri ambiti d'interesse e d'intervento aziendali, ecc.

Smith (1982) spiega molto bene quando scrive che : “[...] l'impresa non il tipo di reato è la caratteristica che governa entrambi i fenomeni, ed i loro aspetti criminali sono meglio comprensibili allorché riconosciamo che l'impresa può manifestarsi su di uno spettro di legittimità. Una teoria basata su di uno spettro di impresa promette un quadro per una migliore comprensione delle interrelazioni, e delle distinzioni, tra affari legali, criminalità dal colletto bianco, e criminalità organizzata”.

Quindi devono cambiare le categorie e le chiavi di interpretazione che, superando le caratteristiche di chi li commette, superando il concetto di rispettabilità, allineano la criminalità economica a quella organizzata in quanto possono essere spiegate entrambe usando le categorie economiche, di valori, di organizzazione e di impatto sui contesti in cui agiscono.

Laura Baccaro

*...Se un ricco viene portato, o piuttosto **invitato** dinanzi al Tribunale, il giudice rammaricandosi di dovergli procurare tanto incomodo, rigira il più possibile la faccenda in suo favore, e se proprio deve condannarlo, di nuovo se ne rammarica infinitamente...ed il risultato è una misera pena pecuniaria: il borghese butta con disprezzo il denaro sul tavolo e se ne va: Ma se tocca ad un povero diavolo di comparire dinanzi al giudice di pace, quasi sempre ha dovuto trascorrere la notte in guardina insieme a molti altri, viene considerato a priori colpevole, apostrofato in malo modo, e la sua difesa viene liquidata con uno sprezzante: "Oh conosciamo a memoria questa canzone!" dopo di che gli viene imposta una multa che non può pagare e che dovrà scontare con uno o più mesi di lavori forzati.*

(Engels, La condizione della classe operaia in Inghilterra).

White collar crimes. Criminalità economica italiana e internazionale.

*Sabrina Barbin**

1

Sommario: 1. White collar crime: da Sutherland ad oggi, studi e caratteristiche del crimine; 2. La teoria della associazioni differenziali di Sutherland; 3. La teoria della “motivazione e opportunità” di Coleman; 4. Come socialmente viene rilevata e percepita la criminalità economica; 5. La rilevanza giuridico-penale del collar crime; 6. White collar crimes internazionali e loro punibilità; 7. Maggiori casi italiani e loro valutazione giudiziaria. Dalla Banca Romana a Mani Pulite: cento anni di cronache scomode; 8. Caso Parmalat ed Enron, fatti e giurisdizioni a confronto; 9. I costi per la società. Prevenzione, repressione, astensione.

1. White collar crime: da Sutherland ad oggi, studi e caratteristiche del crimine

Il focus della trattazione è rappresentato da un fenomeno che negli ultimi anni è stato portato alla ribalta da numerose inchieste e relativi scandali: la criminalità dei colletti bianchi.

Il termine più diffuso per indicare il fenomeno all’esame è quello di White Collar Crime, contrassegnato ancora oggi da una controversa valutazione giuridica e penale, per la difficoltà a scoprirlo, provarlo e giudicarlo penalmente.

La definizione di crimini dei colletti bianchi include una serie di reati che violano il codice penale e le norme civili che regolano le relazioni economiche e finanziarie fra i soggetti e i relativi diritti, incluso il diritto alla proprietà.

Le tipologie più diffuse rientrano nella famiglia dei reati societari, quindi, frode, corruzione, insider trading, appropriazione indebita, reati informatici, violazione del copyright, il riciclaggio di denaro, furti d’identità e falsificazione.

Come qualsiasi altro reato o crimine, è opportuno precisare che anche quello “economico” è un atto giuridico, e come tale devono per forza essere presenti gli elementi per definirlo, ovvero la condotta illecita che produce un evento in virtù di un nesso causale.

Non si deve sottovalutare, oltre all’elemento oggettivo, anche l’elemento soggettivo dell’atto giuridico rappresentato dall’illecito, ovvero la consapevolezza del soggetto nel commettere atti che producono danno alla collettività e agli altri individui.

* Dottoressa in criminologia economica, specializzazione in reati economici, Scuola di perfezionamento in Scienze Criminologiche e Investigative, Ciels Padova

Precursore di questo filone di studi, nonché autore dell'espressione "crimini dei colletti bianchi" fu Sutherland (1987), sostenitore dell'Interazionismo Simbolico e soprattutto della tesi secondo cui il comportamento criminale è appreso da rapporti interpersonali con gli altri.

Tre aspetti principali sono messi in rilievo da Sutherland e dagli studiosi che si sono adoperati nello studio di questa tematica:

1) la criminalità dei colletti bianchi è assassina: spesso le conseguenze di questo tipo di reato sono devastanti tanto quanto la violenza personale. Si pensi ad esempio alle sofisticazioni alimentari o al traffico di rifiuti tossici: questo tipo di criminalità ha indubbiamente conseguenze assassine per un ampio numero di persone. In particolare, Sutherland fa notare che, questo tipo di criminalità uccide il senso di responsabilità e di civismo: mentre una violenza personale porta a riunire i cittadini nel deprecare quanto avvenuto e nel riaffermare i principi fondamentali della convivenza, la criminalità dei colletti bianchi mina la fiducia nelle leggi e nello Stato, distrugge la certezza del diritto e le motivazioni dell'agire morale.

2) La criminalità dei colletti bianchi tende naturalmente a nascondersi, a mimetizzarsi, a camuffarsi. Poiché la criminalità dei colletti bianchi è propria delle alte sfere della società (anche se poi si allarga socialmente e coinvolge un ampio numero di persone), questi reati vengono occultati in un'ampia gamma di modi. Chi detiene il potere ha i mezzi per tentare efficacemente di nascondere la propria criminalità, presentarla sotto una falsa luce, di dare informazioni erranee o di stravolgerne il senso. Per questi motivi la criminalità dei colletti bianchi è misconosciuta.

3) La criminalità dei colletti bianchi è impunita, nonostante sia spesso assassina anche perché è misconosciuta. I motivi sono molteplici ed anche facilmente intuibili. Innanzitutto la possibilità di scoprire e provare questo tipo di crimine è in larga misura possibile soltanto ai poteri pubblici, che detengono i mezzi per attaccare la connivenza. Gli stessi poteri pubblici sono però in larga misura connessi con le stesse persone che dovrebbero perseguire.

Fu proprio negli anni '30, grazie al lavoro di indagine compiuto da Sutherland, che ebbe inizio la vera rivoluzione criminologica: la sua relazione presentata all'Associazione Americana di Sociologia, e pubblicata nel libro "Il crimine dei colletti bianchi", rappresenta un'analisi longitudinale di vicende giudiziarie e amministrative, che nell'arco di 40 anni, avevano interessato settanta delle maggiori società statunitensi che operavano nell'ambito di diversi settori produttivi.

Nel periodo preso in esame dallo studioso, le imprese in analisi avevano commesso reati quali frodi finanziarie, violazione delle leggi di tutela del lavoro ed altro, in media ciascuna di queste 70 aziende aveva subito tredici sentenze di condanna: si consideri che in circostanze analoghe, un individuo qualsiasi sarebbe stato etichettato come plurirecidivo.

Si sottolinea come Sutherland, dall'indagine condotta, veda un enorme danno causato dai crimini dei colletti bianchi, e sia convinto della necessità di rilevare questo tipo di condotte come Reato.

Egli ritiene necessario adottare un concetto assai più ampio di crimine economico in cui si ricomprende ogni condotta che violi una norma civile, penale o amministrativa, ogni qual volta che le ricadute comportino un "danno sociale".

2. La teoria della associazioni differenziali di Sutherland

Prima di considerare il crimine e la sua punibilità, dobbiamo fare un passo indietro cercando di capire a cosa ci si riferisce definendo lo stereotipo criminale, ovvero cercare di stabilire che cosa si intende con il termine devianza, parola ci si riferisce non solo alla società comune, ma anche al mondo politico ed economico.

3

Nel caso dei crimini economici la devianza assume la forma della corruzione ma comporta anche un'agevolazione data da protezioni politiche, che il ruolo di questi reati implica.

Riprendendo la trattazione di Sutherland (1983) in merito alla devianza alla base di ogni tipo di crimine si trova una condotta deviante, che si può analizzare attraverso la Teoria della associazioni differenziali. L'Autore scriveva inoltre che "i contenuti dei modelli dell'associazione" variano a seconda degli individui. In generale, la teoria afferma che il comportamento criminale viene appreso mediante l'associazione con persone con cui si intrattengono rapporti intimi, in un processo di comunicazione interattiva. All'interno di questa comunicazione vengono apprese sia le tecniche necessarie al compimento del crimine che le spinte motivazionali ad assumere un comportamento criminale. Come qualsiasi altro comportamento.

La maggior parte delle comunità sono organizzate sia per il comportamento criminale che per quello anticriminale e, in tal senso, il tasso dei reati è un'espressione dell'organizzazione differenziale del gruppo.

Tale teoria si può riassumere nei punti seguenti, riportati in modo sintetico da Sutherland, per far capire gli elementi principali della condotta deviante, attraverso l'associazione differenziale :

- La condotta deviante è appresa
- L'apprendimento avviene nell'interazione diretta con altre persone
- La maggior parte dell'apprendimento avviene entro gruppi primari e informali (famiglia, vicinato, amici, ecc.)
- L'apprendimento include sia le tecniche sia le motivazioni
- La specifica direzione dei motivi dipende dalle definizioni date dei codici legali come favorevoli o sfavorevoli
- Una persona diventa deviante per un eccesso di definizioni favorevoli alla violazione della legge rispetto alle definizioni sfavorevoli alla violazione della legge
- Le associazioni differenziali variano in rapporto ai seguenti criteri: frequenza, durata, priorità e intensità delle relazioni fra i membri
- Il processo di apprendimento della condotta deviante è analogo al processo di apprendimento del comportamento conforme
- La condotta deviante è espressione di bisogni e valori generali, così come la condotta non deviante è espressione degli stessi bisogni e valori.

La criminalità dei colletti bianchi (medici, imprenditori, commercianti...) deriva da un apprendimento di tecniche e motivazioni entro organizzazioni che permettono o tollerano (o incentivano) la violazione di regolamenti, di norme codificate.

Tali violazioni non espongono il “colletto bianco” allo stigma di deviante da parte dell’opinione pubblica.

3. La teoria della “motivazione e opportunità” di Coleman

Correlata all’analisi di Sutherland è la teoria della “motivazione e opportunità” di Coleman (1995) che si occupa dello studio delle motivazioni che spingono a questa tipologia di reato.

Coleman sostiene che, perché un crimine del colletto bianco abbia luogo, devono presentarsi due elementi: la motivazione e l’opportunità. Il primo è legato alle cause psicologiche e sociali, il secondo alle cause strutturali. Motivazione e opportunità sono inseparabilmente interconnesse.

La motivazione può essere suddivisa in quattro elementi tra di loro correlati.

a. Il primo è il fattore personalità e dipende dalla presenza di particolari tratti psicologici presenti tra i criminali dal colletto bianco.

Tutti gli studi condotti a suffragio di questo fattore sono giunti, d’altra parte, alla conclusione che i criminali dal colletto bianco sono individui “normali”, non soggetti a patologie psichiatriche.

b. l’universo di valori del soggetto. Il primo valore è il desiderio di guadagno economico. Un altro valore che condiziona la condotta individuale è la c.d. “paura di cascare”. Molti criminali dal colletto bianco sono spinti, più che dal desiderio di incrementare le proprie ricchezze, dal timore di perdere ciò che si è acquisito. Il desiderio di incrementare i guadagni e di conservare ciò che si ha, sono due aspetti di uno stesso fenomeno che viene definito da Coleman “financial self-interest”.

c. la volontà di apparire “vincente”, indipendentemente dall’effettivo guadagno economico. Questo è uno dei valori principali in una società dove la competizione gioca un ruolo così preminente nel sistema economico. Il benessere economico e il successo sono valori propri della cultura della competizione, come complesso di norme e valori particolarmente forte nei sistemi sociali basati sul capitalismo industriale. La competizione, inoltre, è vista come produttrice di vantaggi non solo per il singolo individuo, ma per la stessa società intera, che gode vantaggi dallo sviluppo economico, conseguenza della competizione.

Tutto ciò produce l’intensificazione degli sforzi volti ad ottenere il successo personale e il diffondersi di un globale senso di insicurezza, per la paura di non riuscire ad emergere tra i “vincenti” nella competizione economica.

Le tecniche del crimine e le motivazioni favorevoli al comportamento criminale vengono apprese dall’individuo, attraverso l’associazione differenziale con i gruppi che le adottano. Non contraddicendo Sutherland, Coleman sostiene che la maggior parte dei criminali dal colletto bianco sono conformisti,

nel senso che, in maniera automatica, si conformano al comportamento del sottogruppo di appartenenza.

d. la neutralizzazione del controllo sociale. La società, attraverso la scuola, i mass-media, le credenze, trasmette valori etici e proclama l'importanza di mantenere in tutti i settori un alto livello di eticità.

In questo stato di cose, gli individui generalmente “vagano” tra una scelta conforme alla morale ed una ad essa contraria, determinando una situazione di conflitto interiore. Questa viene superata ricorrendo alle tecniche di neutralizzazione, teorizzate per primo da Matza, che consentono all'individuo di violare importanti standards normativi, evitando di considerare se stessi come criminali o devianti.

5

Unitamente alla trattazione del fenomeno della criminalità dei colletti bianchi, non possono non essere citate le definizioni riguardanti la più ampia categoria del crimine economico, cui spesso fanno riferimento esplicitamente o implicitamente i manuali di criminologia di scuola americana, includendo sotto l'etichetta di crimine economico qualunque reato compiuto con finalità di natura economica, spostando il baricentro dall'analisi dagli attori criminali alle loro funzioni obiettivo.

Un'ulteriore tipologia di definizioni rimanda, infine, alle modalità di esecuzione dei crimini economici: comportamenti illeciti che presentano significative analogie gestionali con attività economiche normali e del tutto lecite (Kitch, 1983).

Questa definizione si articola tipicamente in tre diverse categorie di illeciti:

- 1) quelli commessi come attività ancillari ai business legali, sfruttando le opportunità illegali che si aprono nel mondo degli affari;
- 2) quelli associati alla gestione con strumenti illeciti dell'offerta di beni e servizi leciti;
- 3) quelli, infine, tipici della gestione di beni e servizi, essi stessi illeciti.

Più recentemente si segnala la ricerca di August Bequai, illustre avvocato penalista di Washington e docente universitario specializzato in controversie economiche, il quale, nel 1978, pubblica un saggio importante, con il titolo: “White collar crime, a 20th century crisis”.

In questo saggio Bequai riporta nozioni già trattate, come ad esempio il fatto che i crimini commessi dai colletti bianchi, danneggino un numero difficilmente stimabile e ampio di persone, con perdite di miliardi di dollari, senza peraltro suscitare particolare allarme nell'opinione pubblica.

Bequai argomenta inoltre come per i colletti bianchi autori delle più disastrose frodi economiche, impunità o pene estremamente miti costituissero la sorte di gran lunga più frequente, senza alcuna reale speranza di risarcimento per le vittime.

Questa è la premessa del fatto che Bequai potesse definire la criminalità economica come una vera e propria “crisi del XX secolo”, crisi di natura morale, legale e finanziaria.

Nel lavoro di Bequai, troviamo menzione di alcuni fenomeni in essere in quegli stessi anni in Italia, ovvero, l'esplosione del terrorismo che stava rapidamente determinando l'offuscamento del clamore suscitato dagli scandali sui petroli e dell'affare “Lockheed”.

4. Come socialmente viene rilevata e percepita la criminalità economica

Di seguito alcuni stralci di quotidiani per cogliere l'importanza della percezione del crimine e come la società rileva questo illecito.

Da Il Sole 24 Ore del 2006:

Poteri multinazionali senza controllo, traffici illeciti su scala mondiale, manovre speculative dietro elaborazioni delle borse, un fenomeno in crescita, quello della “criminalità degli affari”, che danneggia ogni anno migliaia di risparmiatori e che non conosce confini.

L'Italia non fa eccezione: dopo l'illusione catartica degli anni di Tangentopoli e delle inchieste di Mani Pulite, i più recenti fatti di cronaca - dal caso Cirio al crack Parmalat giù giù fino alla vicenda Fiorani - Antonveneta - dimostrano che azioni come la contraffazione delle merci, gli accordi illegali sui prezzi, la costituzione di monopoli in violazione alle leggi antitrust, la corruzione politica e commerciale, la pubblicità ingannevole, l'evasione fiscale, la violazione delle normative a tutela dei lavoratori sono tutt'altro che debellate.

Il Corriere della Sera nel 1997:

Giustizia uguale per tutti? No, i reati dei colletti bianchi vengono trattati con troppa clemenza. Il pubblico ministero di Mani pulite Davigo è stato molto duro con “la classe dirigente”. “Non può pretendere rispetto e obbedienza se non impone a se stessa almeno gli stessi oneri che impone alle classi subordinate”.

Davigo ha paventato una rottura del patto sociale che governa le società democratiche, perché per i reati dei colletti bianchi c'è un trattamento di favore rispetto ai reati comuni e si crea di fatto “una condizione di privilegio”.

Un esempio? “La corruzione è punita da due a cinque anni, il furto aggravato da tre a dieci, ma la differenza è che il pubblico ufficiale ha giurato di fare rispettare le leggi, il ladro no”.

La Stampa 2007:

Nel carcere, controllando le pene per cui i detenuti sono presenti, si riscontra che le prime tre voci sono quelle dei reati contro il patrimonio, dei reati di droga e dei reati contro la persona.

Per trovare detenuti condannati per peculato, concussione o corruzione, bisogna scendere nella graduatoria. Ce ne sono solo uno ogni cinque. Se si vuole poi incappare in qualcuno punito per reati di economia pubblica, bisogna ancora scendere, fino al penultimo posto. Sono addirittura meno della metà dei carcerati. La verità è che ci sono reati che in un carcere non si troveranno mai. La giustizia gira come una vite spanata e sempre più magistrati denunciano di lavorare su fascicoli nati morti.

Dietro le sbarre si possono trovare storie di tossicodipendenti, di stranieri, di ladri e assassini di bassa tacca, ma non i criminali dei reati economici, che pure tanta gente rovinano. Le truffe cadono in prescrizione, i corrotti non pagano i risarcimenti perché sono nullatenenti, i pirati della Borsa si salvano.

Da queste testimonianze riportate anche sulla stampa, si denota come questo reato continui a non venire percepito come tale, nonostante l'opinione pubblica, riconosca in questi illeciti, delle vere e proprie truffe, perseguibili con sanzioni penali.

Ma questo va lontano dalla effettiva punizione del reo, una volta sottoposto ad indagine, che davanti ai magistrati, ha sempre comunque modo di uscire "pulito" dalla situazione creatasi.

7

In 10 anni di cronache, come si è visto, nulla sembra essere cambiato, la percezione dell'autore di reato rimane vaga così come non si comprende la risposta giuridica nei confronti di questi reati. Ma quanti e chi sono effettivamente i "colletti bianchi"?

Per quanto attiene al fenomeno dell'occultamento della criminalità negli affari, ci sono diversi elementi che vi giocano a favore, quali:

- la complessità delle leggi che regolamentano il sistema economico e fiscale;
- le attività illecite compiute in diversi stati e con conseguenti regolamentazioni del crimine diverse;
- consulenza di specialisti che permettono alle aziende di riuscire ad eludere le leggi, potendo quindi agevolmente arrivare alla frode piuttosto che alla concussione.

Il fenomeno del numero oscuro tra i delitti commessi e quelli realmente registrati, porta a queste conseguenze:

- non si riesce a comprendere la reale criminalità;
- con la rappresentazione distorta della criminalità, viene alterato l'atteggiamento della società verso i criminali, il crimine e la conseguente pena;
- avendo poca certezza sui tipi di criminalità dei colletti bianchi, si arriva a punire e reprimere le forme di crimine più note, trascurando di conseguenza le forme delittuose antisociali come la criminalità economica.

La caratteristica essenziale del reato è che esso costituisce un comportamento vietato dallo Stato, in quanto lesivo nei suoi confronti, e contro il quale lo Stato può reagire, con la pena.

Pensando al caso specifico dell'uomo d'affari, quando questi viola le leggi che regolano il suo ramo di attività, non vede compromessa la sua reputazione tra i colleghi: anche questo è un segnale della poca percezione dell'illecito che il colletto bianco in questione sta compiendo, come crimine e di conseguenza come reato, il criminale economico esprime disprezzo per la legge e per lo stato stesso.

Quelli dei colletti bianchi non sono considerati solo crimini premeditati ma si arriva a pensarli come crimini organizzati. Due dei fattori che influiscono sull'identificazione del crimine sono il tipo di trattamento giudiziario e la stretta associazione con coloro che risultano davvero dei criminali.

Quando parliamo di Criminalità dei colletti bianchi dobbiamo inoltre considerare la grande distinzione tra due tipologie di crimini (Clinard e Quinney, 1973):

- Corporate Crimes (reati societari). Sono i reati commessi dai dirigenti societari a favore delle società al fine di avvantaggiare la società stessa (come ad esempio il falso in bilancio), non avendo un tornaconto personale diretto. All'interno dei reati societari vengono compresi anche gli organizational crime, cioè i reati delle società stesse, anche indicata da alcuni autori come reato organizzativo o dell'organizzazione.
- Occupational Crimes (reati occupazionali). Riguardano le violazioni delle leggi penali, da parte di singoli individui, per ottenere benefici per se stessi, danneggiando la società o l'organizzazione di cui fanno parte (come ad esempio la frode, appropriazione indebita). Includono comportamenti che possono essere commessi da appartenenti a tutte le classi sociali; sono violazioni della legge penale nel corso dell'attività connessa ad un'occupazione legale. I reati occupazionali prevedono: furti contro le imprese da parte dei dipendenti, corruzione e frode.

I reati occupazionali vengono considerati dall'opinione pubblica, più gravi dei societari, perché questi ultimi vengono sentiti come motivazione a salvare la società da possibile crollo economico, e conservare quindi i posti di lavoro.

Di seguito alcune tipologie di criminalità negli affari, tutte socialmente tollerate:

- Infrazioni fiscali: l'evasione fiscale è una specie di reato che richiede, non solo il mancato pagamento delle tasse, ma anche un tentativo di evadere il tributo. È la volontaria violazione di un dovere civile.
- La corruzione: non è solo un problema nazionale, ma ha anche dimensioni internazionali. È strettamente collegata al mondo economico da un punto di vista criminologico. La devianza corruttiva assume due aspetti: il primo che cerca di mascherare la violazione di regole giuridiche, il secondo punto tratta questo reato nell'ambito pubblico, considerandolo come naturale uso di mezzi illeciti per realizzare determinati interessi.
- Appropriazione indebita: reato molto affine al furto, ma diverso solo per il fatto che colui che detiene la cosa, la usa come fosse legittimo proprietario.
- Truffa: la truffa è una pratica illegale, quindi la prima definizione di truffa che si prende in esame è quella giuridica. È un reato previsto dall'art. 640 del codice penale, e si riassume come segue: "attività ingannatoria capace di indurre la parte offesa in errore, attraverso artifici e raggiri, per indurla a effettuare atti di disposizione patrimoniale che la danneggiano e favoriscono il truffatore o altri soggetti, procurando a questi un profitto corrispondente al danno cagionato alla vittima". Il codice prevede che il reato sia perseguibile a querela di parte, tranne nel caso dove vi siano aggravanti e quindi in questo caso si persegue d'ufficio.

5. La rilevanza giuridico-penale del collar crime

Prima di trattare la considerazione giuridico-penale del reato, ci si deve soffermare sulla definizione dello stesso e della altre tipologie di condotta. La definizione si può attribuire a un comportamento, la cui qualifica si basa sul tipo di decisione adottata nei suoi confronti?

Se questo è possibile, perché questa qualifica di solito non viene applicata ai colletti bianchi, e di conseguenza i criminologi non ritengono questi fatti come reati?

Sotto il profilo formale, si definisce reato ogni fatto umano al quale l'ordinamento giuridico, ricollega una sanzione penale.

Da questa definizione bisogna però distinguere la condotta e il comportamento:

- la condotta, è data dal comportamento umano costituente reato, che può consistere in una azione o in una omissione, ed attiene all'elemento oggettivo del reato;
- il comportamento è definito come comportamento che, pur non manifestando espressamente una volontà, presuppone o lascia presupporre, l'esistenza di una volontà, della quale produce effetti.

Per poter qualificare un fatto come reato non è necessario che venga punito ma l'importante è che sia punibile.

Passando ora alla rilevanza giuridica, un punto importante dei collar crime è l'impunità, dovuta anche alla capacità dei ceti agiati di nascondere la propria condotta criminale.

Di conseguenza sorge spontanea la domanda: perchè questi crimini restano impuniti? Secondo i responsabili della giustizia penale può essere che ci sia il timore di inimicarsi gli uomini d'affari e quindi rischiare di perdere finanziamenti utili alle proprie attività.

Secondo Sutherland si deve riconoscere che, nella prassi comune, esiste un'applicazione diversa della legge nei confronti dei colletti bianchi rispetto ai criminali comuni, determinata da una serie di fattori quali:

- I privilegi legati allo status sociale ed economico del soggetto attivo, che lo mettono in grado di assicurarsi la migliore difesa legale e di ricorrere a protezioni date da conoscenze importanti.
- Per il fatto di essere complessi ed ingegnosi, questi reati economici, sono di difficile individuazione, se coloro che se ne occupano non siano prettamente dei tecnici.
- Per l'omogeneità culturale che oggettivamente esiste tra legislatore, giudici e uomini d'affari.

Ciò non deve però essere un deterrente per evitare di sollevare i possibili illeciti, che si avrebbe modo di riscontrare.

Un ulteriore fattore che può spiegare la diversa applicazione della legge, nei confronti dei criminali dai colletti bianchi, rispetto ai crimini commessi dai colletti blu, è la tendenza all'abbandono della sanzione penale, nei confronti dei primi, proprio per i motivi sopra riportati, arrivando alla totale rinuncia a pene

estreme, alla sostituzione delle comuni sanzioni penali con misure alternative ritenute solo a carattere penale, ma che si riducono a mero carattere sanzionatorio e civile.

Nell'applicazione della legge ai reati economici, dobbiamo considerare anche le diverse classi sociali che perpetrano questi reati, che avendo elevata posizione sociale si celano dietro questa "intoccabilità" proprio per la posizione ricoperta, differendo dai reati compiuti dalle classi socio-economiche inferiori, anche attraverso la diversa applicazione di procedure amministrative applicate nei confronti dei rei. L'aspetto importante del crimine commesso da queste figure, è che non risulta associato alla povertà o alle patologie sociali che la accompagnano.

Dopo il 1994 (periodi di processi per Mani Pulite) il rischio che i processi venissero cancellati a causa della prescrizione divenne molto concreto, e la cosa era chiara sia ai politici che ai giudici. Le riforme giudiziarie nel frattempo apportate, non fecero altro che rendere ancora più lenti i processi italiani e avrebbero reso più facile e frequente la caduta in prescrizione di numerosi reati.

Al contrario, la totalità della dottrina ha salutato positivamente l'intento del legislatore di introdurre nell'ordinamento italiano i principi del primato del contraddittorio e della parità delle armi tra accusa e difesa - entrambi tipici dei sistemi giuridici delle democrazie liberali europee - pur manifestando talvolta qualche riserva in merito alla sua implementazione in concreto.

6. White collar crimes internazionali e loro punibilità

- Madoff in aula: «Sì, sono colpevole», dal Corriere della sera (http://www.corriere.it/economia/09_marzo_12/processo_madoff_new_york)

Bernard Madoff, l'ex presidente di Nasdaq accusato di aver orchestrato una truffa finanziaria da 50 miliardi di dollari, passerà in carcere i prossimi tre mesi in attesa di conoscere il 16 giugno la sua condanna. Lo ha deciso il giudice Denny Chin al termine dell'udienza al tribunale federale di Manhattan, dove il finanziere si è dichiarato colpevole di tutti gli undici capi di imputazione al processo sulla più grande frode di Wall Street. Il giudice Chin, che ha accettato la dichiarazione di colpevolezza di Madoff, ha accolto anche la richiesta dell'accusa della custodia cautelare in carcere in attesa della sentenza e quindi di non prorogare gli arresti domiciliari nel lussuoso attico di Madoff in Park Avenue a New York. L'uomo d'affari 70enne rischia una condanna a 150 anni di prigione e un risarcimento di 170 miliardi di dollari.

Passando attraverso due ali di fotografi, curiosi e vittime inferocite dei suoi traffici Madoff è entrato nel Palazzo di giustizia dove il giudice gli ha chiesto di raccontare i meccanismi dell'operazione che ha mandato in fumo i risparmi di migliaia di pensionati, piccoli risparmiatori, celebrità di Hollywood e premi Nobel. Alla domanda «come si dichiara?», il finanziere ha risposto «colpevole». Ha aggiunto di sentirsi «profondamente desolato».

Ha ammesso di aver messo in piedi uno “schema Ponzi ” e ha detto di «non poter adeguatamente esprimere a parole» il suo dispiacere per le migliaia di investitori i cui risparmi sono finiti in fumo. Madoff ha detto di aver cominciato a costruire il suo castello di carte finanziario negli anni Novanta in reazione alla recessione di quel periodo: «Speravo di poterne uscire presto, ma è stato impossibile».

- “Madoff condannato a 150 anni, dal Corriere della sera
(http://www.corriere.it/economia/09_giugno_29/madoff_colpe)

New York – è il momento della verità. O meglio, della sentenza: 150 anni di carcere al responsabile della più grande truffa della storia. «Nessun altro caso di frode è comparabile con il caso Madoff», ha detto il giudice Denny Chin, precisando che «il simbolismo della sentenza è importante perché attraverso questa si invierà un messaggio».

L'imputato: «Non ho scuse» - Poco prima di conoscere il suo destino, davanti al giudice, Bernard Madoff, si era girato verso le vittime del crac: «Non ci sono scuse per il mio comportamento, per aver ingannato gli investitori e i dipendenti». «Ho mentito a mio fratello e ai miei due figli. Vivo in un stato di tormento. Ho commesso un errore di giudizio», ha ammesso il finanziere. Dopo che il giudice Danny Chin ha pronunciato la sentenza in aula sono partiti diversi applausi.

Il giudice distrettuale Denny Chin ha letto la sentenza e ha definito la frode “stupefacente”. Il collegio della difesa aveva chiesto 12 anni, mentre l'accusa ne pretendeva 150, ossia il massimo della pena. Chin ha sottolineato che la truffa ha coperto un periodo superiore ai vent'anni. Ha poi osservato che il “danno alla fiducia (fra i risparmiatori, ndr) è stato massiccio”.

Madoff, 71 anni, si era riconosciuto colpevole di aver truffato celebrità e piccoli risparmiatori per circa 65 miliardi di dollari. La truffa portata avanti dalla sua Bernard Madoff Investment Securities ha rappresentato uno dei capitoli più drammatici della crisi economica che ha colpito gli Stati Uniti lo scorso inverno, quando l'11 dicembre 2008 gli agenti federali lo arrestarono. Nel corso degli anni, il finanziere aveva ideato una gigantesca catena di Sant'Antonio con la quale truffare gli ignari clienti con il sistema della piramidi finanziarie.

Le vittime - «Abbiamo perso la nostra libertà», avevano detto le vittime della maxi-truffa architettata da Bernard Madoff davanti al giudice nel corso dell'udienza alla fine della quale la corte ha pronunciato la sentenza. «Ha commesso un crimine violento e non ha mostrato alcun rimorso», avevano aggiunto, definendo la moglie del finanziere un «mostro».

La prima vittima del crack salita sul banco degli imputati ha dichiarato di aver perso la propria casa, mentre la seconda vittima ha biasimato il governo per le perdite: Madoff «ha compiuto un'opera d'arte nel manipolare il governo». «Ha rubato sia ai ricchi che ai poveri», ha affermato un altro degli investitori caduto nel maxi «schema Ponzi» di Madoff, un meccanismo fraudolento a «piramide» con il quale si crea una sorta di catena finanziaria nella quale vengono garantiti ampi ritorni a breve termine solo ai primi investitori, derivanti direttamente dall'ingresso nella truffa di nuove vittime.

Le conseguenze della maxi truffa di Madoff si ripercuotono ovunque, diversi sono i fondi che subiranno questo crack, diversi anche i protagonisti che si sono trovati al centro di questa situazione comprese anche organizzazioni istituzionali. Le ripercussioni in Italia, vanno dal gruppo Generali, secondo la quale però non ci sarebbe esposizione, mentre il colosso Unicredit si sarebbe esposto per 75 milioni di euro. Per il Banco Popolare invece la perdita massima sarà di 8 milioni di euro, mentre si sale a 60 milioni per quella relativa ai fondi distribuiti alla clientela istituzionale e privata.

- In http://www.borsainside.com/mercati_usa/febbraio_2011/madoff-jp-morgan-fu-complice-della-maxi-truffa-04-02-2011.shtm, 04 Febbraio, 2011)

La J.P. Morgan Chase & Co. è stata complice di Bernard Madoff nella sua maxi-truffa da \$50 miliardi. Lo afferma Irving Picard, il procuratore nominato dalla corte di New York per curare gli interessi degli investitori ingannati dal finanziere. A dicembre Picard ha avviato un'azione legale nei confronti di J.P. Morgan accusandola di frode. Picard chiede a J.P. Morgan un risarcimento da \$ 6,4 miliardi. Nella documentazione depositata presso il tribunale federale di Manhattan e pubblicata solo oggi dalla stampa statunitense Picard indica che J.P. Morgan ha avuto un ruolo chiave nella truffa di Madoff tanto da poter affermare che è stata una vera e propria complice. Da molti documenti interni risulterebbe infatti che i dipendenti di J.P. Morgan, che è stata per vent'anni la banca di riferimento di Madoff, ebbero dei seri dubbi sulle pratiche d'investimento del finanziere. Nonostante J.P. Morgan sapesse quindi di essere di fronte ad una probabile truffa decise però di chiudere gli occhi. Il titolo di J.P. Morgan perde al momento l'1,9% e guida la lista dei ribassi del Dow Jones.

Mentre per il caso americano, la condanna arriva solo dopo 6 mesi dall'avvenuto arresto, lo stesso non si può dire dei casi rilevati in Italia, come ad esempio Parmalat, che arriva dopo 6 anni di processi, 10 anni dopo il processo in 1° grado.

7. Maggiori casi italiani e loro valutazione giudiziaria. Dalla Banca Romana a Mani Pulite: cento anni di cronache scomode

a. Lo Scandalo della Banca romana (Stella G. A., Pag. 27, 15 gennaio 2010, Corriere della Sera)

Cartamoneta e istituti di emissione

La Banca Romana, che in precedenza era la banca dello stato pontificio, era una delle 6 banche che in Italia erano autorizzate all'emissione della moneta con corso legale che si basava sul sistema del gold standard. Come negli altri paesi europei anche in Italia la moneta era cartacea e il suo valore era garantito dalla sua convertibilità in oro secondo un determinato rapporto, quindi l'emissione doveva essere coperta da una quantità d'oro che veniva conservata nelle banche o istituti di emissione, si parla in questo caso di circolazione cartacea convertibile totalmente in oro.

RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

In Italia dal 1874, il consorzio obbligatorio degli istituti di emissione regolamentava rigidamente diritti e doveri delle 6 banche autorizzate ad emettere cartamoneta specificando il tetto massimo di banconote e il loro rapporto con le riserve auree.

La speculazione edilizia e il fallimento della banche

13

Nel corso del boom edilizio che vi fu in Italia a partire dal 1870 e in cui si ebbe la modernizzazione urbana delle principali città, le banche furono tra le protagoniste investendo in modo massiccio i risparmi depositati presso di esse in investimenti a lungo termine (credito ad aziende immobiliari-edilizie, acquisizione titoli e azioni, ecc.). Quando, a partire dal 1889, vi fu la crisi del settore edilizio, alcune tra le principali banche private del sistema bancario italiano si trovarono di fronte al disastro, infatti i loro capitali, immobilizzati in crediti o titoli a lungo termine o relativi ad aziende fallite, diventavano inesigibili o comunque esse non avevano a disposizione liquidità per far fronte alla crisi. Banca nazionale toscana, Banca romana, Banco di Napoli, Banco di sconto, Credito mobiliare italiano,

Intervento dello stato e scandalo della banca romana

Banche generali vengono messe in liquidazione. Per evitare il collasso dell'economia nazionale lo stato intervenne a sostegno delle banche, già dal 1883 le banche di emissione erano state autorizzate ad aumentare l'emissione di cartamoneta per sostenere gli investimenti nel settore edilizio andando oltre il rapporto di copertura aurea precedentemente fissato. Con la crisi venne autorizzata l'emissione di nuova cartamoneta senza copertura aurea. Tra le banche di emissione la Banca romana commise gravi irregolarità al punto che il ministro dell'agricoltura e industria Miceli istituì nel 1889 una commissione d'inchiesta presieduta dal senatore Alvisi.

L'inchiesta Alvisi e l'insabbiamento dello scandalo

L'inchiesta appurò gravi irregolarità e il suo governatore, Bernardo Tanlongo, vi risultava gravemente coinvolto:

- la cartamoneta emessa superava di 25 mln di lire dell'epoca (1 MLN di lire = 4 MLN di Euro attuali) il quantitativo di lire che la Banca era stata autorizzata ad emettere;
- risultava un ammanco di 9 Mln di lire che era stato sanato con l'emissione di una serie di biglietti duplicati, quindi falsi

Risultò inoltre che la banca aveva utilizzato tale denaro sia per speculazioni nel settore dell'edilizia, ora in crisi, sia per corrompere politici e giornalisti attraverso l'emissione di prestiti in forma di cambiali nei loro confronti, tali cambiali, alla scadenza, venivano poi regolarmente rinnovate. In tal modo si vincolavano i beneficiari di tali somme agli interessi della Banca. La banca aveva anche prestato denaro (a condizioni favorevolissime e quindi quasi regalato) a diversi governi a partire da quello di Depretis nel 1876.

Già il governo di Rudinì nel 1891, impedì che il senatore Alvisi riferisse in Senato i risultati dell'inchiesta "in nome dei supremi interessi del paese e della patria". Miceli, Crispi e Giolitti esercitarono la loro influenza allo stesso scopo. L'inchiesta venne insabbiata, ma Alvisi confidò a molti suoi amici quanto scoperto e nel 1893, probabilmente per mano di Maffeo Pantaleoni una copia della relazione della commissione giunse nelle mani del deputato Napoleone Colaianni, radicale all'opposizione dei governi Crispi prima e Giolitti poi, lo scandalo fu inevitabile. Giolitti, nuovo presidente del consiglio a partire dal maggio 1892, si limitò a istituire una commissione di inchiesta amministrativa, dotata di poteri minori rispetto alla commissione di inchiesta parlamentare che era stata richiesta da molti. Nel gennaio del 1893 la commissione amministrativa aveva appurato quanto segue:

- 65 mln di lire circolavano abusivamente (emesse dalla banca romana oltre la quota fissata);
- 20 mln di ammanco di cassa;
- 40 mln di cartamoneta falsa

Fu lo stesso Giolitti, nel suo libro di memorie, a confermare queste cifre. Il governatore della Banca romana commendator Bernardo Tanlongo e il direttore Michele Lazzaroni (tutto un programma) vennero arrestati e cominciò un processo che si concluse nel 1894, seguirono altri arresti (il direttore del Banco di Napoli) e morti misteriose come quella dell'ex direttore del Banco di Sicilia che aveva denunciato gravi irregolarità.

E tutti vissero felici e contenti

Venne nominata una nuova commissione d'inchiesta parlamentare (marzo 1893). Giolitti accusato di aver ottenuto due prestiti, uno di 60.000 lire e l'altro di 40.000, fu travolto dallo scandalo e si dovette dimettere il 15 dicembre 1893, si recò a Berlino, secondo molti per evitare l'arresto. Nel mentre dal carcere Tanlongo dichiarava di aver pagato molti politici. Il processo si concludeva all'italiana ... tutti assolti, i giudizi nella sentenza dichiararono che molti dei documenti che provavano la colpevolezza degli imputati erano spariti (come l'agenda del generale Dalla Chiesa, l'agenda rossa del giudice Borsellino, le registrazioni radar della strage di Ustica, ecc. ecc. ma guarda un po, ma che strano), per cui il procedimento penale venne archiviato.

Se volete andare a fondo della questione consiglio i due primi link in cui il marciume del mondo politico italiano di allora non è inferiore a quello di oggi. Cerco di riassumere: tutti ricattano tutti. Crispi ricatta Tanlongo con la minaccia dei rendere pubblici i risultati dell'inchiesta Alvisi e vuole che Tanlongo incastri Giolitti confermando che gli sono stati dati fondi; Giolitti ricatta Crispi in quanto tra i plichi sequestrati da Tanlongo vi sono anche le lettere della moglie di Crispi al suo amante (il maggiordomo) e le lettere dei coniugi Crispi che chiedono soldi a Tanlongo. Tanlongo ricatta tutti, ecco le sue parole: «Se mi si vuole chiamare responsabile di colpe non mie, io sarò costretto a fare uno scandalo... »

RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

Questa la canzoncina pubblicata dall'Asino, giornale satirico dell'epoca, sullo scandalo della banca romana in cui si dimostra che in Italia non è cambiato nulla se non in peggio:

«S'affondano le mani nelle casse - crac!

si trovano sacchetti pieni d' oro - crac!

E per governare, come fare?

Rubar, rubar, rubar, sempre rubare!

Se rubi una pagnotta a un cascherino - crac!

te ne vai dritto in cella senza onore; - crac!

se rubi invece qualche milioncino

ti senti nominar commendatore».

15

b. 1893: Lo scandalo della Banca Romana
(Ferdinando Merisi, <http://www.borsaedintorni.it/>)

Come raccontò la vicenda Giolitti

[...] Nel suo libro di memorie, Giovanni Giolitti parlò ovviamente anche della vicenda della Banca Romana, la quale rischiò di travolgerlo in maniera devastante. Da quel che scrive Giolitti, che era premier nell'anno dell'affaire, la questione del crack fu portata alla Camera dal deputato Colajanni: cominciarono a circolare in modo insistente voci sulle condizioni in cui la Banca versava e si parlava già allora di mancanze di cassa ed eccedenze in circolazione. C'è tra l'altro da ricordare che, all'epoca, le banche di emissione fabbricavano da sé i biglietti che emettevano, senza alcun controllo da parte del governo; la Banca Romana, la quale faceva fabbricare i suoi biglietti in Inghilterra, ne poteva commissionare fino a che voleva. Infatti si venne a scoprire, come precisa lo stesso Giolitti, che oltre alle eccedenze di circolazione di sessanta milioni di lire, la banca ne aveva fatti venire altri quaranta milioni che costituivano una serie duplicata. Di fronte alla scoperta di condizioni così gravi ci fu la ferma convinzione da parte di Giolitti di riordinare in maniera completa gli istituti di emissione, attraverso l'espletamento di provvedimenti volti a fornire la massima garanzia al credito e al biglietto di banca. Il pericolo corso dal credito nazionale era stato così grave che la nuova legge bancaria venne approvata quasi senza discussione nonostante gli interessi che andava a ferire. Sicuramente, la nuova legge sulla gestione bancaria e la conseguente nascita della Banca d'Italia sono da considerare il vero risultato benefico del grande scandalo dato che furono proprio tali fattori a creare un sistema molto più sicuro ed efficace rispetto al precedente per il funzionamento corretto delle banche di emissione, così al centro della cronaca finanziaria e per la circolazione della moneta. Giolitti parlò sempre con molto entusiasmo ed orgoglio di questa sua iniziativa, ritenuta "efficiente e più che adatta a far cessare il ripetersi di inconvenienti criminosi": ciò nonostante, il suo prestigio politico fu enormemente intaccato

dalla vicenda, soprattutto a causa della sua presentazione della nomina a senatore per Tanlongo, nonostante conoscesse le sue malefatte e della fuga a Berlino per evitare l'arresto.

Se ci si ferma a riflettere, vediamo come già nell'800, si trovino già i primi casi di crimini dei colletti bianchi.

La criminologia del tempo, individuò nella delinquenza economica che stava prendendo piede, la manifestazione di una criminalità che si evolveva, grazie anche all'arrivo della moderna società capitalistica.

Nel caso della Banca Romana, l'inchiesta che subito affiancò quella parlamentare, innescò per parecchi mesi, un clima teso, per alcuni aspetti simile a quello che si avvertì nella nostra epoca con l'inchiesta di Tangentopoli.

Dopo questo affare della fine dell'800, per trovare i primi casi importanti di crimini economici, in Italia, si deve arrivare alla seconda metà degli anni '70, dove i casi sollevati furono due: "l'affare Lckheed" e "il secondo scandalo dei petroli".

c. Analisi e confronto tra "l'affare Lckheed" e "il secondo scandalo dei petroli" secondo l'approccio di Sutherland e di Coleman.

Per procedere nel confronto bisogna pensare al carattere definitivo dell'evento, è necessario perciò comprendere se gli individui coinvolti nella vicenda possano essere considerati criminali del colletto bianco.

I protagonisti dello scandalo dei petroli sembrano calzare perfettamente i panni del "criminale del colletto bianco", trattandosi in tutti i casi di "persone rispettabili a di alto grado sociale", nonché i crimini da loro commessi si svolgono nell'esercizio della professione.

Considerando secondo l'approccio di Coleman le motivazioni, vediamo la figura di Carlo Boatti. Ripercorrendo in maniera sintetica le caratteristiche di questo personaggio, fin dai tempi precedenti alla sua partecipazione allo scandalo, si nota che ha sempre ricoperto una buona posizione all'interno della struttura sociale, anzi è stato nominato "cavaliere del lavoro", quale riconoscimento delle sue grandi capacità imprenditoriali e di serietà verso gli impegni professionali.

Boatti inizia la sua attività in modo del tutto lecito, già nei primi anni Settanta si occupa dei prodotti petroliferi, ma diviene poi fornitore di imprese che da tempo praticano il contrabbando. Nel 1975 però la situazione cambia radicalmente, egli entra in contatto con protagonisti della vicenda e si lascia condurre nell'organizzare le attività di contrabbando. Inizia così un'attività illecita.

Il suo approccio all'attività criminale sembra derivare da una scelta forzata, dovuta alle difficoltà economiche che le sue aziende stanno riscontrando nel settore, infatti in un passo del processo, dice che la sua attività era dovuta dalla necessità di salvare le sue aziende a causa della concorrenza di alcune

aziende del Nord Italia, che avevano risolto la momentanea crisi praticando la soluzione dell'evasione delle imposte.

Boatti è persona colta, rispettata e che socialmente svolge ruoli prestigiosi. Proprio per questo è impensabile che egli sia in grado di violare le norme, o meglio, che lui si sia eticamente isolato dai valori della comunità a cui appartiene. Secondo l'etica, prima ancora che secondo la legge, la violazione delle norme e la commissione di illeciti, sono comportamenti inaccettabili. La società non si risparmia nello stigmatizzare condotte del genere. Lo si vede da ciò che accade nel momento in cui scoppia lo scandalo dei petroli. La sola idea che possa essere avvenuta una truffa di quelle dimensioni, determina una forte reazione da parte dell'opinione pubblica, con riflessi anche sullo stato politico.

I sospettati di essere gli artefici del caso, non rispondono, minimizzano l'accaduto o si disinteressano di quanto sta avvenendo, ma si preoccupano subito delle proprie difese, eliminano per quanto concesso le prove dei fatti, ed alcuni fuggono all'estero.

In questi comportamenti non può essere sottovalutato il valore morale, anche Boatti di fronte alla scelta se seguire una condotta legittima, ma con il rischio del fallimento, oppure scegliere il crimine, per sollevare le sorti economiche della sua attività, non può non aver provato un conflitto interiore.

Aristotele diceva che "i più grossi crimini sono causati dall'eccesso e non dalla necessità". Infatti non è la volontà di ottenere un "passaggio di classe" da parte di individui di classe inferiore perchè la criminalità dei petrolieri è messa in atto da persone che hanno già raggiunto elevati livelli di successo economico-sociale.

Se per le classi inferiori, secondo Merton, la devianza nasceva dal contrasto tra valore universale del successo e discriminazioni nella distribuzione delle chances socio-economiche, nella devianza dei colletti bianchi, gli autori degli illeciti hanno già conquistato queste chances in modo legittimo o quasi.

Per quanto fossero forti le motivazioni dei petrolieri, da sole non bastavano a giustificare questo illecito in tutte le sue dimensioni. Il desiderio di arricchirsi, di conquistare una determinata posizione socio-economica o il tentativo di conservare lo status e il prestigio raggiunto, non sono sufficienti da soli a giustificare la scelta deviante.

Secondo Coleman gli elementi che rendono determinante la scelta per le attività illecite sono la percezione che la sanzione sarà improbabile o di lieve entità e quando il beneficio del crimine è appetibile.

Già Sutherland aveva messo in luce come l'apparente marginalità del numero di crimini del colletto bianco dipendesse dalla applicazione "differenziale" della legge che veniva a loro accordata. Spesso accadeva che i giudici, chiamati a giudicarli, si esimersero dal farlo perchè appartenenti alla loro stessa classe sociale, o che sottraessero i giudizi dalla competenza delle corti penali, per scegliere altre soluzioni giuridiche meno stigmatizzanti, come i tribunali civili, amministrativi o organismi stragiudiziali.

Il timore di un intervento della magistratura fu percepito come l'ostacolo fondamentale, che divideva gli imprenditori dalle opportunità illecite, legate ai fruttuosi guadagni derivanti dall'evasione dell'imposta di fabbricazione. Ciò è testimoniato con chiarezza dal fatto che la maggior parte delle risorse economiche e umane vennero impiegate nel tentativo di neutralizzare l'ostacolo giudiziario. La tecnica che si adottò fu quella di impedire che notizie di reato giungessero all'attenzione dei magistrati, intervenendo con pratiche corruttive nei confronti della Guardia di Finanza, sia a livello periferico, che a livello centrale.

Un'altra tecnica ampiamente usata da tutti i petrolieri per convincere i propri dipendenti a mantenere un comportamento coerente con gli interessi dell'impresa, era quella di rassicurarli di fronte ai pericoli, minimizzando le eventuali conseguenze della condotta illecita tenuta. Sempre un dipendente di Boatti, a questo proposito, spiega che il suo datore di lavoro era solito dire ai suoi subordinati “di non avere paura di nulla, date le sue protezioni pubbliche e politiche”.

Si arriva quindi alla più estesa ed approfondita inchiesta giudiziaria della storia repubblicana, conosciuta come “inchiesta di Mani Pulite”. Ebbe inizio nel 1992 da un episodio che si poteva giudicare marginale, e cioè la denuncia di un piccolo imprenditore che, per poter mantenere l'appalto quotidiano delle pulizie, era costretto a versare periodicamente delle tangenti di alcuni milioni a Mario Chiesa, allora Direttore a Milano del Pio Albergo Trivulzio.

Da qui però si ebbe un effetto domino, che condusse alla messa in stato d'accusa di un'intera classe politica ed imprenditoriale, che arriva ad intaccare anche gruppi industriali importanti quali la Montedison.

Raul Gardini diventa celebre negli anni '80, per la scalata alla Montedison, che diventa un'azienda contendibile per effetto di alcune spregiudicate operazioni finanziarie dell'amministratore Mario Schimberni destinate nelle sue intenzioni a fare della Montedison una public company indipendente dal controllo esercitato da Mediobanca. La contendibilità della Montedison spinge Gardini ad acquistarne le azioni, con il benestare di Enrico Cuccia che ha perso il controllo della società petrolchimica.

Successivamente, a seguito di sequestro della azioni della Montedison e della rottura di rapporti importanti con l'Eni, Gardini inizia delle speculazioni finanziarie poco riuscite, e nel momento in cui si rende conto che vi sono indagini in corso in merito alle tangenti generate dalla vendita del 40% di Enimont, Gardini si suicida.

Gardini aveva saputo dal suo avvocato che stava per essere coinvolto nelle indagini di mani pulite sulla tangente Enimont e non voleva finire in carcere. Alcuni hanno ipotizzato che il suicidio non fosse altro che un omicidio premeditato negli ambienti politici.

d. Ultimo fatto di cronaca italiana di white collar crime: Gianfranco Lande

Recentemente Roma è stata teatro di un reato economico di notevole importanza e ben organizzato, ossia la maxi truffa portata a segno nei confronti di imprenditori, giornalisti, avvocati e nobili romani, da parte del presidente di una società romana, la Egp (Europèenne de Gestion Privée), presieduta da Gianfranco Lande.

La cronaca riporta l'arresto di 5 persone, con l'accusa di associazione per delinquere transnazionale finalizzata all'abusivismo finanziario, truffa e appropriazione indebita.

Una truffa e un buco pari a 170 milioni di euro, sostanzialmente definita truffa da record, poiché la società faceva affari dai primi anni novanta, ma nessuna abilitazione e nessun contratto venivano stipulati, solo la firma di assegni. Il denaro, di seguito, finiva in alcune società inglesi e irlandesi, risultate successivamente abusive. In seguito il flusso di denaro, trovava migliore collocazione in banche lussemburghesi, investito in obbligazioni relative agli stessi istituti di credito.

19

I clienti venivano invogliati ad investire, per il tasso di rendimento che l'imprenditore garantiva, aggirandosi dal 5 al 12%, e tali investimenti vennero rimborsati solo ad alcuni clienti, in modo tale che questi ultimi potessero convincere altre persone ad investire. Ma negli ultimi anni, il gioco messo in piedi, cominciò ad avere problemi nella liquidità, poiché i soldi degli ultimi clienti che investivano, servivano per liquidare quelli precedenti, in modo che questi non sporgessero denuncia.

Dalle indagini si è arrivati a capire che l'accumulo dei 170 milioni di euro, portava almeno a 600 posizioni abusive. Ad oggi vi è stato un rimborso parziale, dovuto al recupero da parte delle fiamme gialle, dal sequestro di diverse società, ma tanti investitori non hanno la più pallida idea di dove siano finiti i loro soldi.

8. Caso Parmalat ed Enron, fatti e giurisdizioni a confronto

a. Il fallimento della Enron

La Enron Corporation è stata una delle più grandi multinazionali statunitensi operanti nel campo dell'energia.

Nel 2001 la Enron improvvisamente fallì. L'avvenimento giunse del tutto inaspettato poiché ufficialmente l'azienda negli ultimi 10 anni aveva avuto una crescita molto rapida, decuplicando il proprio valore e raggiungendo il 7° posto nella classifica delle più importanti multinazionali degli USA. Tuttavia nel giro di pochissimo tempo le azioni Enron, da tutti considerate solidissime, persero tutto il loro valore, passando dalla quotazione di 86 dollari a 26 centesimi, bruciando così circa 60 miliardi di dollari nel giro di tre mesi. Ciò portò numerosi dipendenti a gravi difficoltà, poiché era stata fatta loro la proposta di acquistare le azioni della società ma con il vincolo di non poterle vendere e quindi non poterono far nulla per ripararsi dal disastro.

I più alti dirigenti della società invece non subirono alcuna perdita, poiché avevano venduto le loro azioni prima del crack, realizzando così enormi guadagni; per essi infatti non era prevista alcuna clausola che impedisse loro di liberarsi delle proprie quote. L'opinione pubblica pretese chiarimenti, poiché pareva inspiegabile che una multinazionale che aveva un fatturato di circa 130 miliardi di dollari all'anno crollasse così rapidamente senza segnali premonitori.

Indagando più a fondo si scoprì che la Enron innanzi tutto manteneva alto il livello dei suoi redditi con trucchi contabili, ma anche ottenendo agevolazioni da parte del governo mediante favori come aiuti nelle campagne elettorali o donazioni a numerosi uomini politici di denaro o di pacchetti azionari. Comportamenti di questo tipo non erano adottati a vantaggio solo di esponenti del partito repubblicano, ma anche di quello democratico.

Grazie a ciò la società ha ottenuto numerosi aiuti sotto forma di ammorbidimenti della legislazione contro l'inquinamento. La decisione di non aderire al protocollo di Kyōto probabilmente è stata influenzata anche da pressioni della Enron. Manovre di questo tipo non erano nuove per la società: ad esempio il permesso di costruire un oleodotto in Mozambico fu ottenuto anche grazie all'aiuto di Clinton, che minacciò lo stato africano di interrompere gli aiuti economici se non avesse acconsentito alle richieste della multinazionale.

Ad aggravare la situazione contribuì la scoperta della rete di società legate alla Enron che i dirigenti avevano costruito in alcuni paradisi fiscali. Le società erano in totale 881, di cui più di 600 nelle isole Cayman. In questo modo la Enron, teoricamente sottoposta a severi controlli, è riuscita ad evadere quasi tutte le sue tasse ed a gonfiare i profitti mantenendo così stabile il valore delle sue azioni anche nei periodi di crisi.

L'episodio più significativo avvenne nel 2000, quando una tassa di 112 milioni di dollari si trasformò in un credito di 278 milioni. Un aiuto in queste attività è stato probabilmente fornito dalla Arthur Andersen, una multinazionale americana specializzata nella certificazione dei bilanci. Un partner della stessa Andersen, David Duncan fu imputato nel 2002 per aver distrutto documenti riguardanti alcune delle attività della Enron. Tale vicenda giudiziaria si è conclusa alla fine di novembre del 2005, quando il Dipartimento di Giustizia Americano ha concluso le indagini su Arthur Andersen senza alcun esito.

Un fallimento di tali proporzioni è stato piuttosto grave, ma non tanto da minare l'intera economia degli USA, che nel complesso ha retto abbastanza bene. Tuttavia la Enron ha accumulato un debito di circa 10 miliardi di dollari distribuito in varie banche in tutto il mondo, ma principalmente negli Stati Uniti.

Gli istituti di credito che avevano concesso prestiti alla multinazionale si trovarono in difficoltà ed esercitarono una pressione maggiore su altre società che erano ricorse a loro per avere prestiti, causandone il fallimento di alcune, come nel caso della catena di supermercati Kmart. Numerose società di assicurazione inoltre si sono trovate a dover rimborsare le perdite e pertanto sono crollate. I problemi maggiori si sono comunque riscontrati tra gli azionisti e soprattutto tra i dipendenti dell'azienda, che sono stati licenziati in massa.

Inoltre anche i fondi pensione sono stati impiegati dall'amministrazione della società, e 20.000 impiegati si sono ritrovati senza pensione, perdendo la possibilità di usufruire dei contributi già versati.

Dopo la bancarotta fraudolenta, il congresso ha aperto una commissione d'inchiesta e gli amministratori sono stati rinviati a giudizio e condannati a pene detentive che vanno dai 18 mesi ai 24 anni. Ken Lay, Presidente ed anche Amministratore Delegato a seguito delle dimissioni di Skilling è morto d'infarto prima della condanna; Jeff Skilling, Amministratore Delegato e "regista" della colossale truffa finanziaria è stato condannato ad anni 24 di reclusione. Gli altri responsabili che hanno collaborato con la giustizia, non sono riusciti ad evitare pene comunque severe (10, 3, 2 anni di reclusione).

b. Il crac della Parmalat

Il crac Parmalat è stato il più grande scandalo di bancarotta fraudolenta e agiotaggio perpetrato da una società privata in Europa. Fu scoperto solo verso la fine del 2003, nonostante successivamente sia stato dimostrato che le difficoltà finanziarie dell'azienda fossero rilevabili già agli inizi degli anni novanta.

21

Il buco lasciato dalla società di Collecchio si aggirava sui quattordici miliardi di euro; al momento della scoperta se ne stimavano la metà. Con l'accusa di bancarotta fraudolenta è stato rinviato a giudizio e in seguito condannato a diciotto anni di reclusione il patron della Parmalat, Calisto Tanzi, nonché numerosi suoi collaboratori tra dirigenti, revisori dei conti e sindaci.

Il fallimento della Parmalat è costato l'azzeramento del patrimonio azionario ai piccoli azionisti, mentre i risparmiatori che avevano investito in bond hanno ricevuto solo un parziale risarcimento.

Grazie al cosiddetto decreto "salva-imprese", Parmalat fu salvata dal fallimento e la sua direzione fu affidata all'amministrazione straordinaria di Enrico Bondi, che ha risanato parzialmente i conti (pur dovendo ancora rispondere completamente alle richieste di risarcimento dei vecchi risparmiatori).

Negli anni ottanta, grazie all'iniziativa di Gregorio Maggiali, esponente della Democrazia Cristiana del tempo e amico di Tanzi, Calisto entrò in contatto per la prima volta con Ciriaco De Mita, in seguito Presidente del Consiglio dei ministri, con cui strinse una forte amicizia. Per esprimere la sua gratitudine a Maggiali, stando agli atti, Tanzi gli avrebbe concesso il libero uso dei mezzi di trasporto della Parmalat.

Non solo, in seguito agli accertamenti sui movimenti finanziari della Parmalat nel 1993, la procura individuò diversi assegni circolari destinati alla Rayton Fissore, azienda automobilistica di Maggiali che versava in cattive acque, per un totale di 1,5 miliardi di lire.

Questi finanziamenti illeciti furono rendicontati in bilancio a beneficio di una società fantasma. A seguito di questi rilevamenti, il procuratore ipotizzò che Tanzi dirottasse grosse somme di denaro alla DC tramite la "Rayton Fissore".

De Mita fu indagato per concussione, ma l'indagine fu in seguito archiviata. Diverse circostanze sembrano sottolineare l'influenza dell'amicizia tra De Mita e Tanzi nelle scelte della Parmalat. Nel 1984 la società apre un secondo stabilimento nel sud Italia, a Nusco, paese natale di De Mita: la scelta non fu felice, sia per ragioni logistiche (la fabbrica distava oltre quaranta chilometri dall'autostrada) che per ragioni di salute pubblica: un giorno furono trovati rifiuti tossici provenienti da La Spezia. Inoltre gli impianti furono commissionati e costruiti a Michele De Mita, segretario locale della DC e fratello di Ciriaco.

Altra coincidenza evidenziata dagli inquirenti è rappresentata dai finanziamenti previsti dalla legge 216 per la ricostruzione post terremoto dell'Irpinia: Tanzi chiese aiuti per otto miliardi di lire con dieci giorni di ritardo dalla scadenza, e gliene furono erogati undici.

Infine per commercializzare il latte a lunga conservazione, che la Parmalat aveva iniziato a produrre, servivano delle normative a livello nazionale, attraverso una legge che arrivò nel 1989, sotto il governo De Mita: stando alla ricostruzione della trasmissione televisiva Report, pare che, per restituire il favore, Tanzi abbia acquisito sotto l'egida della Parmalat un'ottantina di agenzie viaggio riconducibili a De Mita, che rischiavano l'insolvenza.

Successivamente, la Parmalat acquistò la Margherita Yoghurt, fortemente indebitata, su indicazione di Cossiga che, secondo quanto dichiarato dall'ex-direttore finanziario della Parmalat, Fausto Tonna, aveva nell'azienda alcuni parenti soci; e la Cipro Sicilia, oberata da debiti per 150 miliardi di lire, acquisizione riconducibile all'influenza di Calogero Antonio Mannino.

Sempre Tonna ha fatto il nome di Donatella Zingone, moglie del politico Lamberto Dini, e di Franco Bonferroni. La prima aveva posseduto una linea di supermercati in Costa Rica: uno stabilimento di questi sarebbe stato comprato da un consulente di Tanzi, Ottone, «a un prezzo a dir poco osceno» con i soldi di Parmalat Nicaragua. Il secondo avrebbe consigliato l'acquisto di certi stabilimenti in Vietnam e Cambogia, operazioni per cui avrebbe percepito delle commissioni.

Durante il processo che lo vede imputato per il crac, Tanzi ha dichiarato alla Magistratura di aver finanziato fin dagli anni sessanta diverse banche, per ottenere crediti e condizionarne le nomine.

Dai verbali di queste dichiarazioni inoltre risultano tra i finanziati molti nomi di politici, sia di centrodestra che di centrosinistra, ma comunque gran parte di essi sono riconducibili alla Democrazia Cristiana di allora: Forlani, Colombo, Pomicino, Fabbri, Signorile, Mannino, Fracanzani, Speroni, Stefani, D'Alema, Dini, Fini, De Mita, Tabacci, Sansa, Scalfaro, Pier Luigi Bersani, Lusetti, Gargani, i quali hanno peraltro tutti negato.

Hanno invece ammesso di aver ricevuto somme inferiori ai cinquemila euro, e quindi esenti da dichiarazione, Casini, Prodi, Buttiglione, Castagnetti e Segni. Mentre la procura di Parma ha accertato e rintracciato questi flussi di denaro, molti si sono difesi in virtù del fatto che pensavano che i soldi provenissero direttamente da Tanzi, e non dalle casse della sua società.

Con il passaggio alla "Seconda Repubblica", dai verbali è emerso che Tanzi aveva dapprima versato ingenti somme a favore della campagna elettorale di Prodi per le elezioni politiche del 1996, e poi, in occasione delle elezioni del 2001, aveva sostenuto la campagna di Berlusconi.

La procura di Milano sta tuttavia indagando, a partire da alcune dichiarazioni di Tanzi, su finanziamenti risalenti già all'anno della nascita di Forza Italia, finanziamenti che sarebbero stati erogati mediante un meccanismo di mancato sconto agli spot pubblicitari in onda sulle reti Mediaset.

In questo modo il potenziale sconto di cui poteva godere una grande azienda come la Parmalat con le sue campagne pubblicitarie massive sarebbe confluito indirettamente a Forza Italia: a questo proposito Tanzi ha dichiarato di aver trasferito quote di pubblicità destinate a essere trasmesse dalla RAI a Publitalia. L'autore di questo accordo sarebbe stato Genesisio Fornari, che è però deceduto.

Poi, nel 1996, quando era salito al potere Prodi, Tanzi aveva partecipato al potenziamento del capitale di Nomisma, società di cui Prodi è stato fondatore, diventandone socio. In questi anni, tra il 1995 e il 1996, si collocherebbe inoltre la promozione di alcune joint-venture tra diverse agenzie viaggi controllate dalla Parmalat e la Cit viaggi, società turistiche delle Ferrovie dello Stato: questo progetto secondo la ricostruzione del pubblico ministero Pierfilippo Laviani a partire dagli interrogatori di Tanzi, sarebbe stato avallato da Ciriaco De Mita e Claudio Burlando, allora Ministro dei Trasporti e della

Navigazione per il governo Prodi I e attuale Presidente della Giunta regionale della Liguria, e avrebbe permesso a Tanzi di scaricare i debiti della Parmalat sul partner pubblico.

A questo proposito la procura di Roma ha iscritto sul registro degli indagati anche l'ex-amministratore delegato delle Ferrovie, Lorenzo Necci. Su questa faccenda Burlando ha dichiarato che non fosse di sua competenza, e che peraltro Cimoli, poi nominato amministratore delle FS, ha ritenuto di non procedere alla trattativa.

23

Tanzi si preoccupò anche di stipulare accordi finanziari con i mass-media cartacei: attraverso una sua società, la "Europa Service", aveva acquistato azioni per 250 milioni di lire del quotidiano di sinistra Il manifesto, regolarmente registrate. Meno chiaro è invece il presunto finanziamento a Il Foglio, di Giuliano Ferrara: Tanzi ha dichiarato di aver versato dai 500 milioni al miliardo di lire, ma interpellato dal procuratore di Bologna, Vito Zincani, Ferrara non ha ritenuto di dover deporre.

La Magistratura ha rilevato che sono uscite dalle casse della Parmalat, coperti in bilancio dalla voce sponsorizzazione, circa 12 milioni di euro. Si presume però che circa un miliardo e cento milioni di euro siano passate, mezzo la finanziaria uruguaiana Wishaw Trading, a persone ignote: il tramite sarebbe stato Sergio Piccini, il quale è tuttavia deceduto. Al suo posto Tanzi aveva indicato Romano Bernardoni, già venditore d'auto.

Occultamento dei debiti

I debiti della Parmalat ammontavano a un centinaio di miliardi di lire già verso la fine degli anni ottanta: per evitare il peggio, Tanzi decise di quotare il gruppo in Borsa. Diventare una società per azioni richiede all'azienda un risanamento dei conti, ma le forti perdite di Odeon Tv, controllata dal gruppo di Collecchio, obbligarono Tanzi a rivolgersi alle banche per un prestito: nonostante l'opposizione del presidente e di alcuni sindaci revisori, l'Icle, un istituto di credito, erogò 120 miliardi di lire.

Per completare l'operazione Parmalat dovette liberarsi anche dell'emittente oberata da debiti per 160 miliardi e a questo proposito si affidò alla Sasea, società estera di Florio Fiorini, già dirigente ENI: questi acquistò Odeon Tv, che in seguito fallì. Così la Parmalat poté entrare in Borsa, senza subire particolari controlli dalla Consob.

Evidentemente i conti della società dopo la quotazione non migliorarono e i debiti avrebbero potuto decretarne il fallimento già negli anni novanta: per occultare questi dati, Tanzi affidò per anni all'avvocato Gian Paolo Zini il compito di creare una rete di società distribuite tra i Caraibi, il Delaware e le isole Cayman.

L'avvocato Zini operava direttamente da New York e aveva creato il fondo Epicurum, ideato da Tonna, con cui la Parmalat riversava un'ingente quantità di denaro, circa 400 milioni di euro, sulla Parmatour: questi soldi venivano registrati come crediti per la società e conferiti nel fondo. L'operazione era, ovviamente, falsa, ma utile per ingannare il mercato.

Allo stesso modo per simulare l'ottima salute economica della società, si emettevano false fatture.

Quando il buco fu scoperto nel 2003, le banche si professarono vittime della frode della Parmalat, e lo stesso Governatore della Banca d'Italia del tempo, Antonio Fazio, in un'audizione al Senato del 2004,

afferma che era evidente che non solo le banche italiane, ma anche quelle straniere, non erano consapevoli della situazione in cui versava la società di Tanzi.

Tuttavia già nel 1995, a seguito di un'interrogazione parlamentare sui prestiti concessi alla Parmalat dalla Cassa di Risparmio di Parma (per 650 miliardi di lire) e dal Monte dei Paschi di Siena (per 90 miliardi di lire), la procura incaricò il ragioniere Mario Valla di Parma di rivederne i bilanci degli ultimi tre anni. Dallo studio emerse un indebitamento elevatissimo: la società viveva dei prestiti bancari.

L'attuale amministratore delegato di Parmalat, Bondi, ha deciso di intraprendere un'azione legale contro le banche creditrici prima del crac, accusandole di aver emesso bond fino all'ultimo momento pur essendo consapevoli della situazione disastrosa in cui versavano i bilanci dell'azienda.

Bondi stima che Deutsche Bank abbia, a fronte di un prestito di 140 milioni di euro, guadagnato di interessi 217 milioni (+140%), Unicredit Banca da 171 milioni di euro ne ha ricavati 212 (+124%), Capitalia ha incassato il 123% in più di quanto aveva prestato alla Parmalat.

Paradigmatico a questo proposito fu il bond emesso dalla banca svizzera UBS a Parmalat di 420 milioni di euro, dei quali effettivamente solo 110 milioni furono incassati, mentre i restanti 290 milioni tornarono indietro alla banca, come assicurazione in caso di insolvenza: cosa che, a posteriori, si verificò. Le strabilianti cifre che le banche concedevano a Tanzi, servirono anche per acquisizioni, in modo da dare l'idea che la Parmalat fosse una società solida e in crescita.

Scoperta del crac

Nel 2003 la Consob avviò dei controlli ai bilanci della Parmalat. Per ovviare a una situazione che avrebbe inevitabilmente portato alla scoperta del catastrofico stato della società, Tanzi, come si evince dai verbali degli interrogatori, chiese aiuto a Silvio Berlusconi per un suo intervento presso le banche e presso la Consob: «Devo aggiungere che in occasione di un incontro che ho avuto in Consob, ho potuto constatare che la Consob mi ha trattato con gentilezza e mi ha dato tempo per chiarire gli aspetti della vicenda Parmalat», ha dichiarato Tanzi.

Le banche tuttavia non rimasero impassibili al mancato rientro dei prestiti e cominciarono a fare pressione su Tanzi: quando iniziarono a trapelare i primi sintomi di insolvenza, il patron della Parmalat fu messo da parte, le banche imposero alla guida del gruppo in qualità di amministratore straordinario Enrico Bondi e il titolo Parmalat fu sospeso dalle trattative in Borsa.

Il 4 dicembre si scoprì che i 600 milioni di euro del fondo Epicurum non esistevano. L'8 dicembre era il termine entro cui la Parmalat era costretta a onorare il bond da 150 milioni di euro che aveva emesso: Bondi promise di restituire i soldi entro il 15 dicembre, ma quando quattro giorni dopo riuscì a saldare il debito, si accorse anche che ne mancavano 80. Intanto dopo tre giorni di sospensione, il titolo Parmalat fu riammesso alle contrattazioni: da un valore precedente di 2,2375 euro, l'11 dicembre il titolo chiuse a 1,1900 euro, in calo del 46,8%.

Il 15 dicembre il consiglio di amministrazione, tra cui figuravano Tanzi, Tonna e Gorreri, si dimise. La notizia che accese i riflettori sullo scandalo arrivò però il 19 dicembre 2003: in quella data la Bank of America dichiarò che i 3,95 miliardi di euro che rappresentavano l'attivo della Parmalat non esistevano: qualche giorno dopo fu appurato il documento che ne attestava l'esistenza era stato contraffatto.

Il 22 dicembre Tanzi fu iscritto al registro degli indagati per falso in bilancio presso la procura di Milano e nel frattempo il valore di un'azione della Parmalat era sceso a 0,1100 euro, ma anche gli indici delle banche connesse al crac persero punti (Capitalia -6%, Monte dei Paschi -5%); lo stesso giorno gli

obbligazionisti statunitensi, onde scongiurare il rischio di cross default, decisero di non intraprendere richieste di risarcimento fintantoché Bondi non avesse redatto un piano di salvataggio.

Il 1° gennaio Bondi stabilì che il primo asset che la Parmalat avrebbe ceduto sarebbe stata la Parma Calcio e qualche giorno più tardi la Consob depositò una richiesta di annullamento del bilancio dell'anno precedente della Parmalat.

Il 20 gennaio seguirono le dimissioni di Silingardi, mentre il 23 gennaio un ex-collaboratore dei direttori finanziari Tonna e Del Soldato, Alessandro Bassi, il quale era stato già sentito come testimone dai pm, fu trovato morto, precipitato da un ponte: l'ipotesi più accreditata dagli inquirenti fu il suicidio.

Non mancano però ipotesi di omicidio come quella formulata nel libro di Livio Consigli "Il tesoro di Tanzi" (www.iltesoroditanzi.it). Nel contempo sia lo Stato, attraverso un finanziamento di 150 milioni, sia alcune banche, si occuparono del risanamento del gruppo di Collecchio perché potesse continuare l'attività.

Evoluzioni nel periodo 2004-2011

Dopo alcuni arresti e indagini, viene stabilito dalla Cassazione, il 1° marzo 2004, la celebrazione di due indagini (e processi) paralleli. Alla procura di Milano viene attribuita la competenza delle indagini per aggio, ostacolo alla vigilanza, falso in comunicazioni (sociali e ai revisori) e ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob.

Il 29 maggio 2004 la procura di Milano ottiene il rinvio a giudizio per 29 persone fisiche e tre persone giuridiche, tra cui Calisto Tanzi, componenti del consiglio di amministrazione Parmalat, sindaci, direttori, contabili, revisori dei conti, funzionari di "Bank of America". Tra le persone giuridiche imputate la "Bank of America" e le società di revisione "Grant Thornton" (ora Italaudit) e "Deloitte & Touche".

Il 18 dicembre 2008 il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza, definita "a sorpresa", sul caso Parmalat. Dei 29 imputati, dopo patteggiamenti e applicazioni di leggi "controverse" (come la ex Cirielli), tra le persone fisiche giudicate con rito ordinario, risulta condannato il solo Calisto Tanzi, a 10 anni di reclusione. Tra le persone giuridiche, anche la Grant Thornton/Italaudit, sanzionata con 240.000 euro e ad una confisca di 455.000 euro.

Tra quelli che avevano scelto il patteggiamento: condannate, con una serie di pene che vanno dai cinque mesi e 10 giorni ai due mesi, otto persone fisiche, tra le quali Paola Visconti (nipote di Calisto Tanzi), la Deloitte & Touche e Dianthus (che avevano, nel frattempo, già risarcito migliaia di parti civili).

Tra i prosciolti figurano: Enrico Barachin, Giovanni Bonici (di Parmalat Venezuela), Paolo Sciumè (ex membro del C.d.A. di Parmalat di Collecchio) e il banchiere Luciano Silingardi. Per quanto riguarda la posizione di Bank of America, prosciolta, il P.M. Francesco Greco dichiara che «è stata riconosciuta la prescrizione per altro modificata dalla legge Cirielli».

Il 18 Aprile 2011 il Tribunale di Milano ha assolto le banche coinvolte per il reato di aggio informativo: Morgan Stanley, Bank of America, CitiGroup e Deutsche Bank. La decisione del Tribunale di Milano inoltre nega quindi il risarcimento per circa 30.000 piccoli risparmiatori che sottoscrissero i bond emessi dalla Parmalat prima del Crac..

c. Enron e Parmalat, le giustizie a confronto

Due società e due sensibilità molto diverse, un ruolo differente svolto dallo Stato su varie questioni, accomunate oggi dal ripetersi di scandali che hanno la stessa matrice. Arrivando alla conclusione che il tema della responsabilità sociale d'impresa e quello di cittadinanza.

Il tema della responsabilità sociale d'impresa è strettamente correlato, o meglio, inglobato, nel concetto più ampio di cittadinanza.

Esiste cioè una forte correlazione tra la responsabilità sociale del settore privato e la cittadinanza: nel momento in cui viene chiesto alle aziende, pubbliche e private, di integrare nella loro missione, imperniata principalmente sul profitto e sull'aumento del valore dell'impresa, preoccupazioni che riguardano il welfare, l'ambiente, la tutela dei diritti e in generale di tenere conto del loro impatto sugli stake holder nell'ambito del processo produttivo, si sta chiedendo loro di esercitare delle responsabilità di tipo civico.

Come i cittadini, singoli e organizzati, le imprese hanno diritti e doveri, poteri e responsabilità nella vita pubblica. Tuttavia, le modalità attraverso le quali esse si impegnano a rispettare le esigenze sociali, etiche e ambientali e a praticare un ruolo costruttivo nella società è strettamente legato alla struttura sociale e istituzionale che costituisce la cittadinanza.

Da questo punto di vista esiste una profonda differenza tra Europa e Stati Uniti: per esempio, l'assunto secondo il quale le aziende devono restituire alla società i benefici che da essa hanno ricevuto è molto radicato nell'esperienza americana della cittadinanza, mentre non esiste nella tradizione culturale europea.

Ciò si deve principalmente al ruolo differente svolto dallo Stato, all'interno della realtà europea, nella gestione delle questioni di interesse generale: tradizionalmente, i cittadini, come le imprese, delegano allo stato molte delle questioni inerenti al welfare. Nonostante queste differenze sostanziali, tuttavia, la questione del comportamento delle imprese costituisce negli ultimi tempi un tema caldo tanto negli Usa che in Europa.

Ciò non è dovuto solo a un aumento della sensibilità e dell'attenzione delle società civili e dell'opinione pubblica nei confronti dei comportamenti delle aziende, ma è stato anche indotto dagli scandali finanziari, come quelli di Enron e Parmalat.

Essi, infatti, non solo hanno danneggiato le economie e gli shareholder, ma hanno provocato anche la sfiducia degli stessi stakeholder e, inevitabilmente, peggiorato la reputazione delle aziende. Una serie di conseguenze comuni all'Europa e all'America è derivata da questi tragici eventi.

La più importante è probabilmente la riflessione sulle modalità attraverso le quali la corporate governance può influenzare, negativamente o positivamente, la performance sociale delle aziende. Ma la riflessione si è estesa anche ad altre questioni, come il ruolo degli advisor, quello delle pubbliche autorità, alle forme di regolazione, all'asimmetria informativa esistente a detrimento degli shareholder e degli stakeholder, alla relazione tra la filantropia e la conformità alle leggi, alle regole, agli standard e così via.

Alla luce di tutta questa serie di considerazioni, e soprattutto alla luce delle disastrose conseguenze di questi scandali, la discussione fatta in questa sede non potrà che accrescere le reciproche conoscenze su ciò che si sta facendo in Europa e negli Stati Uniti.

Non si può parlare di cittadinanza d'impresa senza soffermarsi sul contesto sociale nel quale questo concetto sembra essere nato e che per sua natura costituisce un paradosso. Alla luce degli ultimi scandali finanziari, mi riferisco in particolare a quelli macroscopici di Enron e di Parmalat, si è sempre più radicata la convinzione, presso molte categorie di studiosi del fenomeno, che la responsabilità sociale d'impresa altro non sia se non uno sforzo compiuto dalle imprese per controbilanciare le critiche mosse loro dalla società riguardo alle loro strategie nascoste (success under-strategies).

Negli Stati Uniti le attività di responsabilità sociale d'impresa sono connesse al concetto di "restituzione": le aziende, cioè, si impegnano a "restituire" alle comunità locali i benefici che ne hanno ricevuto, attraverso istituzioni di beneficenza, il sostegno a ONG locali, attraverso insomma attività filantropiche volte a costruire un'immagine migliore delle aziende.

Questa è un'interpretazione e non costituisce la vera responsabilità sociale d'impresa. C'è un lato oscuro, intrinsecamente legato al successo delle grandi aziende: i semi della loro crescita economica sembrano dare frutti che si traducono in impatti socialmente negativi. Tanto più grandi sono i risultati di un'azienda dal punto di vista finanziario e strategico, tanto più i cittadini si sentono scoraggiati e preoccupati rispetto ad alcune questioni, come la qualità della propria vita, la sostenibilità ecologica del pianeta e il crescere di problemi come il materialismo e il consumismo.

Valori, questi, fortemente compromessi dall'impatto del successo aziendale. Ciò che appare come un paradosso è che proprio queste multinazionali, che più sembrano preoccupare il cittadino, sono quelle che per prime hanno intrapreso la strada della responsabilità sociale d'impresa.

Se a queste considerazioni aggiungiamo il dato di fatto che 51 delle 100 maggiori economie del mondo non sono costituite da Stati nazionali, ma da aziende private, e che quindi viviamo in un contesto di "strapotere economico", penso che sia più che legittimo chiedersi quanto grande debba essere il potere di controllo sulle aziende e che ruolo può giocare la responsabilità sociale d'impresa.

d. La crisi dei processi di democratizzazione e della cittadinanza.

Apparentemente, negli Stati Uniti, dopo il caso Enron, la questione sembrava aver preso una piega diversa: il crack finanziario di questa azienda non solo ha provocato la sfiducia dei cittadini, ma anche quella del "cuore" del mercato: gli investitori.

La stessa amministrazione Bush, largamente dominata dal sistema finanziario, non ha potuto trascurare questa crisi. Conseguenza è stata il varo del Sarbanes-Oxley Act, una legge di regolamentazione che per la prima volta è sembrata essere un passo indietro per le imprese e si è tradotta in cambiamenti realmente importanti, sia nell'ambito strutturale all'interno del quale operavano le società finanziarie che nella più ampia percezione da parte della comunità. Ma ora, solo due o tre anni dopo, l'America

dimostra di avere una memoria molto corta. Il nuovo capo della Security and Exchanges Commission degli Stati Uniti, che regola i rapporti tra le corporazioni, ha infatti iniziato a ritrattare.

Il Sarbanes-Oxley Act viene ora definito come un impedimento per le corporation e l'impatto sociale della negligenza delle imprese, così come la questione della trasparenza finanziaria, vengono riconsiderati: le società dichiarano, infatti, di voler essere libere da regolamentazioni e responsabilità.

Nel nostro Paese c'è una enorme difficoltà nel separare il momento del "fare impresa" dal momento della "restituzione", perché quest'ultimo aspetto, almeno in Italia, è più legato alla cultura cattolica, che al massimo può portare alla responsabilità sociale "silenziosa" delle piccole e medie imprese (secondo il motto evangelico: "non sappia la mano destra ciò che fa la sinistra"), piuttosto che a un approccio sistemico e strutturato all'interno dell'impresa: si pensa, cioè, prima a ottenere dal lavoro il massimo profitto e poi a mettere a posto i conti con la società.

In conclusione, si può affermare che non vi è ancora in Europa una differenziazione rispetto agli Stati Uniti nell'assimilazione delle pratiche di responsabilità sociale d'impresa, sebbene il terreno in questo senso sia fertile. Indubbiamente negli ultimi anni si è registrata una crescita molto forte dell'utilizzo di diversi strumenti di responsabilità sociale dell'impresa nelle varie realtà aziendali.

Essi tuttavia appaiono ancora slegati fra loro. Non è ancora sufficientemente diffuso un quadro di policy che presenti tutti quegli ingredienti di cui parlavo in precedenza e che quindi unisca alla consapevolezza dei vertici dell'azienda una politica strutturata, in cui la responsabilità sociale viene ad essere integrata nelle strategie d'impresa complessivamente intese.

9. I costi per la società. Prevenzione, repressione, astensione.

Quali sono i costi sociali della criminalità economica? Di sicuro elevatissimi, assai superiori a quelli della delinquenza comune.

Nel 1979 economisti e criminologi di 19 stati membri del Consiglio d'Europa, si riunirono a Strasburgo per discutere gli aspetti criminologici del delitto economico, ed arrivarono ad ipotizzare che il 75% del costo totale del crimine, incide in ogni singolo stato.

Dagli studi, analisi, indagini statistiche, le massime autorità internazionali e dei singoli stati, hanno formalmente riconosciuto l'estrema gravità, attuale, della criminalità economica e dei fenomeni ad essa collegati. Da qui si arriva alle diverse convenzioni stipulate, proprio per l'analisi della criminalità e come poterla circoscrivere, attraverso le convenzioni europee, sulla lotta alla corruzione, stipulate a Bruxelles e a Parigi nel 1997, e la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale.

C'è da ricordare anche che, come devono avere delle qualità coloro che portano a termine i reati economici, anche coloro che sono preposti a combatterli, devono possedere gli stessi requisiti per essere all'altezza di un simile impegno.

Un caso mediamente complicato, di White Collar Crime, può mettere a dura prova le capacità di un ufficio giudiziario di dimensioni normali, che dovrà istruire fascicoli di migliaia di pagine, ascoltare

numerosi testimoni, confrontarsi con altri avvocati.

Se si pensa ad esempio alle inchieste di Mani Pulite, ebbero un impatto drammatico su molte procure della repubblica, che ne furono quasi assorbite per mesi se non addirittura per anni.

Riferendoci ora alla punibilità, un punto critico è quello della difficoltà di applicazione degli strumenti penali in campi come quello dei reati societari, dove è difficile provare singole responsabilità individuali, tenuto conto che soltanto una persona fisica e non anche quella giuridica, può risultare perseguibile penalmente.

29

Un primo passo molto importante quindi, nella direzione della punibilità, anche della persona giuridica, è stato compiuto con il decreto legislativo n. 231 del Giugno 2001, emanato osservando gli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica di una serie di convenzioni internazionali comunitarie, volte alla tutela degli interessi economici e finanziari, che già da tempo avevano trovato attuazione negli ordinamenti della maggior parte degli stati firmatari.

Con questo decreto si è voluto introdurre una responsabilità amministrativa per reato da parte delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni con personalità giuridica.

Entrando nel dettaglio, si evince quindi che ad oggi, coloro che commettano illeciti, nel caso vengano chiamati a rispondere in giudizio, sono passibili di pesanti sanzioni pecuniarie e di eventuali sanzioni interdittive, che possono giungere fino all'esclusione definitiva dall'esercizio delle attività.

Penalizzare le condotte illecite attraverso l'intervento legislativo, non è di per se sufficiente a garantire al vigilanza della polizia e la stessa qualità e adeguatezza dell'intervento giudiziario, a realizzare un intervento legale efficace.

Per convincerci di questo basti pensare che, nonostante l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, e pur restando ferme le leggi, nella nostra storia recente la giustizia penale, in certi momenti, si è dimostrata attiva nel perseguire comportamenti prima di tutto questo, tollerati.

È evidente che la prassi giudiziaria è molto influenzata da fattori extragiuridici e anche dal clima del momento. È sicuramente fuori dubbio, la necessità di un'azione di polizia economica, intesa sia come vigilanza sia come governabilità delle attività.

Gli Stati Uniti, che dovettero per primi affrontare il problema del potere dei gruppi finanziari e industriali, costituirono sin dalla fine del XIX secolo, degli organismi federali di controllo sulle attività economiche, arrivando così a risultati di sicuro importanti.

Il primo organo di controllo istituito dagli Stati Uniti nasce nel 1898 attraverso la commissione interstatale per il commercio, e diverse agenzie federali. In Italia, gli organismi che assumono maggiore rilievo nella vigilanza sulle attività finanziarie sono, la Commissione nazionale Società e Borsa e la Banca d'Italia, entrambi enti di diritto pubblico.

Rieducare i colletti bianchi? Un aspetto particolare nella repressione della delinquenza economica, riguarda il problema del trattamento dei suoi protagonisti, intesi come persone fisiche.

Il nostro sistema penale è ispirato all'art. 27 della Carta Costituzionale per il quale "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Tale principio è anche ripreso nella disciplina sull'ordinamento penitenziario, ed in effetti questi dovrebbero essere gli elementi importanti per la rieducazione del condannato, cui dovrebbero essere resi disponibili strumenti e risorse per raggiungere quel traguardo.

Negli anni di Mani Pulite, ci fu una percentuale di persone che hanno fatto ingresso nelle carceri sollevando questioni delicate e nuove, come le questioni che trattano i diritti primari come quello della libertà personale. In questo senso si è posto il problema se avesse senso allestire un percorso di rieducazione e recupero sociale, per individui facoltosi o addirittura ricchissimi, di elevata intelligenza. Si è quindi sostenuto che i mezzi di recupero usati nei casi di rei imputati a crimini di diversa natura, per i colletti bianchi finivano per essere mezzi per eludere la pena. Sarebbe invece più importante responsabilizzare i colletti bianchi, sui percorsi da seguire per evitare l'illecito in cui possano incorrere e a riconoscere le colpe che sono sempre pronti a rimuovere.

Dall'analisi della criminalità dei colletti bianchi, emerge la difficoltà ad arginare questi comportamenti delittuosi con adeguati strumenti di controllo sociale e giudiziario.

Le difficoltà consistono nell'individuazione degli illeciti, nella repressione e prevenzione.

A differenza dei reati comuni, nel white collar crime, non vi è denuncia all'autorità giudiziaria, proprio per la posizione che riveste la persona autrice del crimine.

Questa esiguità di denuncia, porta al risultato che la maggior parte dei reati societari resta impunito.

Le cause che ostacolano l'individuazione dell'illecito, sono numerose e gravi e si trovano sia nella fase investigativa che giudiziaria.

Nella prima fase, perché ci sono ostacoli di ordine tecnico, dovuti alla mancanza di competenze in ambito finanziario e societario.

Nella fase giudiziaria, le difficoltà sono legate alla differenza tra il carattere nazionale del diritto penale, e quella internazionale.

Un ulteriore problema nel portare alla luce tali reati, è dato anche dalle difficoltà probatorie in giudizio, cioè la difficoltà a fornire valide prove per la sussistenza di questi reati economici.

La dottrina, ha fatto notare, come non sia possibile combattere la criminalità negli affari con una politica legislativa e nemmeno giudiziaria, perché si colpirebbero le classi inferiori a scapito delle dominanti.

Ma lo stato è criminogeno? In ultima istanza va richiamata l'importanza del ruolo svolto dalle istituzioni.

Paradossalmente lo Stato stesso, con la politica legislativa, rischia di creare situazioni criminogene, portando ad un clima di assoluto disagio.

Di questo tema ne ha parlato nel 1997 Tremonti, in un saggio dal titolo provocatorio: Lo Stato Criminogeno. La tesi sostenuta nel libro era che lo stato contemporaneo, si sarebbe trasformato in una sorta di apparato produttore di una massa di leggi e regolamenti tali, da rendere infinite le occasioni di violazione delle stesse normative, in una situazione di incertezza.

RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

Troppe leggi, al più incomprensibili, molte evasioni fiscali e poca vittoria della amministrazione giudiziaria. Troppo spesso i pubblici poteri non hanno assolto il ruolo di garanzia e vigilanza, nel tutelare gli interessi degli imprenditori onesti.

La soluzione migliore sarebbe quella di sottolineare l'importanza di incentivi e iniziative che rendano il comportamento corretto e lodevole, ma che traspaia che questo comportamento sia conveniente per l'imprenditore che decida di adottarlo.

31

Bibliografia

Baccaro L., Appunti di Criminologia del lavoro, materiale non pubblicato, 2010

Bertelli B., Devianza e vittimizzazione, 2002

Martucci P., La criminalità economica. Una guida per capire, Laterza, 2006

Mirabella C., Appunti. La criminalità dei colletti bianchi.

Sutherland E., Il crimine dei colletti bianchi, Giuffrè 1987

Wikipedia

www.laltrodiritto.it

Enron e Parmalat. Due Paesi, due misure.

Amato G., in 29/11/2005 L'Unità

Questo testo è la conclusione del libro *Enron e Parmalat, due sistemipaese a confronto*, a cura di Elena Paciotti e Giovanni Salvi (Manni editori), 2005

Gli scandali quando accadono, non accadono mai all'improvviso. Quello che colpisce maggiormente è proprio questo, e cioè che i tanti che in qualche modo se ne dovevano accorgere non se ne siano accorti. Qui c'è una anomalia, sulla quale si può e si deve lavorare. E a tale riguardo sono proprio gli Stati Uniti a dover essere additati come esempio positivo e noi italiani, invece, come quello negativo.

Con tutte le differenze, i due casi Enron e Parmalat si somigliano per i vizi che hanno fatto emergere e per le diagnosi che hanno provocato. Cessano di somigliarsi per la prontezza delle terapie con cui si è reagito.

Le autorità di vigilanza giocano in casi del genere la partita della loro vita, perché esse esprimono un modulo di intervento regolatorio e di vigilanza profondamente diverso sia da quello dell'amministrazione che da quello della giurisdizione: o riescono a diventare credibili nell'occupare lo spazio che loro compete oppure si torna a «scaricare» sulla giurisdizione più di quanto riesca a fare, non perché non abbia le attitudini per occuparsi con cognizione di singoli casi, ma perché si trova, appunto, sommersa. Possiamo lavorare sui tempi della giustizia e cercare di fare a tal fine tutto il possibile, ma se ogni disfunzione di un processo di mercato deve trasformarsi in giudizio, questo diventa il «giudizio universale» in senso tecnico, perché si deve occupare del mondo intero; e non è attrezzato per farlo. Il sistema funziona se la giurisdizione è l'ultima istanza, nel senso che deve essere sempre possibile rivolgersi ad essa (in uno Stato di diritto, se ci sono di mezzo i diritti e interessi legittimi, il giudice deve sempre poter avere l'ultima parola), ma non nel senso che in ogni caso e in concreto deve esserci sempre una sua pronuncia, specie se questa è, insieme, la prima e anche l'ultima.

Se è questo invece ciò che accade, ed è accaduto da noi in diverse vicende, ciò vuol dire che in tali vicende vi sono state delle disfunzioni in fasi precedenti all'intervento, divenuto necessario, del giudice. Avevo cercato a suo tempo di ricostruire e reinterpretare tutta la storia di Tangentopoli in chiave di riforma che riguardasse in primo luogo i controlli interni, giacché mi sembrava che fossero stati questi ad aver fallito, se tutta quella montagna di denunce finivano dritte sull'autorità giudiziaria, pur riguardando fatti frequentemente accaduti all'interno di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici. È in situazioni del genere, e mi riporto alle vicende di oggi, che l'autorità giudiziaria si trova a fare il lavoro che spetterebbe all'auditing interno, al collegio dei sindaci, a quello dei revisori, alla Guardia di Finanza e alle istituzioni di vigilanza esterna. E se finisce per farlo, ci ritroviamo con giudici super esperti di bilanci, i quali, quando fecero il concorso in Magistratura, non sapevano che la loro vocazione letteraria sarebbe diventata quella di leggere appunto i bilanci. E se è vero che è più che positivo avere in Magistratura degli esperti in bilancio, non possiamo contare su di loro per la lettura dei bilanci di tutte le società (anche se ci fu chi anni addietro arrivò a leggere bilanci di società per le quali non c'erano grane, andandoli a ricercare per intervenuta deformazione professionale).

La vera domanda da porsi - e qui dobbiamo essere spietati - è dunque la seguente: quanto hanno funzionato i filtri intermedi, in ciascun caso e in ciascuna situazione? Gli americani hanno rapidamente identificato i punti deboli, anche perché da tempo la Sec aveva segnalato la necessità di intervenire su di essi ed era stato il Congresso a rimanere inerte. Le lobbies, e in primo luogo le società di revisione, avevano infatti ottenuto che nel Congresso venissero bloccate iniziative legislative, con le quali si era cercato di porre rimedio al vistoso conflitto di interessi in cui si erano avvolte tali società. Istituzionalmente finalizzate al controllo dei bilanci e all'attestazione, agli occhi del mercato, delle loro risultanze, esse avevano finito per accettare compiti di consulenza dalle stesse società sulle quali già facevano il lavoro di revisione contabile. E il lavoro di consulenza si era rivelato ben presto il più remunerativo. Sebbene ciò fosse già diventato evidente, così come evidente era diventato il rischio che la revisione fosse sempre più benevola proprio in ragione della comunanza di interessi con il management delle società revisionate, nulla era stato fatto dall'organismo di controllo delle società di revisione, che era - guarda caso - un organismo di autogoverno professionale.

Se si pensa all'enorme valore che negli Stati Uniti ha la reputazione, la cosa che colpisce di più, nella descritta vicenda statunitense, è il fatto che gli auditors la mettessero interamente in gioco, pur di ricavare il maggior numero possibile di dollari dalle società cui facevano da revisori e da consulenti. Evidentemente, lo «short termismo», che è la diffusa malattia dei mercati finanziari, aveva finito per colpire anche loro e per renderli ciechi davanti ai danni a medio termine che così si stavano preparando. Quando lo scandalo è esploso, non è stato difficile unire, a un rafforzamento delle norme sulla formazione dei bilanci e di quelle che colpiscono il falso, la separazione di revisione e consulenza. E si è fatto di più, un di più che va segnalato a un Paese come il nostro, che ha tanta difficoltà a riformare gli ordini professionali. Si è sottratto il potere disciplinare interno all'organismo quasi pubblico che risponde alla Sec. E tutto questo si è riusciti a farlo in pochissimi mesi.

Noi non ci siamo riusciti. Eppure era evidente che tutta la filiera dei soggetti esterni - dalle società di revisione alle istituzioni finanziarie di collocamento, da Banca d'Italia alla Consob - era carica di punti interrogativi. E lo era davanti a un basilare punto interrogativo: perché una società apparentemente carica di liquidità come Parmalat stava diventando una emittente di obbligazioni a getto continuo? Che ragione aveva di indebitarsi così tanto? Nessuno aveva letto il teorema Modigliani-Miller, secondo cui il valore dell'impresa è inversamente proporzionale all'accumularsi del debito futuro? Capisco il disinteresse dell'auditing interno, che scoprimmo essere affidato allo stesso direttore finanziario della società (straordinario esempio di conflitto di interessi!). E mi rendo conto che nulla di più ci si poteva aspettare da una revisione esterna affidata a una persona che era rimasta la medesima per anni, cambiando casacca e passando dall'una all'altra delle società che si erano susseguite nell'assumere la funzione (dando luogo così a una elusione della norma che noi, ben prima degli americani, avevamo adottato per evitare il cristallizzarsi dei rapporti fra società revisionata e società revisionante). Ma chi aveva collocato quelle obbligazioni, sprovviste di rating, lo aveva segnalato ai risparmiatori attraverso un tasso di interesse che segnalasse il maggior rischio? Non fu così. E Consob? Consob restò prigioniera dell'indole puramente cartolare dei suoi controlli, scrupolosi, ma limitati alle informazioni desumibili dai documenti della società e dei suoi revisori; del che forse fu prigioniera anche Banca

d'Italia, che così diaframmata non era in condizione di percepire e di segnalare alcun rischio. E la partita si chiuse sino a che non esplose, inesorabilmente e tutta insieme, davanti all'autorità giudiziaria.

Si doveva aprire a quel punto la partita dei rimedi e su di essi per la verità si cominciò a lavorare; salvo poi a fermarsi nel pantano di cui oggi si è cercato qui di capire le ragioni. Forse ha ragione Alfiero Grandi, quando sottolinea le oscillazioni della maggioranza in Parlamento davanti alla necessità di recuperare una trattazione più rigorosa del falso in bilancio, prima convenendo e poi tornando sui suoi passi. Forse è vero che, quando poi è stata messa in gioco la Banca d'Italia, ci si è trasversalmente divisi fra critici della medesima e suoi difensori a oltranza, in una contrapposizione che ha logorato tempo ed energie. Il risultato, desolante, è che siamo, di fatto, al punto di partenza.

È una lezione amara, dalla quale dovremmo uscire cercando almeno di riassetare le nostre priorità e di lavorare in funzione di esse, anziché cadere nella trappola delle contrapposizioni su altri bersagli. Certo è che, ancora una volta, ci ritroviamo nel circolo vizioso da cui dovremmo uscire. È chiaro a tutti che solo rimettendo in piedi verifiche e controlli che devono fungere da setaccio necessario ed essenziale delle disfunzioni potenzialmente affidate all'esame di ultima istanza dell'autorità giudiziaria, si può evitare di scaricare interamente su di essa la soluzione di ogni e qualsivoglia patologia. Ma è altrettanto chiaro che questo, invece, sta ancora accadendo ed è destinato ad accadere ancora. Con alcuni amici magistrati stiamo lavorando per migliorare i tempi della giustizia. E stiamo anche identificando soluzioni assennate ed efficienti. Ma rischiamo di ritrovarci con il classico pentolino in mano a togliere l'acqua che entra da una falla sempre più larga. È la falla che va chiusa. E senza regolatori efficienti, il mercato economico e finanziario può produrre da solo una falla superiore a ogni sforzo.

Criminalità: colletti bianchi e delinquenza di strada

Noam Chomsky

Brano tratto da *Il Bene Comune*, Edizioni Piemme. 2007

35

Domanda.- I media prestano molta attenzione alla criminalità nelle strade che secondo una valutazione dell'FBI viene a costare circa 4 milioni di dollari all'anno. Il «Multinational Monitor» stima che i reati commessi dai “colletti bianchi” [...] costino circa 200 milioni di dollari all'anno. Questi vengono generalmente ignorati.

Chomsky:

Sebbene il tasso di criminalità negli Stati Uniti sia alto per gli standard delle società comparate, c'è solo un settore dove raggiunge livelli realmente vertiginosi: gli omicidi commessi con armi da fuoco. Ma ciò è dovuto alla cultura delle armi. Il tasso di criminalità nel suo complesso è rimasto stabile per lungo tempo. Tant'è vero che recentemente è diminuito.

Gli Stati Uniti sono una delle poche società, forse l'unica, dove la criminalità è considerata una questione politica; nella maggior parte del mondo viene vista come un problema sociale. I politici non devono scontrarsi durante le campagne elettorali su chi si dimostra più intransigente verso la delinquenza, in realtà essi cercano semplicemente di capire come affrontarla.

Perché la criminalità qui da noi è al centro di tutta questa attenzione? Io penso che ciò riguardi maggiormente il controllo sociale piuttosto che il crimine in se stesso. È in atto un tentativo molto forte per trasformare la società statunitense in qualcosa di molto simile a una società del Terzo Mondo, dove un piccolo gruppo di persone possiede un'enorme ricchezza e gran parte delle altre vive nella precarietà. (ad es. perché i loro posti di lavoro possono essere trasferiti in Messico, o in qualche altro luogo dove i datori di lavoro non devono preoccuparsi di indennità, sindacati o cose simili.)

Una volta che questi lavoratori diventano inutili, che cosa fai di loro? Prima di tutto devi fare in modo che non si accorgano che la società è ingiusta e cerchino di cambiarla, e il miglior modo per distrarre la loro attenzione è spingerli ad avere paura e a odiarsi gli uni con gli altri. Ogni società coercitiva fa propria immediatamente questa idea, che ha due ulteriori vantaggi: riduce il numero di gente superflua (con la violenza) e fornisce luoghi dove sistemare i sopravvissuti (le prigioni).

La guerra alla droga, del tutto ipocrita, fu intrapresa in un periodo in cui tutti sapevano che l'uso di ogni droga, perfino il caffè, stava calando fra la popolazione bianca istruita, e rimaneva a un livello piuttosto stabile fra i neri. Per la polizia era ovviamente molto più facile procedere a un arresto nelle strade di un ghetto nero che in un sobborgo abitato da bianchi. Al momento, una percentuale molto alta delle carcerazioni è collegata alla droga e prende di mira i pesci piccoli, quelli che vengono presi a spacciare.

I pezzi grossi sono in gran parte ignorati. [...] fra il 1993 e il 1995 circa un quarto degli investimenti esteri nell'emisfero occidentale avveniva alle Bermuda. [...] un altro 15% a Panama, nei Caraibi Britannici e in altri paradisi fiscali. Ora, queste società non stanno costruendo impianti produttivi alle Bermuda. L'interpretazione più benevola che possiamo dare è che si tratti di qualche forma di evasione

fiscale. Molto probabilmente si tratta di narcocapitali. L'OECD (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici) calcola che più della metà di tutto il narcodenaro - qualcosa come 250 miliardi di dollari - transiti ogni anno attraverso le banche degli Stati Uniti. Ma per quanto mi è dato di sapere, nessuno indaga su questo denaro sporco. È noto inoltre da anni che gli industriali americani hanno inviato in America Latina una quantità di sostanze chimiche che possono servire nella raffinazione della droga, di gran lunga superiore a quella che si può ragionevolmente pensare venga impiegata in attività legali.

Questo ha condotto occasionalmente a dei provvedimenti legislativi da parte del Presidente che hanno imposto agli industriali di controllare quali prodotti vengono venduti e a chi, ma non ho visto alcun procedimento giudiziario in proposito.

La criminalità economica non viene ignorato solo nel campo della droga. Prendiamo quel che è accaduto con il crac delle Saving & Loans. Solo una piccola parte di esso fu perseguito come un reato penale; la maggior parte delle perdite fu recuperato dalle tasche dei contribuenti tramite salvataggi finanziari. La cosa vi sorprende?

E perché mai i ricchi e i potenti dovrebbero permettere di farsi perseguire a termini di legge?

Globalizzazione e criminalità economica: la tutela penale di fronte al problema della trasparenza dei mercati sul piano internazionale (Testo provvisorio)

Grasso Giovanni

in.pinter.csm.it/incontri/vis_relaz_inc.php?&ri=MTI3MjQ%3D

37

Sommario: 1. Considerazioni introduttive. Globalizzazione e criminalità; le forme della criminalità transnazionale. 2. La dimensione internazionale della criminalità organizzata; i rapporti con la criminalità d'impresa. 3. Le previsioni normative nell'ambito dell'Unione Europea nel quadro della creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. 4. Gli strumenti di contrasto nei confronti della criminalità organizzata transnazionale. La Convenzione di Palermo. 5. La corruzione internazionale. 6. La Convenzione dell'Unione Europea sulla corruzione dei funzionari delle Comunità e di altri Stati membri. 7. La Convenzione OCSE. 8. La Convenzione elaborata in seno alle Nazioni Unite. 9. La normativa di attuazione delle Convenzioni internazionali sulla corruzione. 10. Lo scandalo del Lesotho Highland Water Project. 11. Considerazioni conclusive.

1. Una riflessione sugli effetti della globalizzazione sul diritto penale sulla politica criminale non può prescindere da un tentativo di definizione di tale concetto. Sotto questo profilo un dato su cui sembra emergere un consenso assai ampio è che con il termine globalizzazione si intende denotare il processo sociale – fortemente influenzato dallo sviluppo tecnologico, dalla crescente rapidità dei trasporti e dalla rivoluzione informatica – “che ha dato vita a una vera e propria rete mondiale di connessioni spaziali e di interdipendenze funzionali” (1).

Come ha notato Stiglitz, ciò che ha favorito il processo di integrazione globale è l'imponente riduzione dei tempi e dei costi dei trasporti e delle comunicazioni e l'abbattimento delle barriere artificiali della circolazione internazionale dei beni, dei servizi, dei capitali, delle conoscenze e, sia pure con forti ostacoli, delle persone e della manodopera (2). Un dato molto spesso sottolineato – anche se su di esso non si riscontra unanimità di consensi – e che si assiste anche ad una progressiva erosione della sovranità degli Stati nazionali, o almeno ad una sua forte attenuazione. Ne consegue il trasferimento di una larga porzione di potere decisionale, non solo in materia economica e finanziaria, alle forze del mercato globale e ai maggiori protagonisti dell'economia mondiale, a cominciare dalle più potenti corporations economiche finanziarie (3). Emerge così un primo dato che accompagna questo processo di globalizzazione: la carenza di regole e, nello stesso tempo, la loro necessità. Flick sottolinea proprio la obsolescenza delle regole tradizionali, legate alla sovranità degli Stati, e la “fragilità” delle istituzioni internazionali che dovrebbero elaborarne di nuove (4).

1.1 A questa osservazione sulle regole si collega immediatamente il tema relativo agli effetti della globalizzazione sulla criminalità. Sotto questo profilo un primo dato appare sicuro: la globalizzazione dei mercati e dell'economia ha sicuramente una incidenza fortemente “positiva” sull'emergere e sul crescere di certe forme di criminalità che possiamo chiamare “transnazionali”. Vengono in considerazione a questo riguardo fenomeni quali la interdipendenza dei mercati finanziari, le nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione (che certamente non conoscono le frontiere), la

dematerializzazione del trasferimento dei capitali, l'abbattimento progressivo delle barriere fra Stati al trasferimento di merci, servizi o persone (fino ad arrivare alla totale liberalizzazione in certi ambiti territoriali).

L'emersione della criminalità transnazionale è da collegare così a processi di mutamento sociale politico economico e culturale di più ampia portata che seppure positivi in sé, hanno generato degli effetti che si potrebbero definire perversi (5). Passando ora ad una definizione della nozione di criminalità transnazionale io credo che con questo termine si faccia riferimento a quelle forme di criminalità che, per le dimensioni raggiunte o per le loro caratteristiche strutturali, superano i confini di un singolo Stato. In base alla definizione così formulata è possibile distinguere una criminalità che si può definire transnazionale per le dimensioni raggiunte, in quanto essa supera le frontiere di un singolo Stato, e una criminalità che si può definire transnazionale per la natura degli interessi lesi, che si collegano proprio al processo di globalizzazione al quale si è fatto cenno (6). Si tratta di una distinzione i cui contorni non risultano sempre del tutto chiari, ma che possiede una qualche utilità, perché nel secondo caso (si pensi, ad es., alla corruzione dei funzionari di Stati esteri), si pone talvolta in modo evidente l'esigenza di evitare che si manifestino delle lacune nella repressione. Per qualche autore la definizione di criminalità transnazionale si dovrebbe arricchire di un ulteriore elemento: occorrerebbe anche che tali comportamenti vengano "altresì qualificati come "criminali" alla stregua di regole giuridiche condivise da una pluralità di ordinamenti ed in conformità con indicazioni di organismi sovranazionali" (7). Si tratta di un elemento ulteriore che non mi sembra necessario per una corretta definizione delle nozioni di criminalità transnazionale. In realtà l'emergere di una "risposta condivisa" necessita sempre di una previa elaborazione a livello internazionale che segue sempre all'acquisizione della consapevolezza che una certa forma di criminalità può essere ritenuta "transnazionale". Si tratta quindi di un effetto, più che di un requisito del carattere transnazionale di una certa forma di criminalità.

Nel prosieguo della presente relazione con riguardo alla criminalità transnazionale per dimensioni, analizzeremo le forme più moderne di criminalità organizzata; non considereremo invece le forme di terrorismo internazionale nonostante la loro attualità. Con riguardo alla criminalità transnazionale per natura si analizzeranno i nuovi interessi creati dal processo di globalizzazione dell'economia e dei mercati e le nuove forme di aggressione ai beni giuridici tradizionali che si sviluppano grazie a tale processo, dando particolare rilievo alla corruzione internazionale.

Con riguardo allo sviluppo della criminalità organizzata e alle dimensioni da essa raggiunte mi sembra opportuno formulare una premessa di carattere preliminare: le moderne politiche criminali si caratterizzano per una duplice consapevolezza (8). Anzitutto che, come si legge nel Piano di lotta contro la criminalità organizzata adottato dal Consiglio dell'Unione Europea "il comportamento criminale non è più dominio del singolo, bensì anche di organizzazioni" (9). La crescita quantitativa e qualitativa delle associazioni criminali è il riflesso della trasformazione strutturale che caratterizza tutta la vita economica moderna. Il futuro che ci attende è nel senso di una evoluzione verso forme sempre più complesse ed articolate di criminalità di questo tipo. Ciò spiega l'adozione di sempre nuove regolamentazioni contro la criminalità organizzata non solo, nell'ambito italiano, in relazione a forme in qualche modo peculiari, ma in ambiti più vasti. In secondo luogo, è diffusa la consapevolezza che la parola d'ordine della moderna criminalità organizzata è la internazionalizzazione (10). Simmetricamente "internazionalizzazione" deve essere la parola d'ordine di una risposta globale alle moderne forme di criminalità. Così, solo per citare un esempio, la prima delle quaranta raccomandazioni del G8 del 12

aprile 1996 prevede che: “è opportuno che gli Stati membri procedano ad una revisione delle rispettive legislazioni... al fine di assicurare che i problemi specifici creati dalla criminalità organizzata transnazionale vengano affrontati in maniera efficace”. Rileva a questo riguardo A. Bernardi che emerge “la presa di coscienza che la globalizzazione economica e le manifestazioni criminali ad essa connesse non possono essere efficacemente affrontate con i soli strumenti offerti dal diritto interno, ma rendono indispensabile forme intensificate di “dialogo” tra i diversi sistemi penali nazionali, e addirittura stimolano la reciproca integrazione di questi ultimi” (11).

Ho avuto in altre occasioni l'opportunità di sottolineare due caratteristiche della moderna criminalità organizzata che vengono a questo riguardo in considerazione, richiedendo un approfondimento delle risposte repressive (12).

In primo luogo la nuova criminalità si muove per il perseguimento di profitti illeciti di carattere economico e finanziario; gli ingiusti profitti così conseguiti vengono riciclati nel circuito economico legale (stravolgendo le leggi della concorrenza e del mercato); le organizzazioni criminali acquisiscono così una straordinaria capacità di condizionare i centri decisionali, economici e politici.

Il secondo profilo da considerare è che la nuova criminalità si avvale regolarmente dello schema della persona giuridica sia direttamente per il compimento di reati (ed abbiamo così il fenomeno dell'impresa illecita), sia indirettamente per la riconversione in attività lecite degli ingenti profitti conseguiti. Proprio queste ulteriori considerazioni devono farci riflettere sulle connessioni che oggi esistono tra criminalità organizzata e criminalità economica.

Carlo Enrico Paliero si è interrogato se davvero i due paradigmi, della criminalità organizzata e della criminalità d'impresa, quale species del genus “criminalità economica”, all'apparenza in tensione dialettica, siano davvero paradigmi criminologici antitetici, appartenenti a “mondi” separati e senza possibilità di reciproca comunicazione e ha risposto che la distanza tradizionalmente avvertita tra queste due realtà del tessuto sociale si è andata sempre più assottigliando, dando vita ad un processo di progressiva omologazione fra le due tipologie, processo che ha trovato i suoi importanti snodi di raccordo nel tipo d'autore, nei beni giuridici tutelati, nella tipologia delle condotte punibili (13).

Un dato appare comunque a mio giudizio sicuro: la criminalità organizzata assume sempre più le sembianze di una criminalità d'impresa (per gli strumenti impiegati e le finalità perseguite) mentre la criminalità d'impresa assume spesso forme assai complesse ed articolate. Si è anzi rilevato che proprio la globalizzazione offre ad attori leciti ambiti di investimenti privi di regole e la possibilità di operare così in territori privilegiati (14).

2.1 E' evidente che di fronte ad una criminalità organizzata che è ormai globalizzata la risposta deve essere necessariamente globale; in particolare bisogna superare i tradizionali limiti della cooperazione giudiziaria, limiti che sono certo acuiti dalla differenze normative esistenti tra i diversi Paesi. Ha scritto in proposito Roxin che le diversità di normative e di intensità nella repressione penale nei singoli Stati creano per tali reati delle oasi di impunità che possono rendere difficile o impossibile una lotta contro tali reati (15). A questo riguardo, vengono in considerazione differenze che riguardano la struttura di alcune fattispecie, differenze che concernono i livelli sanzionatori, ma anche differenze che investono taluni istituti di parte generale che si riflettono sull'attività di repressione; si pensi alla questione relativa alla responsabilità da reato delle persone giuridiche : è evidente che nei paesi che non conoscono una

responsabilità da reato delle persone giuridiche la lotta contro le più moderne forme di criminalità viene sicuramente resa più difficoltosa; d'altro canto queste differenze hanno degli evidenti riflessi sulla cooperazione giudiziaria, perché le forme più significative di cooperazione, quali l'extradizione, l'esecuzione delle sentenze penali straniere ed alcune forme di assistenza (per esempio sequestri e perquisizioni) richiedono il requisito della doppia incriminabilità che può essere posto in discussione in caso di divergenza normativa tra i paesi interessati alla cooperazione.

È quindi soprattutto l'esigenza di un miglioramento della cooperazione giudiziaria internazionale quello che induce a richiedere un intervento a livello convenzionale, come si legge esplicitamente nell'articolo 1 della Convenzione di Palermo. Non si può trascurare, peraltro, l'obiettivo di evitare che si creino delle oasi di impunità, dei veri e propri paradisi criminali, che possono diventare luogo di elezione privilegiato della criminalità transnazionale favorendo così dei fenomeni di forum shopping; sotto questo profilo emerge un'esigenza di armonizzazione e di coordinamento della risposta punitiva.

Su questo piano si delinea una chiara differenza tra l'intervento della Comunità internazionale, relativo alla criminalità transnazionale (cioè le forme di criminalità che per le dimensioni concretamente raggiunte o le caratteristiche strutturali superano i confini di un singolo Paese), e l'intervento che riguarda la criminalità propriamente internazionale, cioè lesiva di beni propri della comunità internazionale (crimini contro l'umanità, genocidio, crimini di guerra) (16). In quest'ultimo caso, anche se facendo uso dello strumento convenzionale, la comunità internazionale mira alla creazione di un vero e proprio sistema penale le cui fattispecie sono per lo più frutto di una cristallizzazione del diritto internazionale di carattere consuetudinario (17).

Con riguardo alla criminalità transnazionale l'obiettivo perseguito è fondamentalmente (e più semplicemente) un miglioramento della cooperazione giudiziaria, che necessariamente richiede un certo livello di armonizzazione (o almeno di coordinamento) delle legislazioni nazionali. Risulta invece difficilmente immaginabile, nello stadio attuale di sviluppo del diritto penale internazionale, una vera e propria unificazione normativa su scala globale della normativa di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale per le evidenti connessioni esistenti tra diritto penale e valori che non rendono possibile ancora una completa omogeneizzazione normativa, che risulta invece possibile in ambiti territoriali più limitati.

3. A quest'ultima osservazione si collega una considerazione di carattere più generale: esiste una pluralità di ambiti di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, nei quali possono emergere forme normative diverse. A questo riguardo assume un particolare rilievo l'ambito territoriale costituito dall'Unione Europea, per le ragioni che qui si indicheranno brevemente.

L'articolo 2 del TUE (che si collega alla nuova versione del Titolo VI) dà all'Unione un nuovo obiettivo: la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Ha osservato al riguardo Labayle che si dà così impulso ad un movimento di integrazione e di armonizzazione che sarà impossibile arrestare in futuro. (18) L'Unione Europea viene consacrata come una dimensione istituzionale e politica cementata dal rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali dell'individuo e nella quale quelle libertà possono svilupparsi in un quadro di sicurezza elevata e di progressiva integrazione dei sistemi giuridici e giurisdizionali. (19) Si supera così la concezione certamente riduttiva che vedeva gli interventi nel settore penale (armonizzazione e cooperazione giudiziaria di cui al III pilastro) come misure di compensazione delle libertà fondamentali che si erano realizzate (è questa in effetti la logica di Schengen).

Nella nuova prospettiva l'impiego degli strumenti penalistici diventa un momento essenziale, una condicio sine qua non della realizzazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. (20) Il

significato di tale nozione è stato chiarito nel piano d'azione del Consiglio e della Commissione concernente le modalità ottimali di messa in opera delle disposizioni del Trattato di Amsterdam relative allo stabilimento di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. (21) Con il termine spazio di libertà si fa riferimento ad un concetto che va al di là della libertà di circolazione negli Stati membri; si ricomprende anche la libertà di vivere in un ambiente in cui la legge è rispettata; si fa riferimento inoltre al diritto al rispetto della propria vita privata; si fa riferimento a tutto il ventaglio dei diritti fondamentali. Spazio di sicurezza significa “spazio in cui le persone si sentono in sicurezza”.

Con il riferimento allo spazio di giustizia si ha l'ambizione di dare “ai cittadini un senso comune di giustizia in tutta l'UE”. In questa prospettiva, gli interventi di armonizzazione realizzati sulla base di precise disposizioni legislative nell'ambito del III pilastro (in particolare gli artt. 29 e 31) assolvono anche e soprattutto alla funzione di garantire la sicurezza individuale ed il sentimento di giustizia dei cittadini: la creazione di un comune sentimento di giustizia potrebbe risultare compromesso da divergenze profonde nella tutela dei valori comuni. Tali interventi servono anche ad escludere le possibilità di forum shopping suscettibili di realizzazione in relazione a forme di criminalità transnazionale in presenza di notevoli divergenze concernenti la struttura dei reati o il livello delle sanzioni. (22)

Le iniziative di armonizzazione possono infine servire alla protezione di specifici interessi originati dall'intervento comunitario; si pensi alle misure contro lo sfruttamento dell'immigrazione illegale che si collegano sia alla necessaria tutela dei diritti fondamentali (in collegamento con questo comune sentimento di giustizia), sia alla libera circolazione delle persone, garantita nell'intero territorio comunitario. È evidente quindi come nell'ambito dell'Unione Europea possono emergere forme più intense di cooperazione e di armonizzazione ed è possibile immaginare anche forme di vera e propria unificazione normativa in ambiti particolari. Sotto il primo profilo sembra opportuno menzionare la recente sentenza della Corte di Giustizia del 13 settembre 2005 in materia di protezione dell'ambiente. (23) La Corte ha riconosciuto – in materia ambientale, ma con considerazioni di carattere generale – un potere delle istituzioni comunitarie di armonizzare le disposizioni sanzionatorie nazionali quando ciò si riveli “necessario per garantire l'effettività del diritto comunitario”. (24)

Con riguardo agli interessi che nascono dall'esistenza o dall'attività delle Comunità europee (interessi che si potrebbero definire “soprannazionali”) emerge così una possibilità di interventi di armonizzazione in materia penale già nell'ambito del I pilastro. (25)

Sotto il secondo profilo si deve rilevare che con riguardo alla tutela degli interessi finanziari comunitari sono state progettate forme di vera e propria unificazione normativa a livello soprannazionale; si fa qui riferimento alla proposta denominata “Corpus Juris” sulla quale non è possibile alcun approfondimento in questa sede. (26)

4. Ritornando all'esame delle risposte globali contro la criminalità organizzata transnazionale un posto di rilievo è certamente posseduto dalla Convenzione di Palermo delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata. La Convenzione si propone l'obiettivo di promuovere la cooperazione al fine di prevenire e di combattere il crimine organizzato transnazionale; la convenzione a questo riguardo definisce quattro diverse forme delittuose che gli Stati parte della Convenzione sono obbligati ad introdurre nei rispettivi sistemi: la partecipazione ad un'organizzazione criminale, il riciclaggio, la

corruzione (si fa riferimento sia alla corruzione propria che alla corruzione impropria), l'ostacolo alla giustizia. Il meccanismo sanzionatorio viene poi completato da due ulteriori previsioni di particolare significato. Si prevede innanzi tutto che gli Stati parte della Convenzione, in relazione ai reati previsti dalla Convenzione stessa, devono introdurre nei loro sistemi penali sia la confisca dei profitti che la confisca degli strumenti del delitto; in relazione alla confisca dei profitti è richiesta anche la previsione della così detta confisca di valore, (o per equivalente), cioè di beni di valore corrispondente a quello del profitto realizzato ove non sia possibile apprendere il profitto stesso. Si prevede poi che gli Stati parte della Convenzione possano adottare delle regole di inversione dell'onere probatorio nella misura in cui una tale previsione risulti coerente con i principi del sistema penale del singolo Stato. Si tratta in effetti di previsioni che si collegano a quelle della Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio e la confisca e della Convenzione delle Nazioni Unite relativa al traffico degli stupefacenti che aveva però un ambito più limitato perché riguardava esclusivamente un certo tipo di attività criminale.

La seconda previsione alla quale facevo riferimento è che si stabilisce l'obbligo di introdurre una responsabilità da reato delle persone giuridiche, una responsabilità di carattere assai ampio perché coinvolge sia le figure delittuose che ho prima menzionato (cioè quelle che gli Stati membri sono obbligati a introdurre) sia tutti i reati gravi in cui sia coinvolto un gruppo criminale organizzato (reati gravi sono quello che prevedono una pena detentiva di almeno quattro anni). Al riguardo bisogna segnalare come la Convenzione in questione prevede un obbligo di introdurre una responsabilità da reato (non necessariamente penale) delle persone giuridiche in termini molto vasti, ad esempio più vasti di quelli previsti nel nostro sistema in attuazione della delega che era stata conferita con la legge 300 del 2000. Obblighi di introdurre una responsabilità da reato delle persone giuridiche erano già previsti in altri strumenti convenzionali o sopranzionali.

Nell'ambito dell'Unione Europea si può ricordare per esempio, il secondo Protocollo addizionale alla Convenzione PIF, alcune recenti decisioni quadro e la stessa azione comune relativa alla punibilità della partecipazione ad una organizzazione criminale.

Si può ricordare ancora la Convenzione dell'OCSE sulla corruzione. In questo caso abbiamo però un obbligo convenzionale che viene assunto in sede di Nazioni Unite e quindi nell'ambito di un numero assai più vasto di Stati e che ha un'estensione ed una portata molto più ampia di quella che invece si collega agli obblighi che ho menzionato prima. La Convenzione, infine, dedica largo spazio alla cooperazione giudiziaria in relazione sia alle quattro figure di reato a cui ho fatto riferimento, sia a tutti i reati gravi, che come si è detto, sono quelli che prevedono almeno una pena di quattro anni.

Di particolare significato è poi il rilievo che viene riconosciuto alla cooperazione di polizia (articolo 9 e 10): si tratta di una scelta che era stata già seguita nella Convenzione di assistenza giudiziaria conclusa tra gli Stati membri dell'Unione Europea nel maggio del 2000. Si prevede in particolare la possibilità di creare organi investigativi comuni e di adottare tecniche investigative speciali, quali, per esempio, le consegne controllate, la sorveglianza elettronica, le operazioni sotto copertura.

Alla Convenzione sono poi allegati alcuni protocolli, uno dei quali riguarda la tratta degli esseri umani donne e bambini, e il secondo il traffico di migranti.

5. Si è detto però che la globalizzazione non si limita ad acuire i problemi sollevati da una criminalità tradizionale che diventa "transnazionale" perché supera le frontiere (cioè transnazionale per le

dimensioni raggiunte), ma fa emergere nuove forme di criminalità, nuovi beni giuridici bisognosi di protezione penale ovvero fa nascere nuove esigenze di tutela in relazione a forme di criminalità già conosciute. Vengono in considerazione in particolare tre diverse forme di criminalità: tratta di esseri umani; traffico di migranti; Ora, i primi due fenomeni criminali sono in stretta connessione ai mutamenti di carattere generale intervenuti nell'assetto politico, nelle relazioni sociali e nei sistemi di produzione; si è fatto riferimento alla dissoluzione dell'impero sovietico, ai flussi migratori, alla penetrazione dei nuovi sistemi di produzione in aree caratterizzate da differenti strutture economiche, con rottura delle precedenti relazioni sociali. (27) Essi sono presi in considerazione da due protocolli addizionali alla Convenzione di Palermo e non saranno trattati in questa sede, nella quale preferirò concentrarmi sul terzo, che si collega al tema che mi è stato assegnato.

5.1 Ora, la corruzione internazionale è stata oggetto di una particolare attenzione da parte della Comunità internazionale che ha portato in diverse sedi all'elaborazione di strumenti convenzionali, dalla Convenzione in sede U.E., alla Convenzione elaborata dall'OCSE, alla Convenzione del C.d.E., più di recente alla Convenzione Onu. La ragione di tale consistente elaborazione convenzionale è che il fenomeno criminoso della corruzione di funzionari di Stati esteri, nonostante la sua particolare pericolosità, non trovava una risposta sufficiente nei sistemi penali nazionali.

Di regola infatti, ma con alcune significative eccezioni, i reati contro la pubblica amministrazione previsti nei sistemi penali nazionali si applicano solo ai funzionari pubblici nazionali. (28) Esistono poche positive eccezioni come il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti d'America (adottato dopo le polemiche seguite all'affaire Lockheed). Accanto a questa giustificazione formale, ve ne era talvolta un'altra sostanziale, di carattere meno confessabile. Essa è che la corruzione di funzionari di Stato esteri, nell'ambito di transazioni commerciali internazionali, è (o forse era) considerata da molti paesi industrializzati "come un male necessario per ottenere commesse pubbliche in alcuni Stati in via di sviluppo e, quindi, carico di lavoro per le proprie imprese, in una situazione di mercato altamente competitiva. Anzi, l'importo delle commissioni illecite in cui si concreta la corruzione era (e, in larga misura, è ancora) deducibile ai fini fiscali senza eccessivi controlli. Il risultato è, ovviamente, che alla deducibilità fiscale di tali commissioni illecite corrisponde un introito tributario minore, con un corrispondente costo a carico dell'intera collettività, che diventa – in certa misura – complice del corruttore". (29)

È esatto così il rilievo di Salazar secondo cui gli Stati finiscono in qualche modo per legittimare le ben conosciute prassi consistenti nel pagamento di commissioni occulte che incidono su una parte rilevante del commercio e del mercato degli appalti internazionali, legittimando nel contempo anche le sostanziali correnti di esportazione di corruzione dai Paesi più ricchi verso quelli meno sviluppati. (30) Era chiara d'altro canto, la particolare pericolosità di tali fenomeni criminali: il ricorso a pratiche corruttive perpetrate a livello internazionale, infatti, comporta non solo che venga falsata la concorrenza internazionale, non garantendo regole del gioco comuni ad imprese di diversa provenienza, così determinando uno stravolgimento delle fondamentali regole economiche poste a presidio dell'economia di mercato e della libertà di concorrenza imprenditoriale, ma soprattutto esse costituiscono uno dei maggiori fattori di sottosviluppo dei Paesi più poveri, poiché sono considerate da molti Paesi industrializzati quasi come un male necessario per ottenere commesse pubbliche in alcuni Stati in via di

sviluppo e dunque, possibilità di lavoro per le proprie imprese, così minacciando la democrazia e la crescita economica di tali Paesi (31).

Si può dire quindi che il bene giuridico è aggredito da queste forme di criminalità non è tanto l'imparzialità e l'efficienza della P.A. di Stati esteri, quanto piuttosto la trasparenza dei mercati internazionali e il rispetto delle regole di base della concorrenza internazionale a questo riguardo.

Sullo sfondo però vi è anche l'esigenza di garantire le condizioni di sviluppo dei paesi del terzo mondo le cui scelte economiche vengono piegate agli interessi dei gruppi multinazionali. (32)

5.2 Questa è la ragione per la quale in diverse sedi si è avuta l'elaborazione di diversi strumenti per la lotta contro la corruzione a livello internazionale. Di particolare rilievo i lavori svolti presso l'OCSE, su impulso degli Stati Uniti d'America che vedevano le proprie imprese in una condizione di inferiorità grazie al Foreign Corrupt Practices Act. In particolare in questa sede vennero elaborate tre diverse raccomandazioni di crescente impatto normativo. (33)

Con la prima Raccomandazione del 1994 venne in generale richiesto agli Stati di assumere misure efficaci al fine di prevenire e contrastare il fenomeno, raccomandando di assumere al riguardo opportune iniziative che potevano includere tra l'altro la criminalizzazione di tali condotte e la modifica delle legislazioni fiscali che potessero in qualche modo favorire la corruzione. L'11 aprile del 1996 il Consiglio dei ministri dell'OCSE adottò poi una nuova Raccomandazione all'interno della quale venne questa volta specificamente affrontato il problema delle deducibilità fiscali delle tangenti versate a funzionari di Governi stranieri, raccomandando esplicitamente a quei Paesi che già non rifiutino la deducibilità fiscale di tali tangenti, di riesaminare la propria normativa al fine di pervenire a tale risultato. Nel testo della stessa Raccomandazione si sottolineava come tale azione possa venire facilitata anche dalla eventuale scelta di considerare illegali le tangenti versate a pubblici ufficiali stranieri. In ragione dei limitati progressi realizzati nell'attuazione da parte degli Stati alle Raccomandazione del 1994 e del 1996, il 26 maggio 1997 il Consiglio ministeriale OCSE adottò una nuova Raccomandazione la quale, oltre a sollecitare nuovamente gli Stati a mettere al più presto in pratica i principi sulla non deducibilità fiscale contenuti nella precedente Raccomandazione del 1996, raccomanda questa volta in maniera esplicita alle Parti di incriminare la corruzione di funzionari stranieri "in maniera efficace e coordinata".

Prima di passare a considerare la Convenzione conclusa in sede OCSE alla fine del 1997 è opportuno fare un cenno ad alcuni strumenti internazionali elaborati nell'ambito dell'U.E.. A questo riguardo è da rilevare che la necessità di tutelare la pubblica amministrazione comunitaria è stata avvertita dalle istituzioni comunitarie da molti anni. Già nel 1976 la Commissione ha presentato un progetto di modifica dei trattati istitutivi, avente ad oggetto proprio la responsabilità e la tutela penale dei funzionari comunitari. (34)

Di recente le iniziative si sono sviluppate nel quadro intergovernativo del c.d. "terzo pilastro", traendo anche questa volta occasione dalla lotta alla frode commessa ai danni del bilancio delle Comunità europee (35). Facendo seguito ad una propria risoluzione del 1994 sulla tutela giuridica degli interessi finanziari della Comunità, il Consiglio adottava infatti, nel settembre 1996, un protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (il "primo protocollo PIF") nel quale per la prima volta veniva stabilito un obbligo di incriminazione della corruzione, tanto sotto il profilo attivo quanto sotto quello passivo, di funzionari non nazionali. Essendo però inserito

nel protocollo di una Convenzione finalizzata a combattere le frodi comunitarie, tale obbligo rimaneva strettamente circoscritto ai soli atti di corruzione suscettibili di portare pregiudizio agli interessi finanziari delle Comunità europee e quindi alla corruzione legata alle frodi comunitarie. Occorreva così attendere ancora quasi un anno perché venisse finalmente adottata ed aperta alla firma una proposta di convenzione autonoma, frutto peraltro di una iniziativa italiana presentata nel 1996 all'inizio del nostro più recente turno di Presidenza del Consiglio dell'Unione (36).

Da notare che la Convenzione del 1996 e il Primo protocollo alla Convenzione PIF hanno l'obiettivo di tutelare uno specifico bene comunitario, costituito dall'imparzialità e dall'efficienza della pubblica amministrazione comunitaria (oltre che le finanze comunitarie nelle ipotesi disciplinate dal I protocollo); la Convenzione OCSE si propone invece di tutelare la trasparenza degli appalti internazionali e il rispetto delle regole di concorrenza.

7. Particolare rilevanza, nel panorama internazionale assume la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici stranieri nelle operazioni commerciali internazionali. Essa è ispirata a principi innovativi: gli Stati partecipanti hanno elaborato uno strumento internazionale di *hard law*, volto a disciplinare l'attività all'estero, anche nei Paesi non OCSE, delle loro imprese, vietando loro di ricorrere alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri, nonché dei funzionari di organizzazioni internazionali (37). Le norme in essa previste sono di natura programmatica, in quanto indicano semplicemente agli Stati, in maniera vincolante, l'obiettivo da raggiungere, lasciandoli liberi di adottare le misure interne di adattamento più appropriate.

La Convenzione, in altre parole, si propone di assicurare una equivalenza funzionale tra le misure adottate dalle parti per sanzionare la corruzione dei funzionari pubblici stranieri, senza richiedere l'uniformità delle misure stesse, né cambiamenti fondamentali nei vari sistemi giuridici degli Stati firmatari (38). Essa, infatti, all'art. 1, adotta una definizione di corruzione che fa obbligo ai singoli Stati membri di prevedere come reato, nel proprio ordinamento giuridico, la promessa o dazione di denaro o altre utilità ad un pubblico ufficiale straniero affinché compia o ometta un atto del proprio ufficio, al fine di ottenere un indebito vantaggio in operazioni commerciali internazionali. È evidente lo sforzo compiuto al fine di superare la tradizionale concezione della corruzione come fattispecie delittuosa posta a tutela del corretto funzionamento della PA nazionale, giungendo ad inquadrare la problematica in un contesto globale, dove l'adozione di pratiche corruttive può profondamente turbare la concorrenza fra imprese di Paesi diversi e, più in generale, determinare notevoli distorsioni economiche ostacolando lo sviluppo degli scambi e degli investimenti internazionali (39).

La Convenzione, d'altro canto, prevede anche forme di cooperazione tra gli Stati firmatari agli artt. 9, 10 e 11, relative all'assistenza legale reciproca tra le parti contraenti e all'estradiabilità del responsabile del reato di corruzione di pubblico ufficiale straniero.

Prima di passare a considerare l'attuazione nell'ordinamento italiano degli strumenti convenzionali di cui ho parlato prima è opportuno fare un cenno agli altri sviluppi a livello internazionale e in particolare alla Convenzione Onu sulla corruzione aperta alla firma il 9 dicembre 2003.

La Convenzione ONU contro la corruzione è il primo strumento mondiale di contrasto alla corruzione come fenomeno transnazionale, che obbliga per legge i vari Paesi firmatari ad adottare misure volte alla prevenzione e alla criminalizzazione del fenomeno, nonché alla collaborazione internazionale contro la

corruzione. Essa si distingue, innanzitutto, dagli altri strumenti di lotta alla corruzione adottati sul piano internazionale per la sua particolare composità. Si compone, infatti, di ben 71 articoli, divisi per 8 capitoli, contro, ad esempio, i 17 della Convenzione OCSE. Particolarmente innovativa è la parte (cap. II, artt. 5-14) dedicata alle misure preventive che si riferiscono sia al settore pubblico che a quello privato e prevedono, in particolare, lo sviluppo, l'adozione o il mantenimento, nel rispetto dei principi fondamentali dei singoli ordinamenti, di effettive politiche e pratiche anti-corruzione che favoriscano la partecipazione della società civile e riflettano i principi della rule of law, della integrità, trasparenza e responsabilità nella conduzione degli uffici pubblici (art. 5); l'istituzione di organi e agenzie indipendenti specializzate nella prevenzione dei reati di corruzione, capaci di attuare ed, eventualmente, coordinare le politiche suddette, nonché di sviluppare metodi multi-disciplinari per accrescere la conoscenza del fenomeno ed identificare diversi tipi di corruzione (art. 6); l'adozione delle misure che si rendono necessarie per accrescere la trasparenza dell'organizzazione dell'attività e delle procedure decisionali delle p.a. (art. 10); nel settore privato, l'adozione di appropriati sistemi di gestione delle procedure per l'acquisizione pubblica di beni e servizi, basati su principi di trasparenza, concorrenza e oggettività nella fase di assegnazione (art. 9).

Bisogna, peraltro sottolineare che, nonostante l'Italia non abbia ancora ratificato la Convenzione ONU, sono stati di recente adottati da alcuni dei più importanti Comuni italiani i c.d. Patti di integrità che, ideati per dotare le amministrazioni locali di uno strumento aggiuntivo deterrente contro la corruzione, consistono in documenti che l'Istituzione o l'Ente locale può richiedere ai partecipanti alle gare d'appalto e prevedono un controllo incrociato e sanzioni nel caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderli. Tali Patti di Integrità sono immediatamente applicabili ed il loro inserimento nella gare di appalto contribuisce all'affermazione di una cultura della concorrenza, benefica per un sano e duraturo sviluppo dell'economia.

Dal 2001 alcuni tra i Comuni italiani più importanti, quali Milano, Genova e Varese hanno adottato i Patti di Integrità, con risultati estremamente soddisfacenti. Inoltre, con il DPR 6/10/2004 n.258 è stato introdotto il regolamento che disciplina le funzioni e l'organizzazione dell'Alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione.

Le funzioni della nuova struttura consistono nella sorveglianza e monitoraggio (indagini conoscitive, elaborazione ed analisi di dati, controllo su procedure contrattuali di spesa e su comportamenti conseguenti) dell'attività amministrativa della pubblica amministrazione per tali specifici fini, nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome. L'istituzione del nuovo organismo, facente parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è prevista dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3. Con il regolamento viene disciplinata anche la composizione della struttura di supporto. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a collaborare con l'Alto commissario. La mancata risposta, da parte delle amministrazioni alle richieste dell'Alto Commissario, è infatti segnalata al Procuratore della Repubblica competente per territorio.

Si tratta, dunque, di provvedimenti che si pongono sulla linea di tendenza tracciata dalla Convenzione ONU in materia di misure preventive.

Bisogna, altresì, rilevare che la Convenzione OCSE dedica un'attenzione marginale a questi aspetti, prendendoli in considerazione soltanto all'art. 8, ove si prevede l'adozione da parte degli Stati Parti di misure concernenti la tenuta di libri e registri contabili ed auditing che possano innalzare il livello di trasparenza e l'applicazione di effettive, proporzionate e dissuasive sanzioni anche penali nel caso di mancato rispetto di tali misure.

Per quanto, invece, attiene alla parte della Convenzione dedicata alla previsione delle singole figure di reato che gli Stati Partecipanti dovrebbero introdurre nei loro sistemi penali per adeguarsi alle disposizioni convenzionali, è da sottolineare la mancanza di una nozione unitaria di corruzione, viste le diverse accezioni che essa assume nei vari ordinamenti giuridici. La Convenzione adotta, quindi, un approccio descrittivo, coprendo varie forme di corruzione.

Quest'ultima, infatti, descrive diverse condotte che gli Stati contraenti sono chiamati a sanzionare come illeciti penali.

47

La Convenzione impone, innanzitutto, agli Stati di prevedere come illecito penale la corruzione sia attiva che passiva dei pubblici ufficiali nazionali (art. 15), nonché la corruzione attiva del pubblico ufficiale straniero o del pubblico funzionario di un'organizzazione internazionale, mentre richiede semplicemente agli stessi di considerare l'opportunità di sanzionare penalmente la corruzione passiva di questi ultimi (art. 16), disposizione non prevista, invece, dalla Convenzione OCSE (che fa riferimento soltanto alla corruzione attiva del pubblico ufficiale straniero).

La Convenzione ONU impone, poi, agli Stati di prevedere come illeciti penali la malversazione, il peculato e altre forme di distrazione poste in essere dal pubblico ufficiale (art. 17), non previsti, invece, dalla Convenzione OCSE.

Viene, al contrario, rimessa agli Stati la scelta di considerare l'opportunità di introdurre nei loro sistemi penali fattispecie incriminatrici, quali il trading in influence, previsto dall'art. 18 (Spena), l'abuso di funzioni descritto dall'art. 19, l'arricchimento illecito (art. 20) (40).

Nell'ambito del settore privato gli Stati vengono invitati a considerare la possibilità di sanzionare penalmente oltre che la corruzione anche la malversazione posta in essere nel corso di attività economiche, finanziarie o commerciali (artt. 21 e 22).

La Convenzione impone, invece, agli Stati Partecipanti di considerare come illeciti penali comportamenti che, rispetto alle pratiche corruttive, si pongano "strumentalmente", nel senso che ne facilitano il compimento o ne ostacolano o impediscono la repressione. È il caso delle disposizioni relative al Laundering of proceeds of crime (art. 23) e all'Obstruction of justice (art. 25).

L'intero capitolo IV della Convenzione è poi dedicato alla cooperazione internazionale tra gli Stati contraenti in relazione all'estradizione (art.44), al trasferimento dei condannati (art.45), all'assistenza legale reciproca (art.46), al trasferimento dei procedimenti (art.47) ed al coordinamento delle legislazioni (art. 48) e delle indagini (artt.49 e 50).

Ciò che, quindi, distingue primariamente la Convenzione ONU dalle altre convenzioni internazionali anti-corruzione è la circostanza che essa costituisce il risultato di una cooperazione tra Stati "a vocazione universale", dunque di un'iniziativa di Stati non legati esclusivamente da rapporti politici ed economici dettati dalla vicinanza geografica e dalle esigenze di integrazione, anche normativa che questa può comporre. Al contrario, tra gli Stati firmatari figurano Paesi di ogni parte del globo: tale elemento fattuale è riflesso nelle disposizioni della Convenzione che prevedono istituti finalizzati alla cooperazione internazionale tra realtà governative, economiche e sociali assai diverse. A queste finalità sono rivolte le originali disposizioni del capitolo V, dedicate all'Asset Recovery, giudicato un principio fondante della Convenzione, e quelle del capitolo VI dedicate all'assistenza tecnica ed allo scambio di informazioni (41).

9. La legge 300 del 2000, nel prevedere l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione OCSE, della Convenzione dell'U.E. sulla corruzione, della Convenzione PIF e del I° Protocollo Addizionale alla

Convenzione PIF, introduce nel nostro Codice penale alcune previsioni penali per dare attuazione alle disposizioni convenzionali. Si introduce così nel codice penale l'art. 322 bis che, nel suo primo comma, facendo ricorso al principio di assimilazione, prevede l'estensione di alcune fattispecie incriminatrici nazionali (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione) ad alcune categorie di soggetti che svolgono funzioni nell'ambito della Comunità europea o di altri Stati membri. In tal modo, in attuazione delle Convenzioni elaborate in sede U.E. (ma andando oltre le relative previsioni), si accorda tutela a specifici beni originati dall'esistenza e dall'attività dell'U.E. (42). Il secondo comma dell'art. 322 bis dà attuazione alla Convenzione OCSE e prevede l'estensione dei delitti di corruzione attiva e di istigazione alla corruzione attiva alla dazione, offerta o promessa di denaro o altre utilità, oltre che ai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo (n. 1) anche alle "persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali". Un dato appare immediatamente evidente: vi è una certa asimmetria sanzionatoria perché in questo caso – così come del resto richiede la Convenzione OCSE – si sanziona solo la corruzione attiva, diversamente da quanto previsto in sede di attuazione delle Convenzioni dell'Unione Europea (nel primo comma dell'articolo).

La circostanza non deve stupire per un duplice ordine di ragioni; le Convenzioni UE vogliono accordare tutela ad un interesse di carattere sovranazionale (costituito dall'imparzialità e dall'efficacia della pubblica amministrazione comunitaria); qui invece emerge, come si è già rilevato, un ulteriore bene giuridico costituito dalla regolarità e trasparenza delle operazioni commerciali internazionali; in secondo luogo si lascia così la punizione del pubblico funzionario corrotto allo Stato di appartenenza; correttamente si è rilevato che tale giustificazione non vale per i funzionari di organizzazioni internazionali (in relazione a questo profilo si è suggerita una possibile modifica). L'individuazione della qualifica di pubblico agente di uno Stato estero o di un'organizzazione internazionale viene collegata ad un dato oggettivo, costituito dall'esercizio di funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nazionali. Di conseguenza si dovrebbe così far riferimento alla natura e alla regolamentazione dell'attività in concreto svolta (a prescindere al legame soggettivo con l'ente pubblico).

Si tratta di una soluzione coerente con i principi generali del nostro sistema, ma forse non del tutto coincidente con le previsioni convenzionali che sembrano far riferimento al dato soggettivo della titolarità di una pubblica funzione (per uno Stato estero) o del legame del soggetto con una organizzazione internazionale. La norma, anche qui in attuazione delle previsioni convenzionali, richiede che "il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali". Si tratta di una locuzione normativa che indica chiaramente un dolo specifico, che riduce l'area delle fattispecie penali individuate dall'art. 322 bis, co. 2 c.p. Nonostante che vengano genericamente richiamati gli artt. 320 e 321 c.p. si deve escludere, per un verso, il richiamo delle forme improprie di corruzione, dato che il vantaggio perseguito deve essere indebito, e, per altro verso, delle forme di corruzione susseguente (proprio per effetto della previsione del già segnalato dolo specifico). Completa il meccanismo sanzionatorio l'art. 322 ter c.p. che prevede l'obbligatorietà della confisca del prezzo o del profitto del reato ed inoltre la confisca "per equivalente" nel caso in cui non risulti possibile il ricorso alla confisca tradizionale. Da notare che la legge 300 del 2000 ha conferito una delega al governo per l'introduzione di una responsabilità da reato delle persone giuridiche cui è stata data attuazione con il d. leg. 231/2001.

9.1. L'importanza delle nuove previsioni (e in particolare di quelle del d. leg. 231/2001) è messa in luce dalla recente vicenda Enelpower, una vicenda che ha interessato aziende di diversi Paesi, tra i quali esiste un obbligo di cooperazione giudiziaria anche ai sensi della Convenzione OCSE.

Da notare che il Gip preso il Tribunale di Milano, nel corso del 2004, ha applicato in via cautelare una sanzione interdittiva a carico di una società estera, ritenendo correttamente che le previsioni del d. leg. 231/2001 potessero trovare applicazione anche nei confronti di imprese estere per i fatti commessi all'estero (43). La nuova normativa e la sua concreta attuazione dimostrano la profonda evoluzione del diritto sanzionatorio che, attraverso la previsione di sanzioni nei confronti delle persone giuridiche, riesce a colpire il soggetto da cui provengono le scelte di politica imprenditoriale e che ne trae vantaggio.

10. Un'ultima considerazione. La rilevanza della corruzione internazionale negli appalti pubblici è dimostrata dai dati del Global Report 2005 redatto dall'organizzazione internazionale anti-corruzione Transparency International che ha elencato i più eclatanti scandali di corruzione in materia di appalti pubblici per la costruzione di opere edili. Particolarmente interessante risulta l'indicazione del caso di corruzione verificatosi in seno al Lesotho Highland Water Project, varato nel 1986, il cui obiettivo principale consiste nel trasferimento di ingenti risorse d'acqua alla Repubblica del Sudafrica, e secondariamente nella produzione di energia elettrica per il Regno del Lesotho. Il progetto è governato da un trattato internazionale, firmato da entrambi gli Stati (Lesotho e Sudafrica nel 1986). Nei termini dell'accordo il Sudafrica coprirà l'intero costo del progetto come anche il debito associato, eccetto l'impianto idroelettrico che fornirà energia elettrica al Lesotho e che sarà da questo completamente finanziato con l'assistenza di creditori. Da anni ormai il progetto è diventato famoso per un enorme caso di corruzione. Il 4 giugno 2005 un giudice del Lesotho, Brendan Cullinan, ha condannato a 18 anni di reclusione per undici capi di imputazione per truffa e due per corruzione l'ex direttore del progetto, dopo un processo durato circa due anni in sede penale ed una precedente condanna in sede civile.

Il direttore del progetto, Masupha Sole, avrebbe accettato ben 2 milioni di dollari in tangenti per un periodo di otto anni da dodici delle più grandi multinazionali delle dighe e delle infrastrutture al mondo (tra cui anche una importante impresa italiana). I documenti del processo fanno riferimento a tangenti necessarie per vincere appalti multi-miliardari per la costruzione di diverse dighe nell'ambito di quello che è il secondo più grande progetto al mondo di gestione delle acque attualmente in fase di realizzazione. Con tenacia il pubblico ministero sudafricano, che ha guidato il team dell'accusa, non si è limitato alla condanna di Sole, ma ha richiesto ed ottenuto che le dodici multinazionali fossero processate una per una dall'Alta Corte del Lesotho.

Si è già iniziato con l'Acres International dal Canada, condannata il 13 settembre 2002 per aver pagato a Sole tangenti per un totale di 266.000 dollari. La sentenza definitiva ha imposto per la Acres una sanzione pecuniaria di circa 1,9 milioni di dollari. La seconda compagnia condannata è stata la tedesca Lahmeyer, che dovrà pagare 670.000 dollari.

Terza compagnia condannata (quasi 1,3 milioni di euro) è stata poi la Schneider Electric (Francia). Anche qui si vede l'importanza che, in una vicenda corruttiva di carattere internazionale, possiede la sanzione delle persone giuridiche responsabili.

11. Da questa vicenda si può trarre allora la conclusione che, come scrive Peter Eigen, presidente di Transparency International, nel Global Corruption Report, “La trasparenza negli appalti pubblici è il fattore più importante per valutare l’utilità di un progetto di sviluppo (sostenibile) finanziato dalla comunità internazionale. Altrimenti sono soldi persi. E i progetti si ritorcono contro i beneficiari”. Soprattutto se si tiene conto della circostanza che nei Paesi in via di sviluppo ogni anno si realizzano progetti infrastrutturali per 300 miliardi di dollari (v. Global Corruption Report 2005).

Si può quindi affermare che il bene giuridico della trasparenza degli appalti e del rispetto delle regole del gioco nelle operazioni commerciali internazionali emerge come un bene, collegato agli sviluppi della globalizzazione nell’economia, che è stato oggetto di particolare attenzione da parte della Comunità internazionale. Due linee di politica criminale debbono essere sottolineate. In primo luogo occorre colpire i centri decisionali da cui provengono le scelte di politica d’impresa; per questo la configurazione, l’estensione e l’affinamento di una responsabilità da reato delle persone giuridiche a livello interno e a livello internazionale appare come uno strumento politico criminale indispensabile. In secondo luogo la criminalità d’impresa di cui si parla è una criminalità che persegue finalità di profitto. L’ablazione del profitto conseguito è quindi elemento indispensabile di una appropriata risposta sanzionatoria. Nel nostro ordinamento allora la linea di politica criminale indicata dall’art. 322 ter c.p. deve trovare ulteriore sviluppo.

Economia e criminalità

Ernesto U. Savona,

in Enciclopedia delle Scienze Sociali - Vol. 9

51

Sommario: 1. Introduzione. 2. Il contributo dell'analisi economica allo studio della criminalità: a) il comportamento criminale come decisione razionale; b) l'ipotesi della deterrenza; c) ciclo economico e criminalità; d) la scelta della sanzione ottimale. 3. La criminalità economica e le sue forme: a) i colletti bianchi; b) la criminalità delle imprese: il corporate crime; c) la criminalità contro le imprese: i reati occupazionali e i reati informatici; d) le cause; e) criminalità economica e criminalità organizzata. 4. Criminalità e mercati: a) effetti sul mercato dei prodotti; b) effetti sul mercato del lavoro; c) effetti sul mercato dei capitali. Bibliografia.

1. Introduzione.

Motivi economici sono spesso alle origini di comportamenti criminali orientati al profitto. Il comportamento criminale, a esclusione di quello provocato da disturbi della personalità o da spinte emotive irrazionali, obbedirebbe alla regola della razionalità. Il delinquente, cioè, sarebbe sensibile sia ai benefici che ai costi stimati del suo comportamento, e molti di questi appartengono all'area del rischio di punizione. La teoria microeconomica può spiegare alcuni comportamenti criminali e aiutare a diminuirne la quantità contribuendo alla formazione di politiche che ne riducano i benefici e ne aumentino i costi. E questa una prima relazione tra economia e criminalità.

Una seconda relazione riguarda i veri e propri comportamenti criminali definiti "economici". Se molti sono i comportamenti criminali orientati al profitto, non tutti possono essere definiti economici. Nella categoria di criminalità economica si comprendono, infatti, tutti quei comportamenti criminali che sono commessi da autori di "elevata posizione sociale" (criminalità dei colletti bianchi o white collar crime) all'interno di un'attività economica legittima, e con l'abuso della fiducia di terzi, vittime di questi comportamenti. Si tratta di reati che possono essere compiuti da professionisti o dai responsabili di imprese per accrescere in modo criminale i profitti di impresa (criminalità societaria o corporate crime o organizational crime), oppure dai responsabili o addetti di un'impresa contro di questa (criminalità occupazionale). Tutte definizioni concettuali che seguono le diverse evoluzioni dei rapporti economici dove la soglia tra lecito e illecito ha come criterio le norme giuridiche esistenti in un dato contesto di spazio e di tempo.

Una terza relazione tra economia e criminalità riguarda le relazioni tra criminalità e mercati. Economia e criminologia ci aiutano a capire le relazioni tra ciclo economico e criminalità, così come ci forniscono elementi per capire in che modo la criminalità distorce i diversi mercati, facendo affluire in essi una grande quantità di ricchezza che deve essere ripulita per non lasciare tracce identificabili (riciclaggio).

Quando questa ricchezza viene investita nell'economia legittima essa altera le condizioni dei mercati (dei prodotti, del lavoro, dei capitali), facilitando le infiltrazioni dell'economia criminale in quella legittima.

Nel presente articolo cercheremo di spiegare queste tre relazioni tra economia e criminalità, guardando ai contributi teorici che le hanno tematizzate e cercando di cogliere i cambiamenti che, sia nell'economia come nella criminalità, si sono andati sviluppando. Ai reati occupazionali, e cioè alla criminalità della quale sono vittime le imprese a causa di azioni interne o esterne, tradizionalmente trascurata nelle analisi scientifiche sull'argomento, viene qui dedicato uno spazio rilevante per gli alti costi sociali ed economici che essa produce.

2. Il contributo dell'analisi economica allo studio della criminalità.

2a. Il comportamento criminale come decisione razionale.

La più nota tra le teorie economiche della criminalità è quella formulata dal premio Nobel per l'economia Gary Becker (v., 1968). L'autore parte dal presupposto che i criminali siano esseri razionali spinti ad agire dalla massimizzazione del proprio benessere. Trasferendo sul comportamento criminale il paradigma della scelta razionale del consumatore in condizioni di incertezza, Becker individua i fattori che determinano la scelta del comportamento criminale: probabilità di essere scoperti e puniti, severità delle sanzioni, reddito disponibile per altre attività legali o illegali, valutazione dei benefici ricavabili, inclinazione personale a compiere reati e circostanze ambientali. Secondo Becker un individuo decide di violare una norma se l'utilità attesa da questa violazione eccede il livello di soddisfazione al quale può pervenire utilizzando il suo tempo e le sue risorse in maniera alternativa, e cioè dedicandosi a un'attività "legale". La formula base di questo ragionamento viene così espressa:

$$O_j = O_j(p_j, f_j, u_j),$$

dove O_j è il numero dei reati commessi da una persona in un particolare periodo j , p la probabilità di essere individuato, arrestato e condannato per quel reato, f la sanzione prevista per quel reato, e u una variabile che cumula tutti gli altri fattori che al di là di quelli previsti influenzano la decisione. Un aumento in p ed f , cioè nel prezzo del reato, dovrebbe ridurre l'utilità attesa dal comportamento criminale e di conseguenza il numero dei reati. Nello stesso modo il cambiamento di alcune variabili u , come l'aumento del reddito percepibile svolgendo un'attività legale, un miglioramento dell'educazione a rispettare la legge, o altro, potrebbe costituire un disincentivo a commettere attività illegali riducendo anche in questo caso il numero dei reati.

La formula di Becker spiega il comportamento di un ipotetico criminale razionale informato sui costi e benefici delle sue decisioni, in grado cioè di valutare se e quando commettere un'azione criminale in alternativa a un comportamento legale. Un'astrazione necessaria dalla quale consegue un'implicazione di politica criminale, che per ridurre l'ammontare di questi "comportamenti razionali" criminali occorrerebbe un sistema di giustizia penale altrettanto "razionale". Capace, cioè, di orientare la sua attività fatta di diritto penale, azione di repressione e attività giudiziaria al perseguimento dell'obiettivo della riduzione dei comportamenti criminali a minori costi economici, sociali e di libertà possibili. Su questo versante, quello dei costi, è fondata l'ipotesi della "prevenzione penale" speciale o generale altrimenti chiamata "deterrenza", secondo la quale il comportamento criminale tenderebbe a variare

rispetto a un aumento della probabilità e severità della punizione. Si tratta di una conclusione generalmente condivisa, ma talmente generale da essere poco fruibile in termini di policy, se non si specifica il quantum di elasticità della criminalità rispetto al variare della punizione attesa. In sintesi, quanta sanzione per quanta riduzione della criminalità?

2b. L'ipotesi della deterrenza.

I problemi metodologici che sopravvivono nel misurare la sensibilità dei comportamenti criminali alle sanzioni attese sono di notevole portata e, per quanto si possano raffinare le metodologie usate, il problema della qualità dei dati e l'esclusione di alcune variabili che poi influenzano quelle inserite nel modello restano i due problemi più importanti. Se si considera poi l'elevato numero di variabili delle quali tenere conto, si comprende la difficoltà di arrivare a conclusioni certe. Per ogni reato infatti occorrerebbe individuare sia le variabili proxies della punizione attesa (cioè la probabilità di essere identificato, condannato e arrestato e la durata media della condanna ipotetica per quel reato), sia le altre variabili legate ai costi di opportunità del comportamento criminale (livello di disoccupazione, ammontare e distribuzione del reddito), sia altre variabili sociodemografiche come la composizione della popolazione per età, razza, percentuale residente in aree urbane, che hanno influenza nella decisione di commettere un reato.

Tra le ricerche che hanno maggiormente approfondito il problema si possono segnalare quelle di Ehrlich (v., 1973), Blumstein, Cohen e Nagin (v., 1978), e Wolpin (v., 1978), tutte favorevoli, sia pur tra numerose precauzioni, a considerare la sensibilità del comportamento criminale alla sanzione penale. D'altronde questa ipotesi è stata poi confermata da studi su gruppi di criminali esposti a sanzioni di diverso tipo e per i quali i dati utilizzati erano più attendibili. Ed è proprio dopo uno studio longitudinale di tre anni di osservazione su un gruppo di 641 maschi con 32 anni di età media dopo la loro uscita dal carcere, che Witte (v., 1980) osservava che tra delinquenti ad alto rischio (condanne precedenti e carcere, disoccupazione, alcol) il fattore che più degli altri riduceva la probabilità di commettere nuovi reati era proprio la condanna precedente e il carcere.

2c. Ciclo economico e criminalità.

Forse non si è sufficientemente colto l'altro aspetto della formula di Becker, quello della variabile u , cioè tutte quelle condizioni economiche, sociali e culturali che, se migliorate, potrebbero costituire incentivi a un'attività legale, diminuendo così la propensione all'attività criminale. E uno spazio lasciato alla prevenzione sociale, cioè a tutto quel complesso di situazioni modificabili attraverso la creazione di opportunità di reddito e la sua distribuzione, opportunità educative e formative, sostegno psicologico, che portano a sostenere l'individuo nei suoi comportamenti legali e a scoraggiarne la devianza. Agendo su questo fronte si possono limitare i comportamenti criminali? Si può affermare che un miglioramento delle condizioni economiche scoraggia la criminalità?

Le risposte sembrano essere prevalentemente negative, almeno alla luce delle ricerche sulle relazioni tra condizioni economiche e criminalità. È difficile se non impossibile isolare queste relazioni per capire se la povertà costituisce la variabile dipendente della criminalità. Infatti fino a che punto si è criminali perché si è poveri? Si può essere poveri perché si è criminali poco capaci, ma anche si è diventati

criminali perché costretti dalla povertà, oppure ci può essere una terza variabile sconosciuta che non rende questa relazione significativa.

Forse i risultati delle ricerche fin qui condotte sono deludenti per chi si aspettasse la conferma del luogo comune che la criminalità è il prodotto di condizioni economiche svantaggiate. La prevalenza degli studi sui rapporti tra disoccupazione e criminalità conferma al contrario l'assenza o quasi di significatività nella relazione tra andamento della disoccupazione e criminalità (v. Orsagh e Witte, 1981). Una relazione, questa, sempre controversa e ripetutamente analizzata, ma mai chiarita fino in fondo (v. Wilson e Cook, 1985). Lo stesso vale per i rapporti tra ciclo economico e comportamenti criminali. Se nel breve periodo si possono trovare relazioni tra alcuni reati e l'andamento del ciclo economico, la ricerca di Cook e Zarkin (v., 1985) ha dimostrato come nel lungo periodo l'andamento dei tassi di criminalità non sia imputabile all'andamento del ciclo economico. Un'affermazione che forse oggi viene messa in discussione negli Stati Uniti, dove si cerca di comprendere i fattori che hanno determinato la diminuzione della criminalità e tra i quali, sia pure in modo controverso, si includono il miglioramento delle condizioni economiche e la riduzione della disoccupazione (v. Barbagli, 2000).

In queste ricerche si è rimasti probabilmente a grandi aggregati, approfondendo meno i diversi aspetti delle singole variabili. Non si sono considerati il momento del ciclo lavorativo nel quale è intervenuta la disoccupazione e la sua durata: aspetti importanti per capire da vicino un tessuto di relazioni tra condizioni economiche e criminalità che i grandi aggregati statistici non potevano rappresentare. Forse proprio la componente strettamente economica di questi studi ha fatto perdere di vista l'influenza di altre variabili collaterali, come quella dell'istruzione, che possono modificare i livelli di disoccupazione e quindi, indirettamente, ridurre l'ammontare di criminalità prodotto accrescendo i costi di opportunità per il criminale.

2d. La scelta della sanzione ottimale.

L'analisi economica del comportamento criminale riguarda anche le implicazioni di policy. I suoi sviluppi

hanno indirettamente influenzato la necessità di accrescere la razionalità nei sistemi di giustizia penale migliorandone l'efficacia e ottimizzandone efficienza e giustizia. Un problema discusso più nei paesi di common law che in quelli di civil law, dove le rigidità dei codici, dei processi decisionali delle corti e delle pene comminate mal si adattano a parametri di efficacia e di efficienza. E forse anche per questa ragione culturale, oltre che sistemica, che l'analisi economica del diritto penale e della criminalità e dei sistemi di giustizia penale è stata trascurata nei paesi di civil law (v. Savona, 1990).

Il problema di quale punizione applicare a un dato reato è un problema economico, se si considera che la scelta della sanzione è anche un problema di allocazione delle risorse e non soltanto di giustizia. Ci si va, cioè, convincendo che il diritto e la sua amministrazione, sia giudiziaria che penitenziaria, costano molto e che questo costo deve essere proporzionale ai benefici che la società ottiene dalla loro applicazione. Il che vuol dire che la scelta di quale sanzione applicare al comportamento criminale di un dato soggetto deve corrispondere, oltre che a criteri di giustizia (protezione dei diritti umani, garanzie processuali), anche a criteri di efficacia (raggiungimento dell'obiettivo di ridurre l'ammontare della criminalità) e di efficienza (minimo costo possibile). Quali sono allora le sanzioni che ottimizzano la

massima efficacia, efficienza e giustizia (intesa come il massimo rispetto per i diritti delle persone, cioè degli autori del crimine e delle vittime)?

La risposta pone immediatamente la necessità di valutare i costi e i benefici delle attuali sanzioni disponibili e degli attuali meccanismi della loro applicazione, tenendo in considerazione anche alcune soglie definite da quel complesso di diritti umani che sono conquiste della civiltà moderna e che escludono metodi come la tortura e sanzioni come la pena di morte indipendentemente dalla loro efficacia. La soluzione della reclusione in carcere va valutata alla luce delle possibili misure alternative, come la reclusione domiciliare, o il controllo elettronico a distanza (braccialetto elettronico), ma soprattutto il ricorso alle sanzioni pecuniarie. L'analisi delle funzioni e dei relativi costi economici e sociali di queste sanzioni è il presupposto necessario per scegliere quella più adeguata a raggiungere l'obiettivo desiderato.

Il carcere è la sanzione più diffusa la cui crisi sta nella difficoltà di adeguare il ristretto spazio disponibile alla domanda di carcerazione in crescita. La sua funzione è molteplice: da quella di impedire al criminale di commettere altri reati perché recluso (incapacitazione), alle funzioni retributiva, riabilitativa e deterrente. Perché ciascuna di queste funzioni venga assolta occorrono alcune condizioni. Per l'incapacitazione, ad esempio, occorre che i reclusi abbiano una propensione alla recidiva, che rispetto ad altre misure la carcerazione sia capace di ridurre l'ammontare di reati nel tempo di una carriera criminale, che i criminali reclusi non vengano sostituiti da altri (come nel caso di organizzazioni criminali succede spesso) e che proprio la reclusione non costituisca una 'scuola di criminalità', migliorando cioè la performance del criminale alla sua uscita e quindi accrescendo il costo sociale. Il maggior beneficio si raggiungerebbe attraverso l'incapacitazione selettiva, cioè orientata a quei criminali che hanno la maggiore probabilità di commettere un reato grave. Il problema dell'incapacitazione selettiva sta proprio nella difficoltà, se non impossibilità, di prevedere chi ha maggiori probabilità di recidiva e quindi di amministrare la durata della carcerazione sulla base di una previsione incerta, con scarsa considerazione per principi di equità.

L'effetto retributivo viene raggiunto attraverso la negazione della libertà e l'etichettamento infamante della reclusione. Il peso di queste due funzioni dipende dalla sensibilità del criminale a questi due effetti e va confrontato con le conseguenze prodotte dalle misure alternative alla reclusione. Saranno i costi e i benefici di ambedue le strategie a dire quale sia da preferire, in che occasione e per quale tipologia di criminale.

L'ultimo beneficio dell'incapacitazione è quello della riabilitazione, intesa come tentativo di preparare il recluso a un suo migliore inserimento nel mondo del lavoro attraverso la formazione professionale e la rimozione di quelle cause psicologiche che ne hanno determinato la reclusione. Contrariamente a quanto creduto per molto tempo sull'inutilità della riabilitazione, questa può funzionare a certe condizioni (v. Sherman, 1998).

Questi sono i benefici dell'incapacitazione, ma a quali costi? Costi diretti come il costo del recluso e costi di opportunità legati al tempo improduttivo del recluso costituiscono seri elementi da valutare nel confronto con i benefici. Purtroppo mancano analisi scrupolose che permettano tale confronto. Occorrerebbe proprio una valutazione dei benefici marginali che derivano alla società dall'incarcerazione in modo da poter calcolare i suoi benefici marginali netti. Ma ancora di più

dovremmo conoscere i benefici delle alternative alla reclusione e le loro capacità deterrenti. Senza questi elementi essenziali il dibattito sul carcere, le sue funzioni e le alternative a esso, rischia di essere soltanto il risultato di opzioni ideologiche totalizzanti che non guardano alla grande diversità di situazioni alle quali la soluzione del carcere deve essere indirizzata. Con il rischio che proprio il carcere continui a funzionare per inerzia in una routine burocratica che cancella le libertà senza produrre alcun risultato in termini di riduzione della criminalità e con un grande spreco di risorse umane ed economiche.

3. La criminalità economica e le sue forme.

La distinzione tradizionale tra criminalità violenta e appropriativa riguarda il rapporto mezzi-fini. L'omicidio fine a se stesso è violenza mentre la rapina è violenza con fini appropriativi. Il furto invece è soltanto un reato appropriativo se non comporta elementi di violenza. Altre distinzioni tra i comportamenti criminali riprendono le categorie giuridiche che li descrivono e le fattispecie penali che li individuano: reati contro la persona, reati contro il patrimonio o reati contro la pubblica amministrazione, oppure omicidi, rapine, furti e così via.

Il concetto di criminalità economica non è giuridico ma criminologico. Con esso si indicano tutti quei reati che hanno un contenuto economico e una qualche relazione con un'attività imprenditoriale o professionale. Si tratta cioè di reati che per i soggetti che li commettono, per il loro contenuto e per le tecniche usate sono riferiti direttamente a un'impresa economica o un'attività professionale. Se un imprenditore falsifica il bilancio della sua impresa commette un reato economico, se un'impresa inquina le acque di un fiume per risparmiare nel costo di smaltimento degli scarichi industriali commette un reato economico, e un reato economico commette anche il singolo impiegato di una banca quando froda la sua stessa banca per arricchirsi, o il funzionario che accetta di essere corrotto, oppure la banca che aiuta a riciclare il denaro sporco. Per la criminalità economica i concetti che ricorrono più frequentemente nella letteratura anglosassone, dalla quale provengono in prevalenza, sono quelli di: white collar crime, corporate crime, organizational crime, occupational crime.

3a. I colletti bianchi.

White collar crime è il concetto usato dal criminologo americano Edwin H. Sutherland (v., 1940) per spiegare la criminalità economica con particolare attenzione agli autori di reato e alla loro posizione nella struttura sociale e produttiva di appartenenza. Si tratta, senza dubbio, di un'innovazione significativa nella riflessione criminologica del tempo, dove era prevalente la riduzione dei comportamenti criminali esclusivamente a quelli violenti e appropriativi; con la conseguenza che erano considerati criminali soltanto coloro che erano reclusi in carcere e che appartenevano in prevalenza alle classi sociali più disagiate (v. Sutherland, 1939; tr. it., p. 12). Le stesse rilevazioni statistiche, secondo Sutherland, soffrivano di questo stereotipo, seguendo modalità di rilevazione delle attività criminali di per sé discriminatorie, perché riferite ai reati violenti e appropriativi commessi dalle classi povere trascurando i reati economici commessi da soggetti socialmente privilegiati. Per quanto riguarda le tipologie, Sutherland le indica come segue: “falsità di rendiconti finanziari di società, aggio in borsa, corruzione diretta o indiretta di pubblici ufficiali al fine di assicurarsi contratti e decisioni vantaggiose, falsità in pubblicità, frode nell'esercizio del commercio, appropriazione indebita distrazione di fondi, frode fiscale, scorrettezze nelle curatele fallimentari e nella bancarotta” (ibid., pp. 62-63).

3b. La criminalità delle imprese.- il corporate crime.

In un momento successivo delle sue ricerche sulla criminalità dei colletti bianchi, Sutherland sposta l'attenzione dall'individuo che commette reati di natura economica al contesto imprenditoriale e professionale nel quale questi reati vengono commessi. La conclusione cui giunge l'autore, dopo uno studio compiuto su 70 imprese, è che gli uomini d'affari e la grande impresa sono molto simili ai ladri professionali. Le violazioni commesse nel mondo degli affari sono veri e propri reati e gli autori dell'illecito (singoli o imprese) delinquono non perché affetti da patologie o spinti da povertà, ma perché apprendono questo comportamento, così come si apprende qualunque altro comportamento conforme. Infatti la definizione di Sutherland si riferisce più agli autori del reato e al loro status sociale, che al tipo di reato commesso. Il "delinquente dal colletto bianco è: una persona rispettabile, o almeno rispettata, appartenente alla classe superiore, che commette un reato nel corso dell'attività professionale, violando la fiducia formalmente o implicitamente attribuitagli" (ibid., p. 65). Proprio questo contesto di impresa ha permesso uno sviluppo delle teorie di Sutherland e un'estensione della sua definizione alla criminalità dell'impresa definita come corporate oppure organizational crime. Schragger e Short (v., 1977) definiscono il crimine imprenditoriale come l'insieme dei comportamenti illeciti che vengono adottati all'interno di un'organizzazione legale in conformità con il suo ordinamento normativo, producendo un danno ai dipendenti, ai clienti o a un pubblico in generale. Questa definizione è stata specificata da Box (v., 1983), che introduce la distinzione tra "crimini per l'impresa" e "crimini contro l'impresa", in relazione ai soggetti che traggono benefici dall'attività criminosa: le imprese stesse o i singoli individui. I "crimini per l'impresa" attuati dalla stessa sono detti anche corporate crime, intendendo quei reati commessi dall'impresa per ottenere un beneficio economico per sé. Braithwaite (v., 1989, pp. 333-358) estende questo concetto e parla di organizational crime, riferendosi alla struttura di organizzazione di cui fa parte l'autore del reato, indipendentemente dalla sua condizione di soggetto pubblico o privato.

3c. La criminalità contro le imprese: i reati occupazionali e i reati informatici.

I reati occupazionali si possono definire come tutti quei comportamenti posti in essere da dipendenti dell'impresa a danno della stessa. In tale categoria rientra una varietà di atti commessi sia da lavoratori comuni che da colletti bianchi. Sono però proprio gli illeciti di quest'ultimi che, meglio dei primi, possono essere qualificati come criminalità economica.

Quinney (v., 1964) sviluppa il concetto di occupational crime, intendendo con ciò quei comportamenti che si configurano come devianti rispetto alla struttura normativa dell'organizzazione dove vengono messi in atto. Con tale definizione l'autore va oltre la collocazione dei singoli criminali nella struttura sociale, ampliando l'estensione del concetto di crimine occupazionale. Green (v., 1990) introduce una specificazione importante rispetto alla definizione di Quinney. Solo i soggetti impegnati in attività legali possono essere autori di un occupational crime, e debbono essere distinti da quanti sono dediti ad attività di natura illegale. Cools (v., 1991) specifica un particolare tipo di occupational crime, che definisce come employee crime, riferendosi a quelle situazioni in cui un soggetto, lavoratore dipendente di un'impresa, mette in atto comportamenti illeciti ai danni della stessa, che diviene, in tal modo, vittima di reati come furto, frode, diffamazione, diffusione di informazioni segrete, spionaggio, uso illecito di computer.

Un elemento che distingue i reati occupazionali economici da quelli comuni consiste nelle tecniche impiegate per commetterli, spesso complesse e non semplicemente appropriate. Per questo si parla di frodi, corruzione e crimini informatici, lasciando invece alla categoria dei furti tutta la varietà di reati appropriativi a danno delle imprese da parte dei loro dipendenti.

I reati occupazionali si possono dividere in almeno tre tipi: il furto, la corruzione e la frode. I furti contro le imprese da parte dei loro dipendenti sono i reati prevalenti. Il contesto nel quale questo reato viene commesso potrebbe assimilarlo a un reato economico, ma sarebbe preferibile considerare l'impresa come la dimensione situazionale nella quale il reato viene commesso (lo stesso autore potrebbe commetterlo in un'altra situazione) e quindi escludere i furti contro le imprese dalla tipologia dei reati economici, includendoli in quella dei reati comunemente definiti appropriativi.

Per frode in senso stretto si intende una falsa rappresentazione della realtà posta in essere intenzionalmente da un soggetto individuale o da un'organizzazione per ottenere un vantaggio personale. Questo vantaggio può essere diretto (una somma di denaro o un bene) o indiretto (promozione, benefici lavorativi, potere). Perché il reato si configuri completamente è necessario che la vittima creda alla falsa rappresentazione della realtà e agisca in base alla stessa.

Il reato di corruzione si definisce come il dare o ricevere denaro o altra utilità per indurre un soggetto a compiere atti contrari ai propri doveri o a omettere o ritardare un atto del proprio ufficio. Si tratta di tutti quei comportamenti in cui l'autore abbia tenuto una condotta dannosa per l'azienda, con lo scopo di ottenere un beneficio da un soggetto terzo. Nel contesto aziendale si parla di corruzione 'privata' per distinguerla da quella pubblica che caratterizza i comportamenti dei funzionari dello Stato o di enti pubblici. La corruzione privata si può definire come il dare o ricevere beni per influenzare una decisione nel campo degli affari senza che la vittima, (un'azienda) ne sia a conoscenza o lo consenta. E corruzione la *illegal gratuity*, cioè il dare o ricevere beni di valore perché un atto ufficiale sia compiuto. In questa categoria sono compresi i comportamenti di coloro che, nel trattare con i fornitori o altri soggetti, ricevono regali o benefici, senza l'autorizzazione dell'impresa per cui lavorano o contrariamente a un divieto della stessa.

C'è una più generale tipologia di reati contro le imprese commessi dall'esterno, legata ai problemi di sicurezza, costituita dalle minacce della criminalità organizzata e dai movimenti terroristici e dai relativi comportamenti estortivi. A volte le imprese, prima di avviare un'attività in zone o paesi a rischio di criminalità, effettuano una valutazione (*risk assessment*) per comprendere il grado e il tipo di rischio al quale potrebbero essere sottoposte se quell'attività fosse condotta in quella zona (v. Aromaa e Lehti, 1996, p. 27). Per rischio si intende sia quello per le imprese che quello per i dirigenti. La finalità di questi atti, spesso economica, li differenzia da quelli terroristici, anche se i soggetti che li compiono e i metodi che vengono usati sono spesso gli stessi.

Un'altra minaccia alle imprese è costituita dalla criminalità informatica. Tra gli autori ci sono coloro che comunemente vengono definiti *hackers*, un concetto che non rispecchia le diverse tipologie di soggetti che fanno pirateria informatica. È più opportuno distinguere tra *hackers* e *crackers*. I primi possono essere considerati soggetti poco pericolosi per la sicurezza aziendale perché non si prefiggono la distruzione dei sistemi informatici o l'acquisizione di informazioni riservate. Il loro fine è più tecnologico e in certi casi etico (garantire la libertà di uso della rete), spesso una sfida e il desiderio di comprovare le proprie capacità con i sistemi di sicurezza del sistema oggetto di attacco. Verso queste categorie vi è una forte attenzione da parte delle società di consulenza e delle imprese, che mirano a coinvolgere gli *hackers* nella prevenzione dei crimini informatici (v. Clarke, 1996). I *crackers*, al

contrario, sono i veri criminali informatici dai quali le imprese devono difendere l'integrità delle loro reti informatiche. Essi sono definiti come: “[...] quegli specialisti che manipolano le insicurezze che esistono all'interno dei sistemi digitali per copiare, alterare e/o distruggere le informazioni [...]” (v. Haine e Johnstone, 1999). La loro finalità principale è quella di distruggere i sistemi in cui riescono a penetrare. La mancanza nei crackers di un'etica paragonabile a quella degli hackers rende tali soggetti disponibili a offerte criminali. La loro abilità di penetrazione nei sistemi informatici delle imprese può essere sfruttata da organizzazioni criminali che vogliono commettere una frode verso una banca, oppure da un'impresa concorrente che vuole conoscere segreti industriali che la possono direttamente interessare. Lo spionaggio industriale è un reato economico diffuso e difficile da prevenire. Rubare informazioni dai concorrenti non risulta particolarmente difficile, soprattutto nei confronti delle società di più ampie dimensioni caratterizzate da una maggiore vulnerabilità sia per il numero e le possibilità di collegamenti telematici, sia per il rilevante numero di soggetti che ricoprono mansioni di prestigio e che, quindi, possono conoscere dati segreti.

La criminalità connessa con l'uso del mezzo informatico, o cybercrime, comprende una varietà di tipologie criminali diverse tra loro. Lo sviluppo delle reti informatiche e i processi di globalizzazione dell'economia hanno delocalizzato, tra gli altri, il commercio e l'investimento finanziario incrementando il numero delle transazioni on line. L'inevitabile conseguenza è che la criminalità finanziaria, come il riciclaggio dei proventi illeciti, lascia il posto a quella appropriativa, come le truffe o frodi on line, dove le possibilità offerte dal mezzo informatico producono una vastissima tipologia di comportamenti criminali. Proprio la diffusione di questa criminalità sta mettendo in discussione le categorie tradizionali del diritto e della giustizia penale, e tra queste più di tutte quella della giurisdizione. Sono già in atto processi di rinnovamento delle tradizionali categorie giuridiche, sia civili che penali, con frequenti scambi tra le due sfere del diritto, necessari per una maggiore efficacia nella repressione dei comportamenti fraudolenti. L'high tech law sta diventando la risposta giuridica necessaria all'evoluzione delle tecnologie e alle loro distorsioni per fini appropriativi e fraudolenti. L'efficacia di questa risposta dipende dalla capacità di rivedere sia i processi di formazione che quelli di reclutamento del personale addetto sia alla regolazione civilistica ed amministrativa che al controllo e alla giustizia penale.

3d. Le cause.

La difficoltà di spiegazioni eziologiche del crimine, in generale, aumenta per la criminalità economica, per la quale le stesse definizioni sono incerte. Le teorie di stampo positivistiche che cercano una causa per spiegare l'atto criminale appaiono quanto meno superate, tanto per ciò che riguarda la criminalità tradizionale, quanto per quella di natura economica e organizzata. Resta il facile ricorso a teorie marxiste, oggi però sempre meno convincente.

Secondo Young (v., 1981) l'esistenza della criminalità economica è connaturata all'economia stessa, che cerca in ogni modo di spingere verso un accrescimento dei profitti (valenza criminogenetica del capitalismo). Una prospettiva, questa, che ha origini nella riflessione marxista. Bongier (v., 1969), che di questa riflessione è l'autore più conosciuto, prende in considerazione alcuni reati economici e giunge alla conclusione “secondo la quale molti di tali crimini si verificherebbero nei periodi di crisi

economica, a causa dell'impossibilità per taluni individui, in tali difficili congiunture, di mantenere il livello di vita anteriormente raggiunto”.

Forse la criminalità economica è legata a cause strutturali che riguardano da vicino lo sviluppo dell'economia. L'esistenza di imprenditori legali che commettono reati nell'ambito della loro professione non è una novità, anche se nuova è l'attenzione della criminologia e delle autorità di regolazione e di giustizia per questa categoria. A questa attenzione giustificata dagli alti costi sociali ed economici della criminalità economica non corrisponde spesso un'adeguata attrezzatura fatta di regole, di sanzioni, di capacità investigative e giudiziarie. C'è una difficoltà psicologica, e in certi casi culturale, a considerare veri e propri criminali i corrotti e i truffatori, e c'è anche la necessità di riformulare e adeguare i sistemi di regolazione delle attività d'impresa in una economia globalizzata dove ancora il parametro di riferimento è il singolo ordinamento giuridico nazionale. Lo shopping of jurisdiction diventa la regola tra le imprese multinazionali che vogliono sistemi di regolazione più leggeri e meno vincolanti, ma può diventare pericoloso per tutta la comunità internazionale, quando questo shopping è fatto per ricercare immunità e opacità nelle transazioni finanziarie illecite o in altre attività che producono costi sociali rilevanti.

Comportamenti in bilico tra legalità formale e criminalità sostanziale si hanno quando un'impresa sfrutta a proprio beneficio, trasferendone i costi ad altri, quelle zone di tolleranza finanziaria quali le giurisdizioni offshore o altre forme di tolleranza o carenza di regolazione, come nelle legislazioni sui rifiuti o nelle condizioni di lavoro. In un'economia che è globale per la domanda e l'offerta, e nazionale per la regolazione, lo sfruttamento di legislazioni arretrate sul piano dell'ecologia e dei diritti umani può diventare una opportunità 'legale' per commettere crimini economici senza commettere reati. La sfida, allora, è quella di ridurre questi comportamenti illegali sia sviluppando i disincentivi penali e reputazionali, sia accrescendo gli incentivi economici. La cooperazione internazionale su questo fronte diventa necessaria e urgente.

3e. Criminalità economica e criminalità organizzata.

Le definizioni di criminalità economica sono incentrate sul paradigma di origine, quello del colletto bianco, cioè dell'autore del reato, e poco considerano le dinamiche organizzative e strutturali che caratterizzano oggi i comportamenti criminali di strutture societarie legali. Le stesse definizioni di corporate crime, che costituisce un'evoluzione sensibile della definizione del white collar crime, sono ancora insufficienti a cogliere i cambiamenti organizzativi e strutturali che stanno intervenendo. C'è un'ampia letteratura che sottolinea il continuum tra criminalità organizzata e criminalità economica, spiegando perché, dove e come il crimine organizzato tradizionale e i criminali del colletto bianco si muovano nella medesima direzione, caratterizzata da una sempre maggiore razionalizzazione e organizzazione (v. Savona, Social change... , 1990).

La zona grigia in cui il crimine organizzato e il crimine economico si sovrappongono va ulteriormente approfondita e spiegata. Si tratta di un'area in cui le attività criminali e i criminali stessi si confondono con attività legali, imprese e professionisti che operano nell'ambito della legalità. L'ampliarsi di tale area aumenta i livelli di corruzione e inquina i sistemi economici nazionali. Tutto questo solleva il problema dell'obsolescenza degli strumenti che quotidianamente usiamo per combattere la criminalità e pone l'esigenza di adottare strategie e politiche adeguate a questi fenomeni e alle loro trasformazioni. Si tratta di una sollecitazione che sta dando i suoi frutti. Diversi autori, e tra questi Nelken (v., 1994), propongono di studiare più a fondo i rapporti che intercorrono tra i white collar crimes e la criminalità

organizzata, soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi di transnazionalizzazione, specializzazione e professionalizzazione della criminalità organizzata, per cui si assiste a una commistione di servizi legali e illegali offerti dalle imprese del crimine sia alle organizzazioni criminali stesse sia a imprese nel settore legale dell'economia. Nelken, partendo da una serie di considerazioni sulle ambiguità del concetto di white collar crime, propone, appunto, di costruire una definizione di criminalità economica organizzata, che costituisce insieme una sintesi e un superamento dei concetti che la compongono.

La tendenza cui si assiste oggi permette di affermare che da un lato la criminalità organizzata compie sempre più spesso reati di natura economica, con lo scopo di aumentare i propri guadagni, e dall'altro i white collar criminals si organizzano, si specializzano e offrono la loro collaborazione al crimine organizzato tradizionale. Alla luce di recenti ricerche (v. Berntoni, 1997), sembra possibile riferirsi a questo tipo di criminalità, definendola come impresa criminale. In tal modo si vuole sottolineare non solo la capacità di integrarsi con l'economia legale, le risorse e le dimensioni del nuovo crimine organizzato, ma anche, e soprattutto, la capacità di attribuire alla struttura stessa dell'organizzazione un ruolo strategico.

Smith e Alba (v., 1979) riconducono il crimine economico e la criminalità organizzata alla variabile "imprenditorialità", anziché alla variabile "criminalità", ritenendo che in tal modo risulti più agevole spiegare i comportamenti illeciti considerati all'interno delle dinamiche del mercato. Si sviluppa così un parallelismo tra le attività economiche illegali e quelle legali dove si infiltrata la criminalità organizzata. Anche Bini concorda sul fatto che "la criminalità organizzata prima ancora di essere un'associazione fra persone con intenti criminali è una formula organizzativa che il più delle volte assume la forma d'impresa" (v. Bini, 1997, p. 1, nota 46).

La struttura organizzativa della nuova criminalità economica è flessibile e frammentata; le imprese criminali sorgono e si disgregano velocemente. "Il modello di nuova criminalità organizzata si caratterizza proprio per una maggior rapidità di movimento, indicativa della capacità dell'impresa di anticipare le opportunità offerte dall'economia legale di riferimento (il modello di crescita dell'impresa criminale non segue più una logica push, ma sempre più una logica pull, propria del cosiddetto strategic opportunism) e di integrarsi in forma profonda con essa. La capacità dell'impresa criminale di integrarsi con l'economia legale di riferimento interessa alcune attitudini dell'organizzazione prima ancora che le risorse e la dimensione dell'organizzazione stessa" (ibid., p. 6, nota 48).

In definitiva, le imprese criminali di seconda generazione fanno della struttura organizzativa il proprio punto di forza. Si occupano della produzione di beni e servizi illegali, spesso gestiscono anche attività nei settori legali dell'economia (come il riciclaggio), si infiltrano nei circuiti finanziari e commerciali a livello locale, nazionale e internazionale. La criminalità organizzata si trasforma da soggetto passivo/istituzione soggetto attivo/impresa (che crea le opportunità per un incremento della domanda di attività criminali), rompendo i vincoli etici e culturali che caratterizzavano la tradizionale criminalità organizzata di stampo mafioso.

Altre ricerche effettuate da Transcrime-Università di Trento (v. Savona, 1997 e 1998; v. Savona e Mezzanotte, 1998) evidenziano come i soggetti e le attività dei gruppi criminali organizzati tendano

verso una maggiore professionalità e complessità. Indicatori significativi sono le interdipendenze tra tre reati economici: frode, riciclaggio e corruzione.

Qual è il loro significato e in quali ambiti le ritroviamo?

Quando si parla di interdipendenze tra reati economici come frode, riciclaggio e corruzione (altri potrebbero essere aggiunti), si fa riferimento al fatto che questi tre reati sono spesso funzionalmente correlati tra loro nell'ambito dello stesso schema criminale. Uno di essi rappresenta il risultato finale mentre gli altri due sono reati intermedi necessari per realizzarlo. L'analisi dei casi in cui le frodi al bilancio dell'Unione Europea sono l'obiettivo finale spesso evidenzia la corruzione del personale di dogana e di pubblici impiegati della Commissione europea o di Stati membri come reato strumentale. I proventi di queste frodi sono spesso riciclati per nascondere l'origine illecita e per evitare il rischio, in caso di scoperta della frode, che la somma venga recuperata. Quando è il riciclaggio a costituire il principale obiettivo di un'organizzazione criminale, la necessità di rivolgersi frequentemente a professionisti e consulenti crea una catena di attività fraudolente, come la falsificazione di fatture e la corruzione di impiegati di banca. Quando lo scopo ultimo è invece la corruzione, frodi e riciclaggio rappresentano gli strumenti per realizzarla, le prime all'inizio della catena, il secondo alla fine. L'“operazione mani pulite” a Milano, ad esempio, ha dimostrato che la corruzione ad ampio raggio della classe politica italiana a opera delle imprese private era realizzata attraverso la creazione - tramite conti e fatture false- di fondi neri.

Il denaro così ottenuto veniva poi riciclato e reinvestito. Il fenomeno delle interdipendenze tra reati economici è la manifestazione tangibile della specializzazione, professionalizzazione e organizzazione della criminalità economica dei nostri giorni. Infatti, quanto più il contesto in cui i criminali si trovano a operare diviene complesso, tanto più essi necessitano di esperienza professionale e di ampie strutture organizzate per commettere reati. Chi compie reati economici su larga scala ha bisogno di molte informazioni concernenti leggi, tecniche e pratiche al fine di poter valutare opportunità e rischi. Frodi, corruzione e riciclaggio, per poter essere commessi su larga scala, hanno sempre più bisogno di professionisti capaci di “consigliare”. Questi professionisti possono essere parte di una più ampia organizzazione criminale alla ricerca di specifiche capacità tecniche, oppure un gruppo di colletti bianchi che operano per conto proprio o offrono servizi ad altri gruppi criminali. Connivenze e scambi tra mercati legali e illegali, tra imprese che operano nell'ambito della legalità e criminalità organizzata tradizionale si intensificano sempre di più. Per quanto concerne i gruppi criminali organizzati tradizionali, essi s'indirizzano verso i reati economici per massimizzare le opportunità e, allo stesso tempo, minimizzare i rischi. Infatti, scelgono un campo d'azione in cui i vantaggi in termini di profitto superano gli svantaggi in termini di law enforcement (il rischio di essere identificati, arrestati e processati e di vedere i propri beni confiscati). Le autorità di law enforcement sono diventate molto esperte nell'investigazione delle attività del crimine organizzato tradizionale, le quali, pur rimanendo molto vantaggiose in termini economici, implicano tuttavia un sempre maggior rischio, il che contribuisce a renderle meno allettanti. La criminalità economica, d'altro canto, è generalmente difficile da investigare ed è spesso sanzionata con pene meno severe rispetto a quelle applicate ai più tradizionali reati della criminalità organizzata.

4. Criminalità e mercati.

4a. Effetti sul mercato dei prodotti.

Vi sono parecchi mercati vulnerabili all'influenza di imprese criminali: essi sono caratterizzati da un alto livello di corruzione nell'ottenimento di licenze ed autorizzazioni che precludono la partecipazione di imprese che usano metodi legali (v. Savona, 1993, p. 208). Sempre secondo queste considerazioni, la criminalità economica sarebbe assente nel settore manifatturiero, mentre sarebbe presente nel settore delle costruzioni, nelle attività commerciali, nei trasporti e nei servizi alle imprese e alle famiglie, ossia nei settori protetti, a bassa produttività, con modesta accumulazione e modesta innovazione tecnologica (ibid., p. 209).

L'infiltrazione di attività illegali nell'economia legale priva quest'ultima di risorse, abbassa le prospettive di sviluppo di un paese, diminuisce la produttività del lavoro e fa aumentare i prezzi dei beni di consumo. Inoltre, dal momento che l'impresa illegale non paga le tasse, danneggia anche il sistema legale.

Il potere dell'impresa non è solo economico, ma si basa sull'uso della violenza e dell'intimidazione. Le regole di mercato sono cioè violate. Questo può avvenire in diversi modi: attraverso le estorsioni, l'usura e una concorrenza scorretta. Inoltre la produzione viene falsata quando si garantisce la sopravvivenza di aziende fantasma per coprire attività criminali.

L'uso dell'intimidazione e della violenza da parte delle imprese criminali verso altre imprese concorrenti tende a produrre condizioni di monopolio che escludono le imprese legali. Ma non è solo con la violenza che si può eliminare la concorrenza e acquisire posizioni monopolistiche. Basta disporre di capitali a costo zero o di forza lavoro sottopagata per riuscire a ottenere in un dato momento prezzi nettamente inferiori a quelli di mercato. Dopo aver monopolizzato il mercato sarà allora possibile rialzare i prezzi e accrescere gli utili, magari mantenendo le posizioni monopolistiche con l'aiuto di corruzione, intimidazione, violenza. Il mercato degli appalti di opere pubbliche oscilla tra regolazione e deregolazione, limitando la partecipazione delle imprese per difendersi dalle infiltrazioni criminali, o allargandone la partecipazione per accrescere i livelli di concorrenza tra le imprese e rompere i monopoli e cartelli che via via si sono andati formando. Il grado di regolazione e di deregolazione necessario per questo mercato dipende dalle situazioni di contesto nelle quali esso si trova. Occorre esaminare caso per caso per poter scegliere quella più adeguata a produrre gli effetti desiderati in un dato momento.

4b. Effetti sul mercato del lavoro.

La criminalità economica influenza anche il mercato del lavoro, soprattutto in luoghi che soffrono di "disoccupazione strutturale". Infatti in zone caratterizzate da scarse alternative occupazionali legali e da una forte presenza criminale è facile reclutare forza lavoro che, proprio per l'assenza di offerta di occupazione legale, è disponibile a essere retribuita a basso costo (caporalato) o inserita direttamente in attività criminali. In ciascuno dei due casi il controllo criminale della forza lavoro costituisce uno strumento di controllo del territorio e di pressione sulle imprese legali con il conseguente rafforzamento delle organizzazioni criminali.

4c. Effetti sul mercato dei capitali.

Le stime sulla dimensione dei capitali frutto di attività illecite sono poco attendibili. Le cifre variano e sono ancor più il risultato della messa a punto di modelli econometrici piuttosto che stime effettive da cui trarre conclusioni. Si tratta comunque di miliardi di dollari che transitano dall'economia criminale a quella legale per essere ripuliti e perdere così le tracce dell'origine criminale ed essere investiti anche nell'economia legale. Tra le tecniche più diffuse di riciclaggio c'è proprio il commingling, cioè la miscela di capitali illeciti con capitali leciti dentro la stessa impresa legale. Ciò serve sia a nascondere l'origine illecita dei capitali che a finanziare l'impresa legale con capitali a costo zero. Si tratta di un'alterazione sensibile del mercato dei capitali e un vantaggio notevole per l'economia criminale e per le sue infiltrazioni in quella legale. Infatti l'impresa che viene finanziata con capitali criminali è avvantaggiata rispetto a quella che deve acquisirli sul mercato dei capitali e che alla fine rischia di essere esclusa perché meno concorrenziale della prima, la quale può permettersi, proprio per i costi inferiori, prezzi più bassi. Anche questa distorsione del mercato dei capitali è funzionale a un rafforzamento delle organizzazioni criminali e del loro controllo del territorio, soprattutto tra le piccole imprese. Spesso si produce un circuito perverso per cui la disponibilità di capitali criminali investiti in imprese legittime indebolisce le imprese legali rendendole facile preda dell'imprenditore criminale e predisponendo tutti gli elementi per un monopolio criminale di alcuni prodotti in alcune aree. Un processo, questo, che può essere addirittura rafforzato dalla difficoltà dell'impresa legale di ottenere credito legale e quindi dalla sua necessità di ricorrere a capitali illeciti attraverso l'usura. La conclusione frequente di tale processo è l'acquisizione criminale dell'impresa che non riesce a pagare le rate del prestito usurario, con l'effetto di moltiplicare il numero delle imprese "infiltrate". Un circuito perverso per il quale la disponibilità di capitali criminali costituisce l'origine dell'infiltrazione criminale nell'economia legale, con tutte le conseguenze inevitabili in termini di costi economici e sociali per l'intera collettività.

La crisi come testimonianza di una (ir)responsabilità sociale: *lezioni da Enron e Parmalat*

Prof. FABIO CORNO

ABSTRACT: his paper tackles the problem of corporate ethics, paying specific attention to its "dark side", i.e., Social Corporate (Ir)responsibility (SCI). After giving a first general overview of the theme, two specific cases are analyzed, which have recently hit the international financial community: Enron and Parmalat. By comparing the two realities, we can reflect on possible analogies and differences between the American and the European systems. On such basis, we try to test the existence of context-related aspects of SCI in crises contexts.

In questo paper si affronta il tema dell'“etica d'impresa” indagandone il “lato oscuro”, rappresentato dalla (Ir)Responsabilità Sociale d'Impresa (IRS).

Si prende avvio da un inquadramento generale del tema, per passare successivamente all'analisi di due casi critici – Enron e Parmalat – che hanno recentemente colpito la comunità economico - finanziaria mondiale. Un raffronto delle due realtà ci offre l'opportunità di riflettere su possibili analogie e differenze tra il sistema americano e quello europeo. Su tale base si cerca di verificare l'esistenza di aspetti specifici della IRS “Correlati al contesto” in casi di crisi.

1. Le radici della (Ir)Responsabilità Sociale d'Impresa

Parlare di “Responsabilità” o di “Irresponsabilità” sociale d'impresa” rinvia al tema delle scelte in presenza di conflitti tra valori, di dilemmi circa la scelta dei valori da applicare in specifici contesti, dove urge optare tra valori confliggenti o addirittura escludenti. Rinvia dunque a scelte etiche, che si pongono come temperamento di valori.

Utile per comprendere le dimensioni di un'azienda etica è riprendere la distinzione hegeliana tra le tre sfere della normatività: moralità, diritto ed eticità⁽¹⁾.

- *La moralità* riguarda i valori personali dettati dalla coscienza individuale: nel caso dell'azienda, ciò che l'imprenditore, i manager e tutti quanti operano in azienda reputano giusto o sbagliato;
- *Il diritto* rinvia alle norme dettate dallo Stato, regole dirette a diminuire le tensioni, che lo stesso sanziona con i tribunali e con la forza esecutiva. Si pensi, a titolo di esempio, ai doveri di natura strettamente giuridica cui un'impresa è tenuta. Tra tutti, i reati di bancarotta, di falso nelle comunicazioni sociali, gli illeciti commessi dagli

⁽¹⁾ Georg Wilhelm Friedrich Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto* (1821), ripreso da G.Azzoni, “L'azienda etica”, relazione presentata il 17 maggio 2004 presso il Collegio Ghislieri di Pavia all'interno di un incontro di Diritto del lavoro dedicato a “Responsabilità sociale dell'impresa e diritto del lavoro”.

amministratori⁽²⁾;

- L'*eticità* riguarda quei diritti/doveri che sono condivisi in una relazione duratura e relativamente stabile tra più soggetti; quelle "crystallizzazioni di morali" condivise da gruppi identificabili sociograficamente, che rappresentano una condivisione di responsabilità personali in vista di azioni comuni. Si tratta di attese normative che - non riducibili ai valori di uno solo dei soggetti coinvolti - sono difficilmente azionabili davanti ad un giudice.

Con riferimento specifico al contesto aziendale, non si può così parlare di "etica" in presenza di comportamenti prescritti dal diritto, né di comportamenti riconducibili alla "coscienza" dell'imprenditore o del vertice⁽³⁾. L'etica riguarda invece quelle scelte e quei comportamenti che sono l'esito di un incontro tra l'azienda e i suoi "stakeholder", termine riferito a quanti hanno interessi specifici nei confronti dei comportamenti aziendali, proprio in quanto ne possono essere influenzati. Qualifica così in modo diretto la "mission" della organizzazione, riferendola a una forma di "governance" fondata su un profondo rispetto di tutti gli "stakeholder", in base a un modello di valori condivisi.

Questo implica che si vada oltre la mera prospettiva degli interessi degli azionisti - che limita la responsabilità aziendale all'obbligo morale del miglioramento del profitto degli investitori - abbracciando la visione della *stakeholder theory*, aperta a un ampio rispetto dei diritti di tutti i portatori di interessi.

Perché si possa parlare dunque di impresa "etica" occorre che la stessa:

1. definisca i propri valori chiave;
2. prenda in considerazione gli effetti del suo agire sugli *stakeholder*;
3. presti attenzione a beni intangibili quali la reputazione, il dialogo o la trasparenza;
4. ottimizzi le esternalità positive come l'occupazione e lo sviluppo socio-economico;
5. faccia il possibile per ridurre le esternalità negative come l'inquinamento e in generale gli squilibri sociali e ambientali.

Sono, questi, i temi che costituiscono il cuore dei cosiddetti "Comportamenti Socialmente Responsabili". Oggetto della cosiddetta "**responsabilità sociale d'impresa**" (IRS), richiamano al ruolo dell'organizzazione quale attore chiave nel suo contesto, la cui responsabilità si estende alla promozione del benessere sociale in termini di coesione sociale, welfare e rispetto dei diritti umani attraverso tutti i suoi processi⁽⁴⁾.

Una definizione "moderna" di RSI⁽⁵⁾ fa riferimento alle cosiddette "Tre P": "Profit" (dimensione economica), "People" (dimensione sociale) e "Planet" (dimensione ambientale):

- "Profit": "buone pratiche di management" devono soddisfare sia gli shareholder

⁽²⁾ Si rinvia a tale riguardo al titolo XI del libro V del codice civile

⁽³⁾ A titolo di esempio, esaminata da questo punto di vista, la filantropia - spesso proposta come espressione di comportamenti socialmente responsabili - non rientrerebbe tra i comportamenti etici, ma tra quelli morali. E questo in quanto riguarda un gesto libero e discrezionale di chi dona, che non coinvolge il donatario e, soprattutto, non è caratterizzato da un progettualità destinata a sviluppare nel tempo una relazione.

⁽⁴⁾ Interessante a tale riguardo il pensiero di Sapelli, secondo il quale le responsabilità "diventano (...) "morali di sostegno" del mercato, gruppo della autoriflessività dell'impresa, del suo riconoscersi come società intermedia e distinta nella sua autonomia funzionale nella relazione tra Stato e cittadino e che opera per ampliare le sfere della legittimità d'impresa, della cittadinanza d'impresa e della difesa dell'impresa come istituzione". Sapelli (2003)

⁽⁵⁾ Per un inquadramento del tema della RSI, si rinvia a F.Corno, *L'etica nel governo dell'impresa. Convergenza tra pensiero laico e dottrina sociale*, Guerini, Milano, 2002. Per un approfondimento della situazione in Italia, si veda Nicoletta Cerana (ed.), *Comunicare la responsabilità sociale. Teorie, modelli, strumenti e casi di eccellenza*, Franco Angeli, Milano, 2004

che gli investitori; ad esempio, in termini di Corporate Governance, responsabilità amministrativa e comunicazione trasparente;

- “People”: l’azienda deve perseguire un soddisfacimento duraturo di tutti gli stakeholder coinvolti o interessati, all’interno dell’azienda (ad esempio, i lavoratori), così come all’esterno (fornitori, clienti, comunità locale e così via);
- “Planet”: le imprese devono essere attente agli effetti del loro agire sulle risorse naturali e sull’ambiente.

La prospettiva temporale della RSI va sicuramente oltre il breve periodo. E’ quanto enfatizza il concetto di “**sostenibilità**” che sottolinea come le imprese dovrebbero proporre modelli di crescita “capaci di incontrare i bisogni del presente senza compromettere le possibilità delle future generazioni di soddisfare i loro propri bisogni”⁽⁶⁾.

Garantire uno sviluppo sostenibile rientra così tra gli obiettivi di comportamenti socialmente responsabili. In tale prospettiva, due sono le dimensioni cui prestare attenzione:

- assicurare un rendimento medio stabile e soddisfacente, in una prospettiva di lungo periodo;
- perseguire l’equità come valore chiave nella redistribuzione delle risorse economiche, finanziarie e naturali fra le generazioni.

Facendo perno sui tre concetti presentati – etica, RSI e sostenibilità – nel proseguo del lavoro si utilizza il termine di “Responsabilità Sociale” (RS) incorporando tutte e tre le dimensioni.⁽⁷⁾

I dati che riguardano lo sviluppo della RS testimoniano una crescente attenzione da parte della società e degli stessi investitori, acuita dal crescente numero di casi patologici di conduzioni aziendali, a partire dal caso “Pinto” che ha coinvolto la Ford nel 1978, fino ai più recenti scandali finanziari di Enron e Parmalat.

Si tratta di casi tra loro legati da un filo rosso rappresentato da una crescente preoccupazione circa la mancanza di integrità e di eticità delle imprese e dei manager coinvolti, spesso pronti ad andare contro la legge in nome di interessi privati.⁽⁸⁾

Una larga maggioranza dell’opinione pubblica si attende rassicurazioni circa i comportamenti aziendali in ambiti considerati particolarmente importanti e a rischio.


Il concetto stesso di RS sottolinea alla nostra attenzione due relazioni transitive, esplicitate nella figura 1:

- a) internamente: la relazione dell’impresa con se stessa; il suo percepirsi anche come soggetto i cui fini e obiettivi vanno oltre il mero dato economico (“*etica nell’impresa*”);
- b) esternamente: la relazione dell’impresa con la collettività nella quale opera, il che comporta identificare tra i suoi obiettivi anche quello di poter aiutare la comunità a crescere e svilupparsi (“*etica dell’impresa*”).

⁽⁶⁾ World Commission of Environment and Development, Brundtland Report, 1987.

⁽⁷⁾ Si noti – in questa prospettiva – come il termine “Business ethics” non possa essere considerato sinonimo di “etica d’impresa”. La business ethics, infatti, si riferisce a come riconciliare i valori umani con gli obiettivi dell’impresa, facendo in modo che le imprese non abusino della propria posizione di forza e di potere. Il concetto di “etica d’impresa”, come qui rappresentato, riguarda invece le “imprese socialmente responsabili”, impegnate a non perseguire solo valori economici, ma anche “valori” in generale, che possono contribuire a loro volta a creare valore finale.

⁽⁸⁾ F. Iseppi, Codici etici per il futuro d’impresa, in I. Rizzi, Etica e Impresa, Milano, 2002


Figura 1: il modello di riferimento

A fronte di un numero crescente di casi provocati negli ultimi decenni da comportamenti irresponsabili delle imprese, molti degli analisti tendono a soffermarsi sull'approccio esterno. Un approccio più costruttivo suggerisce invece di rafforzare la dimensione interna, enfatizzando come i concetti di etica e di valori positivi personali debbano considerarsi quali fondamenta su cui le imprese possono basare la propria attività.

E' quanto si visualizza nella figura 2, dove si evidenzia come la capacità delle imprese di creare valore è collegata ai valori chiave, influenzati non solo dall'impresa (valori strumentali), ma anche dagli individui che in essa operano (metavalori).

Se non si mantengono legami forti con il sistema dei valori, gli individui tendono a perseguire comportamenti che privilegiano la possibilità di raggiungere a tutti i costi fini particolari, anche se ciò dovesse comportare una violazione della legge della collettività. Se invece la cultura di impresa si basa su valori etici solidi come integrità, lealtà, solidità manageriale e trasparenza di informazioni, è molto più probabile che le imprese allontanino da loro tali pericoli. Possono così aprirsi a valori come legalità e civismo, che rappresentano una condizione necessaria - anche se non sufficiente - per costruire di contesti organizzativi che privilegino comportamenti individuali positivi, eticamente orientati.

Fig.2: il sistema dei valori di impresa



L'etica può influenzare il comportamento imprenditoriale secondo modalità differenti, che sono sicuramente influenzate dagli stessi modelli di capitalismo di riferimento:

- a) etica quale vincolo: coerentemente con un modello di tipo anglosassone (qui evidentemente semplificato) si prendono come punto di riferimento le regole della *corporate governance*, che tutelano gli investitori da possibili comportamenti opportunistici dei vertici aziendali; oppure
- b) etica come elemento costitutivo della funzione obiettivo dell'impresa: approccio più vicino ad un modello europeo di "cittadinanza sociale dell'impresa", sottolinea l'importanza di non sottovalutare la necessità di contemperare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, all'interno e all'esterno dell'impresa.

La prima opzione – in una caratterizzazione semplificata – riconduce i requisiti di eticità dell'impresa al rispetto da parte della stessa delle leggi e dei contratti. Importante stimolo a mantenere un forte legame verso valori etici chiave quali onestà, trasparenza e correttezza, può proteggere l'impresa da rischi di reputazione legati a una possibile perdita di competitività.

Se la si paragona alla seconda impostazione, il suo raggio di azione pare invece piuttosto limitato: il suo orientamento strategico di fondo tende infatti a essere "introspettivo", limitato al solo valore degli azionisti, cui devono piegare tutti gli altri interessi. La seconda alternativa, invece, presenta secondo chi scrive una maggiore attrattiva. La sua "estroversione", l'attenzione alle problematiche di tutti gli *stakeholder* può portare a generare strategie lungimiranti, unitamente alla diffusione in azienda di comportamenti positivi. Il risultato cui tende è una coesione di tutti i dipendenti, in modo tale che i legami etici divengono non solo garanzia di comportamenti corretti e trasparenti ma anche fondamento solido su cui costruire un ambiente motivante e coinvolgente, con effetti positivi anche dal punto di vista della creazione di vantaggi competitivi sostenibili.

Già si è detto come con riferimento alle imprese, il contenuto etico del comportamento è legato a due differenti livelli di responsabilità:

- a) “etica nell’impresa”, relativo alla “responsabilità interna” dell’impresa verso quanti operano dentro e con l’impresa;
- b) “etica dell’impresa”, riferita alla sua responsabilità verso la comunità.

Tali concetti derivano dalla richiamata distinzione fra etica e morale, dove la morale appartiene alla sfera della integrità personale, della coscienza; mentre l’etica si riferisce alla scelta cosciente realizzata da un gruppo di persone di condividere parti specifiche dell’azione morale, in vista di un obiettivo specifico.

Ai fini della nostra analisi, sembra rilevante individuare le modalità in cui l’etica entra nel quadro all’interno dei processi decisionali, mettendola a confronto con altre possibili fonti di riferimento e di “ispirazione” alternative.

Come evidenziato nella Fig.3, si possono identificare due dimensioni rilevanti per le decisioni all’interno dell’impresa: da una parte gli obiettivi perseguiti; dall’altra, le motivazioni che sottendono gli attori chiave.

Fig.3 Le dimensioni rilevanti della Responsabilità d’Impresa

<i>obiettivi</i>	<i>Alterità/ Interesse generale</i>	Massimizzazio- na Impresa	Massimizzazio- na Self-interest
<i>vincoli motivazioni</i>	<i>DISCLOSURE + ACCOUNTABILITY</i>	“COMPLIANCE” REGOLE	“GIMCA-
<i>Legge/ esterne</i>	<i>ETICA RESPONSA- BILITA’</i>	“CORPORATE GOVERNANCE”	
<i>Giustizia/ interne</i>			

Si è sopra evidenziato come il problema etico sorga quando si produce una tensione fra valori contrapposti ovvero quando ci si trovi in presenza di una sorta di *indecidibilità* fra problematiche etiche di pari considerazione. Nella sfera dell’agire dell’impresa, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti, questa tensione si configura nell’individuazione di una delle possibili strade disponibili: l’interesse personale, l’accrescimento del valore dell’impresa per gli azionisti, oppure un valore d’impresa allargato agli stakeholder, basato su una concezione di cittadinanza di impresa radicata nel suo contesto sociale.

Riguardo agli obiettivi, una analisi complessiva del contesto delle imprese ci porta a definire tre macro-categorie:

- a) perseguire un interesse generale (“bene comune”): ci rivolgiamo qui a una visione generale della società, che va oltre l’impresa stessa e la stretto dato economico (per

- esempio una distribuzione sociale del reddito più equa)
- b) massimizzare il valore dell'impresa: significa avere come punti di riferimento l'impresa stessa e la crescita del suo valore di mercato
 - c) massimizzare il valore individuale: qui si hanno di solito casi patologici, mancanti di qualunque morale. Tali comportamenti sono provocati da manager che non contemplano fra i propri valori il rispetto delle regole: un elemento chiave per distinguere un manager da un frodatore.

Altra possibile fonte di tensione si apre nell'impresa a fronte delle variabili che agiscono da vincolo per le motivazioni ad agire. Possiamo distinguere a tale riguardo fra fonti esterne (norme di legge) e fonti interne (coscienza individuale, giustizia e insieme dei valori dell'impresa). Riguardo a queste ultime, l'etica è considerata una fonte di ispirazione di quei comportamenti che non rappresentano una risposta a una specifica norma vincolante.

Proprio a fronte del discorso sulla Responsabilità Sociale, preme qui sottolineare la tensione che si avverte nei vincoli motivanti di Legge e Giustizia.⁽⁹⁾

L'impresa agisce secondo un vincolo di Legge quando individua in un sistema di regole cogenti, esterne i principi motivanti e il driver efficace nell'implementare una gestione dei valori.

Agisce invece sotto il vincolo di Giustizia se non solo presenta una conformità a un sistema di regole esterne ma internalizza quei valori che sono propri dell'agire etico, prevenendo nell'agire non solo la misura del calcolo rivolto verso se stessi, ma tenendo presente nell'agire la responsabilità verso l'Altro⁽¹⁰⁾.

L'agire dell'impresa assume i contorni della responsabilità etica quando va oltre una riflessione limitata a se stessa. Si tratta di un'agire responsabile solo se assume su di sé l'altro, il non conosciuto, il risultato non legato al calcolo per sé, individuando nella condivisione di finalità e valori con i diversi stakeholder il patto etico che permea le motivazioni intrinseche che discernono le azioni di responsabilità sociale e etica.

Con questo non vogliamo significare che l'impresa deve scegliere se agire con vincolo di Legge o di Giustizia, ovvero con finalità di self-interest o anche di alterità di interesse. Vogliamo solo affermare che l'impresa non assume un valore etico solo facendo predisporre Carte dei Valori Codici Etici (presenti in Enron ma non in Parmalat) oppure predisponendo report sociali e di accountability (questi predisposti anche da Parmalat), con l'intento di ben figurare all'occhio dell'analista.

In realtà la presenza di questi costrutti normativi non porta a provocare in chi li riceve alcuna motivazione intrinseca ad adottare le norme etiche in esse contenute, secondo un processo di radicamento e condivisione ideologica.

È invece probabile che quanti devono adottare o fare adottare tali regole in uno schema che parta da vincoli esterni debbano essere incentivati economicamente a perseguirli oppure costretti a farlo con il possibile esito di avere da parte dei manager comportamenti di tipo opportunistico. Il rischio è la costruzione di apparati burocratici volti alla trasparenza ma che in realtà servono solo a sollevare gli individui dalle decisioni che richiamano

⁽⁹⁾ Si fa qui riferimento esplicito all'analisi di decostruzione avviata dal filosofo francese Derrida, che individua nello spazio "aporetico" fra questi due poli uno dei possibili dilemmi o tensione in cui si può sperimentare la presenza di decidibilità e, pertanto, di responsabilità per l'impresa. Vedi Derrida (1992)

⁽¹⁰⁾ Si rinvia per un approfondimento di questo tema a Levinas (1981)

il vero fondamento etico che tali norme esprimono⁽¹¹⁾.

L'implicita comprensione della RSI è determinata dal modo in cui si gestisce la ambivalenza fra Legge e Giustizia. Non si tratta certo di una relazione semplice, stabile o lineare. Giustizia e Legge possono essere intercambiabili; ma se la Legge può derivare da una forma di Giustizia condivisa, non è possibile ipotizzare che la Giustizia possa derivare in modo certo dalla Legge.

“La giustizia appartiene all'aperto”, che non può essere conosciuto, nominato o stabilito come tale. La giustizia e la decisione giusta implicano un “momento di non-conoscenza, un momento oltre un programma”⁽¹²⁾.

Incrociando le due dimensioni, si possono distinguere differenti approcci comportamentali, caratterizzati da differenti interpretazioni della responsabilità personale.

Quando l'obiettivo guida è rappresentato dall'“interesse generale”, se il driver motivazionale chiave sono le norme, tenderemo a assumere comportamenti coerenti alle pratiche della disclosure e dell'accountability. Di fronte ai margini discrezionali abitualmente lasciati dalle norme, i giocatori chiave cercheranno di interpretarle mantenendo lo spirito della norma, provando a agire dando tutte le necessarie informazioni. D'altro canto, se le motivazioni sono di natura etica, le azioni saranno orientate alla massima trasparenza. Stiamo parlando in questo caso di un orientamento strategico reale: un must al fine di evitare qualunque problema, sia grande che piccolo (per esempio, gli investimenti in attività di maggiore rischio di quanto comunicato ai risparmiatori).

Se l'obiettivo è quello di massimizzare il valore dell'impresa, qualora le norme rappresentino l'elemento motivante chiave, allora le azioni mirano generalmente a raggiungere una efficienza di base in conformità alle norme di una corretta stesura dei report finanziari. Se invece il driver reale è la giustizia, allora la massimizzazione del valore aziendale sarà interpretato in termini di corporate governance; le azioni mireranno a indicare e coinvolgere tutti gli stakeholder rilevanti e il patto etico stabilito è in grado di conformare tutti i differenti interessi (economici e non economici). Atteggiamento, questo, che tenderà a scoraggiare frode, corruzione e inefficienza.

L'ultimo scenario caratterizza le situazioni in cui manager o imprese tendono a massimizzare il loro personale tornaconto, a prescindere dal contesto aziendale. In tali casi, un approccio a gimcana caratterizzerà quegli individui che privilegiano le norme. Propensi a comportamenti rivolti a un forte opportunismo, cercheranno di aggirare le norme nel modo meno pericoloso; per esempio, qualora richiesto dalla legge, verrà presentato il resoconto finanziario trimestrale ma solo in chiave tale da non creare problemi. In tali casi, si parla di “etica” per riferirsi necessariamente a una “etica negativa”, la sola per esempio che caratterizza un cheat o uno swindler: un individuo il cui interesse è unicamente rivolto al proprio scopo, ma senza tenere conto delle conseguenze che la propria azione eserciterà su altri.

L'analisi della figura 3 porta a identificare come “impresa normata” quella che vede nella legge il vincolo principale al suo agire. E come “impresa etica” quella che invece trova nella giustizia il proprio punto di riferimento.

⁽¹¹⁾ si rinvia a tale riguardo a Bauman (1991)

⁽¹²⁾ si rinvia per un approfondimento a Derrida, 2001

In entrambi questi ambiti, si ritrovano i tre orientamenti di fondo presentati, a sottolineare come il risultato finale dipenderà da entrambe le dimensioni.

A livello generale possiamo affermare che in un'impresa normata si potrebbero più facilmente trovare modi per eludere e giustificare l'elusione, quando sussista la volontà di agire falsificando nel perseguimento del proprio interesse. Ciascuna misura normativa è aperta a interpretazioni diverse ed è quindi suscettibile di elusione foriera di una irresponsabilità di fondo.

L'unico limite che può fungere da deterrenza a tale comportamento deriva dalla disciplina interna delle proprie motivazioni. Questa si può ottenere solo attraverso un'etica radicata, e non seguendo solo misure regolatrici.

E' infatti più verosimile che sia questa etica radicata, piuttosto che i vincoli cogenti esterni, a escludere dalle proprie motivazioni possibili intenzioni non etiche o illegali.

L'etica che promana da regolamenti è infatti guidata esternamente; o anche quando provenga dall'interno dell'impresa è guidata da codici di condotta e da altre procedure formali. La situazione "ottimale" è quindi quella corrispondente all'incrocio tra impresa etica e perseguimento dell'interesse generale. Testimonia, infatti, il bisogno di radicare valori etici, perseguendo l'obiettivo di fondo della massimizzazione del valore per tutti gli stakeholder coinvolti direttamente o indirettamente nell'impresa.

Nelle sezioni seguenti analizziamo e mettiamo a confronto i due casi - Enron e Parmalat - tenendo a mente queste dimensioni.

2. Enron e Parmalat: punti in comune

Enron, multinazionale americana dell'energia e Parmalat, multinazionale italiana a carattere "familiare" sembrano a prima vista molto differenti in natura. Da un'analisi più circostanziata, emergono, però, alcune forti similarità che devono far sorgere significative preoccupazioni.

Entrambe le società hanno conosciuto una crescita costante in termini di ricavi e guadagni (figure 4-8), tuttavia le due aziende si sono distinte negli ultimi decenni per comportamenti socialmente irresponsabili che hanno distrutto tutte le aspettative dei loro stakeholder, vale a dire: aggirare con successo le direttive dell'Antitrust; nascondere ingenti debiti; evitare il declassamento degli analisti finanziari; ottenere con grande facilità credito dal sistema finanziario⁽¹³⁾.

In termini assoluti, Enron, in verità, è stata una delle più grandi multinazionali mondiali in campo energetico, con un turnover superiore di 11 volte quello di Parmalat. Tuttavia, in termini relativi, l'influenza di Enron sull'economia USA sembra essere meno preoccupante, se viene paragonata al rapporto dello 0,8 per cento, che sintetizza la relazione fra il debito netto di Parmalat e il PIL italiano.

Se ci poniamo in questa prospettiva, i due scandali appaiono simili per almeno profili:

- simili trend di crescita disordinati;
- analoghi comportamenti socialmente irresponsabili caratterizzati dall'uso di società

⁽¹³⁾ "In many ways, Parmalat is the nearest thing Europe has produced to the failed texan Energy firm...The similarity exists (particularly) in Parmalat's fondness for "mind blowing financial wizardry". Fonte:BBC

contraollate estere, solitamente localizzate in paradisi fiscali, finalizzate a nascondere ingenti debiti;

- un fallimento generalizzato di tutti i sistemi di controllo, a tutti i livelli: controlli interni, agenzie di rating, società di revisione e banche.

La « facciata »

a). L'identità dei due gruppi

Enron, attiva nell'industria del commercio di prodotti dell'energia, è stata considerata come innovatrice, caratterizzata da una forte strategia di cambiamento. Una impresa "moderna" da tutti i punti di vista, caratterizzata da una buona corporate governance, con una serie di meccanismi di bilanciamento dei poteri necessari per la difesa degli interessi di tutte le parti coinvolte: azionisti, dipendenti, così come il pubblico in generale.

Parmalat, dall'altro lato, veniva percepita come una industria alimentare. Il suo core business si caratterizzava per appartenere a un settore industriale di tipo tradizionale, con poca capacità innovativa. Il suo sistema amministrativo era molto semplice, molto centralizzato e inadeguato a maneggiare la sua imponenza e complessità. Parmalat non è mai stata portata ad esempio di "eccellenza", dato che nessun tratto distintivo degno di nota era mai stato individuato in relazione ai suoi sistemi di Corporate governance, e alla qualità del management. Se se ne fosse analizzato a fondo il suo Organo direttivo, si sarebbero potuti facilmente individuare alcuni segni di debolezza evidenti: troppi rappresentanti familiari, troppi manager, pochi membri indipendenti, una concentrazione di poteri molto accentrata. Di fatto, il sistema di governance della Parmalat si caratterizzava per una forte presenza della sfera familiare, e per legami troppo stretti fra i diversi livelli di controllo.

Quale tipo di informazione le due compagnie fornivano al mercato riguardo i loro valori principali?

Dando uno sguardo ai loro rispettivi siti web, si percepisce facilmente che la società USA si preoccupava di propagandare i propri "valori". Come evidenziato nella tabella 1, "rispetto", "comunicazione", "integrità" e "eccellenza" erano identificati come i loro punti di riferimento chiave.

In merito al valore "integrità", in particolare, la società specificava:

"We work with customers and prospects openly, honestly and sincerely. When we say we will do something, we will do it; when we say we cannot or will not do something, then we won't do it".

Nessun valore specifico era invece comunicato da Parmalat, con la sola eccezione del Logo ("life is joy", "life is emotion", "Parmalat nutre la vita"), che appare nella home page del sito.

Prima della crisi del 2003, il sito della società di Collecchio riferiva solamente di "uno specifico documento preparato dal Consiglio di Amministrazione che descriveva il sistema di Corporate Governance, paragonandolo con le raccomandazioni e le regolazioni contenute nel Codice Volontario delle "Best Practices" per le società quotate, pubblicato nel 1999, corretto e aggiornato nel luglio del 2002 dalla "Commissione sulla Corporate governance per le società quotate" e integrate dai regolamenti della Borsa Italiana spa".

Tabella 1: I VALORI CHIAVE

<i>ENRON</i>	<i>PARMALAT</i>
Enron: "I nostri valori" (1998 report) RISPETTO INTEGRITA' ECCELLENZA	"Prima": (Report del Consiglio dei Revisori dei Conti all'Assemblea Generale degli Azionisti relativo al Bilancio finanziario del 2002) "Il Consiglio di Amministrazione ha predisposto uno specifico report che descrive il sistema di Corporate Governance della Società, confrontandolo con le raccomandazioni e i regolamenti contenuti nel Codice Volontario delle Best Practice per le Società quotate, pubblicate nel 1999, emendate e integrate nel Luglio 2002 dalla "Commissione sulla Corporate Governance per le società quotate", e integrate dei regolamenti della Borsa Italiana spa".
	"Dopo": (Codice etico) Principi etici A. Etica nella Condotta degli Affari e nelle Attività dell'Impresa Legalità; Integrità; Lealtà; Trasparenza; Rispetto per la dignità degli individui; Protezione dell'Infanzia B. Etica nell'Occupazione e Protezione e Sviluppo delle Associate <i>Impegno per il miglioramento; Fiducia; Assenza dei conflitti di interesse; Sicurezza, salute dei dipendenti e condizioni di lavoro; Pari Opportunità; Crescita Professionale.</i> C. Etica nel Raggiungere uno Sviluppo Sostenibile ⁽¹⁴⁾ e Comportamento Responsabile Verso la Comunità; <i>Promozione di una Crescita Sostenibile; Responsabilità verso le Comunità Straniere".</i>

L'approccio del sito Parmalat "dopo la crisi" è, invece, del tutto diverso. In particolare, si fa specifico riferimento al "codice etico", basato su un insieme di principi etici relativi alla condotta degli affari e delle attività aziendali, ai dipendenti, alla protezione e al rafforzamento dei soci, all'etica nel perseguire uno sviluppo sostenibile e al comportamento responsabile verso la comunità.

L'integrità è menzionata fra i valori chiave, specificata come segue: *"Nelle sue relazioni con gli esterni, il Gruppo si impone di agire con lealtà e trasparenza. Non produce informazione falsa, né esonera da comportamenti destinati a prendere vantaggio dalla debolezza o ignoranza di altri. Il Gruppo si concentra a massimizzare i suoi risultati operativi e finanziari, e allo stesso tempo si impegna a trattare lealmente le controparti in affari, stabilendo relazioni durature con clienti e fornitori e fornendo ai Soci adeguato riconoscimento del loro contributo".*

Questo drastico cambiamento di rotta sembra che segnali una mancanza sostanziale di attenzione verso questo insieme di problemi, sia sotto il profilo formale che sostanziale.

b). I dati: e crescita forte ma incontrollata

Guardando i dati significativi di entrambe le società, sintetizzati in Tabella 2, Figura 4 e 5, l'ultimo decennio sembra essere caratterizzato da una strategia di crescita impetuosa,

⁽¹⁴⁾ "All in all, the "Corporate Responsibility Rating" shows Unilever in top position. On a scale from A+ to D-, the company received a B- rating. Second place was taken by Nestlé with a C+. The next few places were taken primarily by British producers like SABMiller and CadburySchweppes, scoring a C+. Incidentally, the Italian company Parmalat, which has recently fallen into financial difficulties due to accounting scandals, has been occupying positions in the lower echelons of oekom research's ratings for some four years now". *Sustainable investments: Genetic engineering in agriculture disqualifies companies* Munich, 9 March 2004, http://www.oekom-research.com/ag/english/press_english/pm_fb04.htm

che ha dapprima indebolito i loro equilibri finanziari, e dopo li ha portati entrambi alla rovina.

Tabella 2: UNA CRESCITA DISORDINATA	
ENRON	PARMALAT
<p>“Enron ha creato mercati commerciali per beni che prima non esistevano, e nel farlo non solo si è ritagliata una posizione blindata per sé, ma ha risolto alcune delle inefficienze reali di questi mercati.</p> <p>Tra il 1996 e il 2000, Enron ha registrato e incrementato le vendite da \$13.3 billion a \$100.8 billion.</p> <p>Confrontando il tasso di crescita nelle vendite del 57% in prospettiva, durante lo stesso periodo, Cisco Systems ha goduto di un tasso di crescita delle vendite del 41%. Il tasso di Intel è stato del 15%. Nel creare fatturato, se non proprio profitto, Enron è stata davvero l'esempio che chiunque guardava.</p> <p>Tra il 1999 e il 2000, Enron ha più che raddoppiato le sue vendite dichiarate. Prima di dichiarare bancarotta, Enron affermava di essere sulla strada di raddoppiare le entrate anche per lo stesso anno. Stante così le cose, sarebbe diventata la seconda Compagnia nel mondo in termini di vendite. Avrebbe potuto fiancheggiare Exxon Mobil (vendite del 2000: \$206 billion) in valore assoluto.</p> <p>La performance dichiarata di Enron è stata nel contesto ancora più incredibile.</p> <p>Nel 2000, Enron aveva 19.000 dipendenti. Per dipendente Enron ha prodotto entrate per \$5,3 m.enues. Questo dato è più del triplo di Goldman Sachs che ha prodotto \$1.7 million per dipendente. Enron ha fatto sembrare dei monopolisti come Microsoft (entrate per dipendente \$610, 256) dei fannulloni. Ha fatto vergognare i lavoratori di Citi-group (\$469,748 per dipendente) e IBM (\$283,333)⁽¹⁵⁾.</p>	<p>“Fino alla metà degli anni '70 per Parmalat il latte rappresentava approssimativamente l'80% del suo fatturato. Dall'inizio degli anni '80's il gruppo ha intrapreso una strategia di diversificazione, sfruttando i grandi risultati raggiunti nella tecnologia, produzione, distribuzione, e pubblicità. Ha così ampliato il suo portfolio di prodotti al formaggio, desserts, burro e besciamella UHT, un prodotto completamente nuovo per tutto il mondo.</p> <p>Attenta alle evoluzioni del consumo, su licenza della Weight Watchers, lancia sul mercato il marchio Punto, finalizzato ai clienti che curano il proprio fisico.</p> <p>Altri nuovi mercati catturano l'attenzione di Parmalat. È il caso per esempio del Venezuela, Brasile, Ungheria e Cina, dove la Parmalat ha introdotto un'imballatura di plastica a basso costo, meno del 2% al limite del costo del prodotto.</p> <p>Nel 1990, Parmalat Finanziaria S.p.A. è stata quotata alla Borsa di Milano. Ciò ha permesso di trovare nuovi fondi per la sua globalizzazione. Il Gruppo intraprendeva una politica di espansione, per consolidare la sua strategia nell'industria alimentare.</p> <p>Nel 1993, Parmalat chiudeva 17 acquisizioni, di cui 4 in Italia, 6 in Brasile, 4 negli USA e il resto in Argentina, Uruguay, and Ungheria. Durante il 1994, l'espansione si allunga al Cile, Colombia e Paraguay. Il Gruppo ha realizzato campagne di sponsorizzazione molto sostenute, sia in Italia che all'estero (principalmente in Brasile).</p> <p>Nel 2000 Parmalat opera in 30 Paesi. Nel 2002 il gruppo è attivo in tutti i continenti, con 36.356 dipendenti. Il suo fatturato raggiunge i 7.590 million Euro⁽¹⁶⁾.”</p>

Per quanto riguarda Enron, finché è stata in attività, i suoi bilanci sono stati impressionanti. Oltre al trend di crescita, tutti gli indicatori mostravano la società come un modello, in grado di superare tutti i possibili concorrenti.

⁽¹⁵⁾ <http://www.forbes.com/2002/01/15/0115enron.html>

⁽¹⁶⁾ <http://www.igcom.it/cronaca/articoli/articolo163636.shtml> (translated from Italian by the author)

Figura 4. I risultati di Enron paragonati a quelli di società con livelli analoghi di fatturato

Società	2000 Fatturato (\$Billions)	Addetti	Utile (\$Billions)	Fatturato per addetto (\$)	Ore per produrre \$1Milione
Enron	100.8	19,000	\$979 million	\$5,235,800	377
Exxon Mobil	206.0	103,000	16 billion	\$1,996,000	1,000
Citigroup	111.8	238,000	13.5 billion	\$470,800	4,258
General Electric	129.6	312,000	12.7 billion	\$416,900	4,815
IBM	88.4	312,000	8 billion	\$283,500	7,059

Fonte: *The Forbes 500s*

Figura 5. I risultati di Enron paragonati a quelli di società con un numero analogo di dipendenti

Società	2000 Fatturato (\$Billions)	Addetti	Utile (\$Billions)	Fatturato per addetto (\$)	Ore per produrre \$1Milione
Enron	100.8	19,000	\$979 million	\$5,235,800	377
Computer Associates	4.9	21,000	211million	234,700	8,571
Airborne	3.3	21,000	14 million	156,400	12,727
Texaco	50.1	19,000	2.5 billion	2,682,000	758
Goldman Sachs	33.0	19,000	3.1 billion	1,737,400	1,152
Micron Technology	7.6	19,000	1.5 billion	403,400	5,000

Fonte: *The Forbes 500s*

Diversa la storia di Parmalat. Dopo il trend di crescita impetuoso e l'espansione internazionale degli anni '90 (Fig. 6 e 7), negli ultimi due anni le vendite si sono stabilizzate, con un ragionevole miglioramento evidenziato dai suoi KPI Indicatori chiave). (Fig. 8).

Figura 6. Parmalat: trend di crescita delle vendite (fonte: Parmalat)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
(€ Billions)	0.568	0.685	0.845	1.470	1.836	2.215	2.822
% growth		20,6%	23,4%	150,5%	24,9%	20,6%	27,4%

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
(€ Billions)	3.677	5.078	6.357	7.349	7.802	7.590	6.852
% growth		30,3%	38,1%	25,2%	15,6%	6,2%	-2,7%

Figura 7. I Paesi nei quali ha investito Parmalat nel tempo (fonte: Parmalat)

1962	1964	1977	1979	1983	1990	1992	1993
Italia	Brasile	Germania	Francia	Spagna	Portogallo	Argentina	Russia
						Uruguay	Ungheria
						USA	
1	2	3	4	5	6	9	11
1994	1995	1996	1997	1999	2000	2001	2002
Venezuela	Messico	Romania	Canada	Nicaragua	UK	Polonia	Tailandia
Cile	Ecuador	Australia	Mozambico	Cuba	Botswana		
Paraguay	Cina		Repubblica Dom.	Swaiziland			
Columbia							
15	18	20	23	26	28	29	30

Figura 8. Alcuni dei “Key Performance Indicator” di Parmalat (fonte: Rapid Rating)

	1999	2000	2001	2002	III Q.2003
Conprofitto netto consolidato(€ bn)	0.174	0.195	0.218	0.252	n.d.
EBIT %	6.9%	6.84%	7.36%	7.54%	7.26%
NPAT/Equity	8.42%	9.55%	10.85%	14.21%	17.93%
Debiti totali / totale attivo	0.74	0.74	0.73	0.78	0.79

Il grado di espansione (circa 50 acquisizioni a partire dalla quotazione alla Borsa di Milano nel 1990) ha richiesto troppe risorse, specialmente per una società che, forse, non è mai stata in utile.

c) I fatti: “crisi” nascoste

Come emerge dalla Tabella 3, il timing dell’esplosione della crisi è stato molto differente nei due casi: per Enron un mese e mezzo; un anno per Parmalat.

Tabella 3

Tabella 3: LA CRONOLOGIA DELLE CRISI	
ENRON (Ottobre-Novembre 2001)	PARMALAT (Febbraio-Dicembre 2003)
16 Ottobre 2001: Enron dichiara una perdita di 1.2 billion USD nei risultati del terzo trimestre	27 Febbraio 2003 – Parmalat rinuncia al tentativo di collocare titoli per 500m di euro, citando condizioni sfavorevoli nel mercato. La vendita aveva fatto sorgere dubbi sul piano di rientro del debito esistente della società.
22 Ottobre: l’authority della concorrenza promuove una investigazione sul caso. Emergono pettegolezzi relativi agli ultimi 5 anni su come Enron ha coperto quasi 600 milioni USD nei suoi bilanci.	6 Marzo – I responsabili dei Fondi Italiani chiedono di incontrare l’esecutivo della società per discutere dei conti.
10 Novembre: Dinegy, concorrente della Enron, annuncia l’acquisto di Enron per circa 7,8 billion USD; il progetto fallisce due settimane dopo, per via del collasso in Borsa della Enron, con un crollo del valore	28 Marzo – Il Responsabile dell’Area Finanza Fausto Tonna si dimette; è sostituito da Alberto Ferraris.
	12 Settembre – Fallisce il piano di Parmalat di vendere 300m € del debito.
	6 Novembre – Consob chiede chiarimenti su 3.5 bn € di liquidità, e anche sul rimborso entro l’anno dei titoli in scadenza.
	11 Novembre – Deloitte mette in dubbio le transazioni del Fondo Epicurum nelle Cayman Islands.
	14 Novembre -- Ferraris si dimette e viene sostituito da Luciano Del Soldato.
	24 Novembre – Deutsche Bank annuncia di possedere più del 5% delle quote di Parmalat

<p>dell'85,16%.</p> <p>Fine Novembre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La quotazione azionaria raggiunge 70 cents. In Agosto del 2000 aveva raggiunto il picco di 90,56 USD/per azione, con un valore di capitalizzazione totale di 77 miliardi di dollari. - Il Presidente della Commissione dell'Energia e e del Commercio della Camera dei Deputati USA da l'avvio a un'investigazione sul caso Enron. <p>2 Dicembre: Enron finisce sotto inchiesta per la procedura del Capitolo 11, incluse le sue 14 controllate.</p>	<p>8 Dicembre -- Parmalat non ottiene il contante dal fondo Epicurum, necessario per rimborsare gli interessi sul debito in essere.</p> <p>9 Dicembre – Parmalat non rimborsa il pagamento di un bond per 150m; Del Soldato se ne va. Gli scambi sul mercato borsistico sono sospesi per tre giorni. Enrico Bondi – uno specialista in salvataggi – viene nominato consulente per aiutare la società.</p> <p>11 Dicembre – Al rientro sul mercato borsistico le azioni crollano del 47.4%</p> <p>15 Dicembre – Calisto Tanzi – maggiore azionista Parmalat e CEO – rassegna le dimissioni dalle cariche di Presidente e Amministratore Delegato della Parmalat, sostituito subito dopo da Bondi.</p> <p>19 Dicembre – Bank of America sostiene che un documento che presenta 3.9bn euro nella contabilità bancaria della Bonlats è contraffatto. I valori azionari crollano del 95.9%</p> <p>20 Dicembre – Viene avviata dal Primo Ministro del Governo italiano una inchiesta per frode tesa a salvaguardare i lavoratori.</p> <p>22 Dicembre – Parmalat è sospesa dalla Borsa</p> <p>24 Dicembre – Parte la procedura per Parmalat di amministrazione straordinaria, estesa alle società del gruppo.</p>
---	--

Due fattori essenziali hanno permesso a Parmalat di evitare il destino della Enron. Per primo, l'Italia ha leggi di etica aziendale più lasche rispetto a quelle in vigore negli Stati Uniti, in particolare dal 2001. In Secondo luogo, l'attività caratteristica di Parmalat è correlata al business del latte, delle bevande e del cibo, che continua a funzionare malgrado il dissesto finanziario. In altre parole, fino a oggi, nessuno ritiene che la società non abbia un valore intrinseco.

Di fronte agli ostacoli presentati dalla legislazione europea, il governo italiano è riuscito ad ottenere dalla UE la dichiarazione dello stato di "crisi" per la Parmalat, che è stato concesso e ha dato e darà all'Italia più flessibilità nel sostenere il gigante del latte.

All'interno dell'economia italiana, sono i "piccoli", tuttavia, che soffrono: dagli agricoltori ai piccoli investitori. Secondo vari report, dai 70.000 ai 90.000 piccoli risparmiatori possiedono titoli azionari e obbligazionari di Parmalat. Il Governo di Berlusconi ha approvato nuove norme per il salvataggio di grandi imprese che hanno avuto un effetto quasi immediato. "L'obiettivo del decreto non è quello di salvare gli azionisti di controllo o i manager ma i piccoli risparmiatori", ha detto il Ministro dell'Industria Marzano.

Lo stesso tipo di tempistica ha caratterizzato anche il periodo del "dopo crisi".

Sebbene sia ancora troppo presto per valutare pienamente il caso italiano, l'analisi della tabella 4 mostra a chiare lettere come la reazione del Sistema americano sia stata molto più rapida ed efficace in paragone a quella italiana.

Tabella 4: LA CRONOLOGIA DEL "DOPO-CRISI"	
ENRON (Dicembre 2001-Giugno 2004)	PARMALAT (Dicembre 2003-Giugno 2004)
<p>2 December 2001: Enron viene ammessa alla procedura del Chapter 11, incluse le sue 14 sussidiarie, 63 billion USD di ricavi sono bruciati; quai 4.000 dipendenti licenziati; migliaia di piccoli risparmiatori sono coinvolti nel crash, inclusi i dipendenti della Enron, che possedevano anche quote societarie; implicati i fondi pensione correlati a quasi 11.000 dipendenti.</p> <p>11 Dicembre: La Commissione Energia e Commercio del Parlamento richiede a Enron di presentare I documenti rilevanti per l'inchiesta sul collasso della società. Altre 10 commissioni separate del Congresso verranno avviate subito dopo, indaganti I differenzia aspetti della</p>	<p>22 Dicembre 2003 Il governo italiano promulga un decreto d'urgenza per concedere una rapida procedura di bancarotta della Parmalat, al fine di proteggere la attività industriale, gli stipendi, i fornitori, etc dalle pretese dei creditori. Il Ministro Tremonti teme le dimensioni di sistema delle crisi, riguardanti nello specifico il mercato dei bond italiani. Esiste il pericolo di una "insolvenza generale societaria".</p> <p>24 Dicembre – Parmalat entra in procedura di amministrazione controllata, incluse le società controllate</p> <p>8 Gennaio 2004 si attende una iniziativa governativa su una nuova autorità di controllo, che si presume deve assu-</p>

<p>vicenda.</p> <p>12 Dicembre Securities and Exchange Commission (SEC) inizia una inchiesta su dissesto amministrativo, incuria degli azionisti e possibile truffa</p> <p>10 Gennaio 2002 Justice Department avvia un'inchiesta penale concentrata sui dipendenti e per imputazione di frode</p> <p>23 Gennaio The Sarbane-Oxley Act (SOA) è approvata dal Senate and House of Representatives</p> <p>9 Luglio La Casa Bianca crea una Task Force sulle Corporate Fraud per dare una direzione per le investigazioni e le accuse di attività criminale sugli standards della disclosure per società e fondi pensione</p> <p>30 Luglio SOA diventa legge, interessando la gran parte delle società private, vincolate a osservare la copertura di qualunque voce per i bilanci finanziari di ogni anno stilati dopo il 15 Novembre 2004. Si è allungata la scadenza al 15 Giugno del 2005 per le piccole e medie aziende e le società estere.</p> <p>Gennaio 2003 Financial Accounting Standards Board Industry group reviews standards for consolidating Special Purpose Entities (SPEs) or Variable Interest Entities (VIEs)</p> <p>Gennaio 2004: approvazione preliminare della Corte del piano Enron, che propone di dare alla maggior parte dei 24.000 creditori quasi un quinto dei circa \$66.4 billion che sono posseduti in contanti. I creditori riceverebbero anche azioni delle due società Enron che comprendono le attività degli oleodotti domestici e internazionali e le attività del comparto energia.</p> <p>Maggio 2004: la maggioranza dei creditori sottoscrive il piano di riorganizzazione, liberando la strada per l'approvazione del piano del giudice federale sulla bancarotta all'udienza di Giugno.</p>	<p>mere i poteri di supervisione, che aveva precedentemente la Banca d'Italia.</p> <p>17 Febbraio il Ministro dell'Economia sottoscrive una bozza di legge che disegna una riforma complessiva della legislazione governativa italiana sul risparmio, protezione dei risparmiatori e sorveglianza del mercato del credito.</p> <p>4 Marzo la bozza di legge viene assegnata per la discussione a una serie di commissioni parlamentari chiave. Da allora, 10 altri progetti legislativi — inclusi quelli relativi alla implementazione della Direttiva 2002/87 della EC sulla supervisione dei maggiori gruppi finanziari e della Direttiva 2003/6 della EC sull'insider trading e la manipolazione dei mercati — sono stati iscritti a dibattito in concomitanza con la bozza di legge.</p> <p>5 Maggio <i>Un testo di legge definitivo viene approvato dalle commissioni, che servirà da base per le successive stesure per approvare la riforma del settore finanziario e bancario italiano.</i></p> <p>25 Maggio <i>Le commissioni cominciano a discutere la bozza di legge definitiva. Da allora, è stata soggetta a quasi 670 proposte di emendamenti e provvedimenti aggiuntivi. Una tabella dei lavori per la continuazione del dibattito non è stata ancora promossa dalle commissioni e la legge sembra essere attualmente a un punto morto.</i></p> <p>22 Giugno -- Bondi sottoscrive un piano di rientro al Ministro dell'Industria Antonio Marzano. Il ministro afferma a una conferenza stampa: "Ora, Parmalat lavora e progredisce da un punto di vista economico. Ma la vera ripresa avrà luogo con l'implementazione del piano di ristrutturazione e della vendita degli asset non strategici". Marzano conferma che gran parte del debito della società sarà convertito nelle nuove azioni.</p>
---	--

Prima ancora che fossero passati sette mesi dall'accesso di Enron alla procedura del Chapter 11, è stato approvato il Serbanes – Oxley Act, il cui Chapter 11 costituisce il più importante testo legislativo relativo alla corporate governance, alla disclosure finanziaria e alle procedure di contabilità al pubblico dai tempi della legge sulle obbligazioni USA dell'inizio degli anni '30.

Con questo intervento si intende “prevenire e punire società e frodi contabili e le corruzioni, assicurare alla giustizia i colpevoli e proteggere gli interessi dei dipendenti e degli azionisti”.⁽¹⁷⁾

In Italia, al contrario, ci sono voluti sette mesi solo per iniziare la discussione del progetto di legge, il cui processo legislativo sarà certamente complesso, reso ancora più difficile dalla precaria congiuntura politica che il Paese sta attraversando.

E' difficile a questo punto giungere a una ferma conclusione sul contenuto e l'impatto della proposta di riforma sul settore finanziario. Né è possibile prevedere quando verosimilmente entrerà in vigore. Sic stantibus rebus, i nuovi provvedimenti più importanti

(17) Presidente George W. Bush

nella bozza di legge riguardano⁽¹⁸⁾:

- La riforma delle autorità di sorveglianza italiane, con la ridefinizione dei ruoli di sorveglianza dei tre Organi di Controllo chiave – la Banca d'Italia; il controllore del mercato dei titoli, la Consob; e l'Authority dell'Antitrust - e la costituzione di un nuovo ente che dovrebbe coordinare il loro operato.
- La correzione delle procedure attuali che regolano i mercati finanziari e la Borsa attraverso l'introduzione di significativi miglioramenti sulla corporate governance.
- L'introduzione di norme più vincolanti sui titoli in circolazione.
- La correzione della legge attuale cui è sottoposto il sistema bancario, con nuove regole poste a presidio dei conflitti di interesse, con estensione delle norme che regolano direttori e amministratori di banche ai direttori e amministratori delle filiali.
- L'allargamento dei diritti degli azionisti di minoranza integrando il Codice Civile italiano attraverso le norme correnti di diritto Societario.
- La definizione di un insieme chiaro di sanzioni e pene per i crimini finanziari.
- L'introduzione di nuove regole finalizzate al rafforzamento dell'indipendenza dei revisori esterni, dei meccanismi di background e di controllo interno.

d). Dietro le crisi: mis-management

Se ci focalizziamo su entrambi i casi troviamo che energia e latte, che una volta erano i core business di Enron e Parmalat, sono divenuti nel tempo attività quasi marginali, almeno in prospettiva della crescita delle entrate e della generazione di profitto.

i. "Finanza creativa"

Quando confrontiamo i due gruppi emergono alcune forti differenze anche dal punto di vista delle relazioni con l'ambiente esterno rilevante.

Il comportamento di Enron nel tempo ha determinato un incremento delle imperfezioni di mercato; personaggi politici sono stati eletti nel Consiglio di amministrazione per ottenere una maggior influenza e visibilità nel campo politico e sociale.

Enron ha costruito il suo impero nel pieno della bolla speculativa del mercato azionario, così che l'imperfezione dei mercati ha giocato un ruolo importante, spingendo verso il conflitto di interessi manager, banche d'investimento e rappresentanti delle banche, tramite tutta una serie di operazioni finalizzate all'incremento del valore di mercato di Enron attraverso incentivi perversi (stock options, così come alte commissioni bancarie pagate alle banche d'investimento e alle banche in genere).

I suoi manager hanno celato bilanci finanziari manipolati attraverso sofisticate operazioni finanziarie centrate sulle controllate estere, utilizzate al fine di nascondere i rilevanti dati dei debiti.

La storia di Parmalat sembra in verità meno sofisticata. Basandosi su una attività di comunicazione molto efficace, il suo management non solo riusciva a evitare ogni sorta di controllo, ma anche riusciva a realizzare perverse operazioni di ingegneria finanziaria, basate sulla falsificazione di documenti contabili, molto elementari. Si sono utilizzati almeno 4 miliardi di Euro in operazioni rischiose tramite investimenti in fondi caraibici, note di debito, azioni privilegiate, garanzie, emissioni di obbligazioni.

⁽¹⁸⁾ Per maggiori dettagli: Giulia Battaglia e Nicola Cozzi, Legal Week, Data di inizio: 24/06/2004 – Data fine: 01/07/2004, <http://www.lwk.co.uk/ViewItem.asp?id=20313> e anche Carlotta Amaduzzi, Italy: Italian Parliament Debates Post-Parmalat Reforms, Institutional Shareholders Services, <http://www.issproxy.com/articles/2004archived/074.asp>

Il management non solo riusciva a superare tutti i controlli, ma poneva anche in essere un sistema di perverse operazioni di “ingegneria finanziaria”. Il contenuto della frode consisteva nelle continue falsificazioni di documenti contabili, che sono durate per anni senza nessun specifico cambiamento, e che sono ora venute allo scoperto a causa di un motivo completamente estraneo alle previsioni di tutti i soggetti implicati: la mancanza di una somma relativamente modesta di denaro necessaria per pagare un'obbligazione in scadenza.

La Tabella 5 paragona e analizza alcuni degli strumenti finanziari più rilevanti usati nei due differenti casi.

Tabella 5. FINANZA CREATIVA	
ENRON	PARMALAT
<p>“Il vertice di Enron è rimasto coinvolto in un tentativo sistematico di utilizzare varie tecniche di contabilità e di reporting per ingannare gli investitori. Il tentativo è stato reso possibile dal sistema di regole che guida i principi di contabilità generalmente accettati in USA (GAAP), che hanno condizionato le persone a vedere se i bilanci finanziari seguivano le regole.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operazioni simulate di vendita (Wash and Roundtrip Trades): sono transazioni in cui non c'è nessuna reale contropartita. In particolare nel mercato dell'elettricità, Enron sembra che essenzialmente abbia avuto “trading con se stesso” in un certo numero di casi, presumibilmente ingrossando i suoi ricavi e probabilmente il valore dell'attivo senza generare un qualunque beneficio economico tangibile. • Contabilità Mark-to-Market: almeno in alcuni casi, Enron ha impropriamente applicato l'utile principio ben accettato di registrare certe transazioni di energia ai valori mercato corrente creando falsi dati contabili. • Registrazione delle Entrate: Enron apparentemente contabilizzava le entrate su molte delle transazioni di energia quando la fornitura doveva essere ancora utilizzata invece di aspettare che i guadagni emergessero durante il corso della transazione. • Special Purpose Entities: Enron usava certi “special purpose entities” inappropriatamente per facilitare facilitare impropri passaggi per wash trades and contabilità mark-to-market. In aggiunta, Enron sembra avere utilizzato questo tipo di costrutti fuori delle sue attività in energia per nascondere il suo indebitamento totale e inflazionare determinati valori delle attività”.⁽¹⁹⁾ <p>Il portavoce dei Democratici nella Energy and</p>	<p>Dal 19 dicembre 2003, la somma stimata di perdita del suo bilancio si è gonfiata, con i reports italiani che parlavano di \$12 billion persi nel corso dei 15 anni di falsi dati contabili.</p> <p>20 persone, inclusi i principali amministratori finanziari di Parmalat, sono stati messi sotto inchiesta per procurata truffa e altre accuse relative alla falsificazione sospetta dei documenti della società. Gli accusatori hanno affermato che Tanzi ordinava la distruzione di documentazione quando la situazione della società iniziò a deteriorarsi. L'accusa per Tanzi è di bancarotta fraudolenta — commettere frodi col risultato della bancarotta della società — e anche di falsa contabilità con l'aggiunta dell'accusa di manipolazione del mercato e di rendere falsi bilanci alle società di revisione”.⁽²¹⁾</p> <p>“Nessuno sa con certezza se i fondi mancanti sono stati utilizzati per coprire le operazioni in perdita, pagare i creditori, o arricchire illegalmente il management”. Tanzi ha ammesso ai procuratori il 30 Dic. che era a conoscenza che i conti della società erano falsificati per nascondere le perdite di \$10 billion, principalmente delle controllate di Parmalat in America Latina. I dati di bilancio falsi permetteva a Parmalat di continuare ad acquisire.</p> <p>Tanzi ha anche confessato di avere distratto fondi per \$620 million, per coprire perdite nelle altre società di famiglia. Un computer della società e alcuni floppy disks riconsegnati agli investigatori da parte di dipendenti Parmalat che hanno disobbedito agli ordini di distruggere i documenti della società possono aiutare ora i procuratori”.⁽²²⁾</p> <p>Il top management della Parmalat aveva sviluppato una complessa serie di strumenti non leciti che utilizzava al fine di falsificare i dati finanziari. Tra questi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La vendita e l'acquisto di latte in polvere: utilizzando Bonlat ed Camfiled, una sconosciuta società controllata di Singapore, il Gruppo falsificava i contratti e lo inviava a Cuba • Contratti swap sulle valute estere: il Gruppo utilizzava il fondo Epicurum e altre società del gruppo per contabilizzare fittizie entrate per interesse su transazioni intersocietarie finalizzate a decurtare il falso debito bancario con la Bank of America • Trasferimenti di debito intersocietario: utilizzando le controllate localizzate nei “paradisi fiscali” • Contratti di partecipazione: come è accaduto con il caso della

⁽¹⁹⁾ <http://www.cato.org/pubs/pas/pa469.pdf>

⁽²⁰⁾ <http://www.chron.com/cs/CD/A/story.bts/topstory2/1211294>

⁽²¹⁾ <http://msnbc.msn.com/id/3828816/>

⁽²²⁾ http://www.businessweek.com/magazine/content/04_02/b3865053_mz054.htm

<p>Commerce Committee del Congresso ha detto che c'era "pretty strong evidence" di insider trading e anche di falsa contabilità nel collasso della Enron. Ha aggiunto che c'era "clear evidence of failure to file honest and correct annual reports" richiesta dalla Securities and Exchange Commission. "There may be a number of other things here which were going on, including possible insider trading and possible misuse of insider accounts", continuava il legale. "False accounting appears to be a very major problem, and it appears that both Enron and the accounting firm were involved in this matter."⁽²⁰⁾</p>	<p>Buconero-Geslat, una società che portava denaro a un gruppo di società sorelle attraverso accordi di partecipazione, in modo da evitare che le esposizioni finanziarie fossero considerate come un debito</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fondo Epicurum: descritto dalla Parmalat come un investimento di liquidità in un hedge fund con attività per \$642 million, si è scoperto più tardi essere un fondo virtuale, parte di un complicato costruito finanziario finalizzato a evitare i controlli e a coprire in modo definitivo le perdite.
--	---

Come conseguenza di questi comportamenti, i risultati della società sono stati riportati con valori decisamente migliori rispetto a quelli reali. Le Figure 9 e 10 mostrano l'effetto netto sia sui conti di Enron che di quelli di Parmalat⁽²³⁾.

Figura 9: I conti Enron: la storia "vera"

	<i>Reported income</i>	<i>Revised income</i>	<i>True debt</i>	<i>True equity</i>
1997	\$ 105m	\$ 77m	Up \$771m	Down \$258m
1998	\$ 733m	\$ 600m	Up \$561m	Down \$391m
1999	\$ 893m	\$ 645m	Up \$685m	Down \$710m
2000	\$ 979m	\$ 880m	Up \$628m	Down \$754m

Reported and revised income, debt and shareholder equity 1997 – 2000 following special partnership revelations - Fonte: Enron/Powers Special Report

Figura 10: I conti Parmalat: la storia "vera"

	<i>Vendite dichiarate</i>	<i>Vendite riviste</i>	<i>Tot. Deb./ Tot. Attivo Dichiarato</i>	<i>Tot. Deb./ Tot. Attivo Rivisto</i>	<i>ROCE⁽²⁴⁾ Dichiarato</i>	<i>ROCE Rivisto</i>
2002	€ 7.590 b	€ 6.200 b	0.78	0.92	7.24	-12.18
	-2.71%	-20.53%				
2003	€ 6.851 b	€ 5.330 b	0.79	1.08	6.44	-20.51
	-9.73%	-14.03%				

Fonte: Stime basate su "Rapid Ratings"

⁽²³⁾ Il quadro complessivo della Parmalat, non è ancora completamente definito, infatti gli investigatori non sono ancora giunti a determinare un risultato certo.

⁽²⁴⁾ ROCE = Redditività sul Capitale Impiegato = EBIT / (attivo fisso + capitale circolante netto)

Un importante ruolo nel gioco della “finanza creativa” è quello svolto dalle società off-shore, che sono state abbondantemente utilizzate sia da Enron che da Parmalat. Più di 2000 società nel caso di Enron, con un turn over totale che è riuscito ad arrivare, come valore massimo, quasi al 45 per cento del totale delle attività del gruppo.

Oltre 350 controllate estere sono state, invece, create da Parmalat negli ultimi 15 anni: una struttura architettonica densa che includeva società overseas con sede alle Isole Cayman, Delaware, Antille, Isole Vergini, Malta e Lussemburgo.

Le Isole Cayman in particolare hanno dato il maggiore contributo in entrambi i casi.⁽²⁵⁾ 700 società di Enron avevano la sede alle Cayman. Secondo uno studio da parte del gruppo Citizen for Tax Justice, Enron durante gli anni '90 ha evaso tasse federali grazie soprattutto alle controllate offshore⁽²⁶⁾.

Le più importanti società coinvolte nello scandalo Parmalat avevano sedi localizzate in paesi off-shore. Parmalat ha utilizzato le Isole Cayman per incrementare di oltre un miliardo di dollari i propri fondi tramite le emissioni di obbligazioni, notes, e azioni. Il 38 per cento circa delle attività di Parmalat si diceva fossero depositati su un conto presso Bank of America, relativo a una controllata della Parmalat alle Isole Cayman, che ammontava a 4,9 miliardi di dollari.

Nel novembre del 2003, Parmalat Finanziaria spa ha riferito per la prima volta agli investitori di avere investito 496,5 milioni di Euro nelle Isole Cayman in un hedge fund nominato Epicurum.

“A Parmalat Caymans subsidiary, Bonlat Financing Corp, was at the center of a web of offshore companies that hid or contributed to what Italian magistrates say may be a 10 billion € (\$12.8 billion) hole in the dairy company's accounts”⁽²⁷⁾.

Anche il Delaware ha svolto un ruolo speciale, dovuto alle sue procedure burocratiche molto semplificate e alla sua attrattiva fiscale. 685 controllate della Enron sono state registrate nel Delaware, e venivano utilizzate per nascondere in alcuni casi delle perdite, in altri casi per diminuire la pressione fiscale. E' stato in Delaware che Enron ha celato debiti per un ammontare superiore ai 400 milioni di dollari durante i quattro anni che hanno preceduto il crack. Il legame fra la Parmalat e il Delaware emerge dopo una complessa serie di vendite e acquisizioni poste in essere all'inizio del 2000. In tale data, per evitare l'Authority dell'Antitrust italiana, Parmalat vendeva Newlat, una società derivante dalla fusione di Parmalat-Eurolat con la Bowton Holding Corporation⁽²⁸⁾, una società con sede nel Delaware, che più tardi risulterà indirettamente posseduta dalla stessa Parmalat Group.

ii. Relazioni “non etiche” con l'ambiente

Il caso Enron ha portato in superficie, in particolare, i forti legami attuati con il sistema politico. Kenneth Lay, CEO di Enron, è stato uno dei principali finanziatori di Gorge W. Bush, così come di altri politici chiave, sia del Governo che di Capitol Hill. Inoltre, Enron è riuscita a posizionare un certo numero di suoi ex manager in posizioni

⁽²⁵⁾ Con oltre 600 banche ospitate, esse sono oggi il quinto centro finanziario globale e servono oltre 60.000 società.

⁽²⁶⁾ <http://www.apfn.org/enron/cayman.htm>

⁽²⁷⁾ http://www.forbes.com/home_europe/newswire/2004/01/12/rtr1207716.html

⁽²⁸⁾ La società del Delaware è stata costituita il 20 aprile 2001 da Zini&Associati, un consulente legale legato a Gianpaolo Zini, il principale consulente finanziario di Parmalat e padre fondatore del Fondo Epicurum.

chiave del sistema legislativo americano.

In Parmalat sono pure emersi dei legami politici, anche se è trascorso troppo poco tempo per tracciare qualsiasi conclusione a tale riguardo. Pare di poter affermare che il gruppo ha comunque ricevuto attenzioni particolari non solo da parte di politici chiave della Prima Repubblica, ma anche in tempi più recenti.

Tabella 6: LE RELAZIONI CON IL MONDO POLITICO

ENRON	PARMALAT
<p>Lo scandalo ha coinvolto anche il mondo politico, a causa degli stretti legami della Enron con l'ambiente politico.</p> <p>Le sue strette relazioni a livello nazionale e locale sono state provate da fatti come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le telefonate fatte da Lay a due amministratori del governo US prima che la società venisse processata per bancarotta; - la richiesta di aiuto di Enron fatta nel 2000 dal presidente Lawrence Whalle a un amministratore del US Treasury Department. - I diversi incontri tenuti dall'esecutivo Enron con il Vice Presidente Dick Cheney e la sua task force sull'energia allo scopo di discutere il piano energetico dell'Amministrazione, che apparentemente comportava tutta una serie di risultati positivi. <p>Ancora, "despite much mud slinging, there is no implication of guilt as yet".⁽²⁹⁾</p> <p><i>- l'esenzione dalla sorveglianza ottenuta dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), grazie a Wendy Gramm, che più tardi rassegnerà le dimissioni dalla CFTC, assunto nel Consiglio dei Direttori della Enron. E il cui marito - Senatore Phil Gramm - ha ricevuto i maggiori contributi dalla Enron;</i></p> <p><i>- il successo nell'ottenere Tax Breaks: Il Parlamento ha approvato nel 2000 incentivi globali che assicuravano \$254 million di tagli fiscali per Enron revocando la alternative minimum tax.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - il sostegno ricevuto dalla Amministrazione su quanto riguarda il controllo dei contratti esteri, in India, e anche in Mozambique - la nomina di dipendenti a posizione influenti nel governo⁽³⁰⁾. 	<p>Calisto Tanzi si è sempre rifiutato di giocare un ruolo diretto in politica. Tuttavia, è sempre stato associato - durante il periodo della "prima repubblica" - con il leader dell'Democrazia cristiana De Mita. Durante gli anni '80 ha cercato di coinvolgersi nel business televisivo, come un contrappeso a Berlusconi, vicino al Partito Socialista Italiano.</p> <p>Gli stretti legami con Rumor aiutarono Tanzi nel salvare il suo gruppo in 1985-86, quando le banche furono chiamate a fornire nuove risorse finanziarie.⁽³¹⁾</p> <p>Dall'altra parte, evidenti conflitti di interesse sono sorti tra Parmalat e il sistema bancario. Luciano Silingardi, che agiva sin dall'inizio come revisore fiscale in Parmalat, fu nominato presidente della Cassa di Risparmio di Parma, una delle banche principali nel finanziare il Gruppo nel tempo. Molti altri managers di Parmalat mantennero per molto tempo un doppio incarico, assumendo allo stesso tempo posizioni chiave all'interno del sistema bancario. Enrico Barachini e Paolo Sciumè, entrambi membri del consiglio di amministrazione di Parmalat Finanziaria, erano anche strettamente collegati con il sistema bancario: il primo Vice-presidente della Banca del Tirreno (più tardi acquisito nella Banca Popolare di Lodi); il secondo, ben legato alla Banca Nazionale del Lavoro. Il Presidente della Banca Monte Parma, Franco Gorreri, che è stato messo sotto accusa, ha agito fino al 1992 come Parmalat CFO, per essere eletto più tardi nel Collegio Revisori di Parmalat. Altri managers della Parmalat e revisori finanziari hanno solidi precedenti esperienze bancarie: Alberto Ferraris proveniva dalla Citibank, Luca Sala dalla Bank of America, Massimo Armanini dalla Deutsche Bank. Calisto Tanzi, fondatore e presidente di Parmalat, deteneva l'1,5% delle quote di Capitalia, la banca italiana la cui esposizione verso Parmalat ha raggiunto 393 million Euro alla fine del 2003.</p>

e). *Dietro le crisi: gli attori chiave*

iii. *Le società di revisione*

Il caso Enron ha colpito al cuore Arthur Andersen. Infatti la Security Exchange Commission che ha svolto la propria indagine sulla bancarotta di Enron, ha rivelato che alcuni dei manager della Andersen hanno confessato di avere distrutto una notevole quan-

⁽²⁹⁾ <http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/1780075.stm>

⁽³⁰⁾ "What has Enron got for its political contributions"? <http://www.commoncause.org/publications/jan02-/011802.htm>

⁽³¹⁾ per un'analisi dettagliata delle relazioni politiche di Tanzi e Parmalat, si rinvia a G.Capolino, F.Massarò, P.Panerai, "Parmalat, la grande truffa", Milano Finanza 2004, specie il capitolo 4.

tità di documenti connessi al caso.

Arthur Andersen aveva certificato una situazione contabile che non corrispondeva alla verità, ignorando perdite che avevano raggiunto 1 miliardo di euro.

Tabella 7: LE RELAZIONI CON I REVISORI ESTERNI	
ENRON	PARMALAT
<p>“In our opinion, management’s assertion that the system of internal control of Enron Corp. And its subsidiaries as of December 31, 1998, 1997 and 1996 was adequate to provide reasonable assurance as to the reliability of financial statements and the protection of assets against unauthorized acquisition, use or disposition is fairly stated, in all material respects, based upon current standards of control criteria. (...) In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Enron Corp. and subsidiaries as of December 31, 1998 and 1997, and the results of their operations, cash flows and changes in shareholders’ equity for each of the three years in the period ended December 31, 1998, in conformity with generally accepted accounting principles”. (Report of Arthur Andersen, Independent Public Accountants, to the Enron 1998 Financial Report, Arthur Andersen, Houston Texas, March 5, 1999)</p>	<p>“A nostro avviso, il bilancio finanziario consolidato presenta davvero la posizione finanziaria del Gruppo al 31 Dicembre, 2002, e i risultati delle sue operazioni per il dopo fine anno e si conformano ai principi che regolano la preparazione del bilancio consolidato finanziario in Italia”. (Deloitte report to Parmalat 2002 financial statement)</p> <p>“Nella nostra analisi dell’informazione finanziaria interna per i sei mesi dal 30 Giugno, 2003 abbiamo riscontrato le seguenti limitazioni: una controllata del Gruppo detiene una quota in un fondo di investimento overseas al 30 Giugno, 2003 ammontante a circa Euro 477.7 million. L’investimento è presentato al valore di sottoscrizione e classificato sotto le attività finanziarie correnti. Al 30 Giugno, 2003 non è disponibile informazione completa e dettagliata sulla performance nel periodo e sulla situazione generale del fondo, necessaria a supportare il rendimento maturato e la valutazione dell’investimento a quella data.</p> <p>(...), in assenza di questa documentazione, non è stato possibile sostenere il valore corrente delle attività finanziarie e gli effetti delle operazioni fatte dal fondo nelle informazioni finanziarie interim del Gruppo per i sei mesi dal 30 giugno, 2003. Tra queste operazioni ci sono quelle descritte nel seguente paragrafo, cui la precitata controllata era una controparte.</p> <p>Di conseguenza, in assenza di una valutazione “fair value” indipendente di questo contratto al 30 Giugno, 2003, non possiamo controfirmare la corretta disposizione della contabilità a fronte della somma ricevuta dal Gruppo. (...)</p> <p>In base a nostre osservazioni, eccetto per i possibili effetti, se esistono, correlati alle limitazioni menzionate nel paragrafo 2 e alla mancanza di informazione indicate nel precedente paragrafo 4, non siamo dell’avviso di portare sostanziali modifiche all’informazione finanziaria interim indicata nel primo paragrafo sopracitato al fine di essere in conformità con i criteri forniti dai regolamenti della CONSOB per la preparazione dell’informazione finanziaria interim approvata con la Risoluzione N.11971 del 14 Maggio 1999 e successivamente emendato e corretto. (Report Deloitte ai risultati Parmalat 2003 primo semestre)</p>

Questo è il motivo per il quale, insieme ai manager di Enron, la lista degli imputati includeva anche David Duncan, amministratore di Arthur Andersen, che è stato accusato di aver distrutto e trafugato migliaia di documenti della Enron. In risposta a Duncan che invocava il diritto al Quinto emendamento, il deputato James Greenwood, che presiedeva la “House Committee on Energy and Commerce’s Subcommittee on Oversight and Investigation”, gli ha rinfacciato il tutto dicendo che “Enron rapinava la banca e Andersen guidava la macchina per la fuga”⁽³²⁾.

Il caso Parmalat ha visto il coinvolgimento sia della Deloitte⁽³³⁾, in veste di revisore

⁽³²⁾ CNN Live Event Special - House Committee Calls David Duncan - Aired January 24, 2002 - 10:40 ET - <http://www.cnn.com/TRANSCRIPTS/0201/24/se.03.html>

⁽³³⁾ Questi sono de facto gli stessi revisori del caso enron, dato che in Italia Deloitte Touche Thomatsu ha ac-

principale, che della Grant Thornton, in qualità di revisore secondario di Parmalat. Dal 1990 al 1999 i revisori di Parmalat erano il ramo italiano della Grant Thornton International, una della maggiorisocietà di revisione e contabilità di seconda fila.

Nel 1999 Parmalat è stata obbligata a cambiare i suoi revisori come richiesto dalla legislazione italiana; ha così sostituito Grant Thornton con l'unità italiana della Deloitte & Touche Tohmatsu. Grant Thornton ha comunque continuato ad operare quale revisore delle società offshore della Parmalat – una rete di società finanziarie che sono state trasferite dalle Antille Olandesi alle Isole Cayman nel 1999. Nessuna delle società ha mai messo in evidenza quella vistosa rete di contabilità fraudolenta celata per anni e denunciata solo successivamente dagli investigatori.

“Grant Thornton ha revisionato i bilanci Parmalat dal 1985-86 (...) conosceva molto bene il nostro gruppo, sin dalle sue origini (...) Posso facilmente dire che i revisori sapevano tutto o molte cose. Nel 1998, quando abbiamo dovuto ruotare e selezionare un nuovo auditor ho incontrato personalmente i revisori della Grant Thornton ... che mi dissero che la situazione era insostenibile e che la nuova società di revisione non avrebbe mai certificato i nostri bilanci. Suggestarono di trasferire alcune posizioni anomale su una nuova società e di nominare Grant Thornton auditor di tale nuova società. Si preoccuparono anche della costituzione di questa società: la Bonlat ⁽³⁴⁾”.

Dopo sei settimane di processo e dieci giorni di udienza finale, l'11 ottobre 2002 la Corte Federale di Houston ha condannato la Arthur Andersen a pagare mezzo milione di dollari di multa, oltre al risarcimento di un valore doppio per il danno cagionato. Tali multe sono state comminate insieme alla sanzione interdittiva della licenza che autorizzava a certificare i bilanci di società quotate. Conseguentemente Andersen è collassata ancora prima della sentenza. Non solo aveva perso il suo miglior cliente, ma anche i suoi migliori consulenti la avevano abbandonata per andare in società concorrenti.

iv. “Organismi di controllo interni”

Come si vede nella Tabella 7, anche gli organismi statutari interni istituzionalmente adibiti ai controlli hanno in definitiva sottostimato il proprio ruolo. E' il caso dell'Audit and Compliance Committee del Consiglio di Amministrazione di Enron, così come del Collegio Sindacale nel caso Parmalat.

Tabella 8: I CONTROLLI ISTITUZIONALI	
ENRON	PARMALAT
“Mr David B.Duncan of Arthur Andersen LLP (AA) provided an update of the status of AA's audit ... he noted that AA's financial statement opinion was expected to be unqualified and that there were no significant audit adjustments, new accounting policies, changes not previously communicated to the Committee, modifications to interim financial information, disagreements with management, significant difficulties encountered	“12. In accordo ai suoi obblighi, il Collegio dei Sindaci ha ottenuto l'informazione relativa e ha controllato l'adeguatezza delle strutture organizzative, lo schema organizzativo, e le funzioni dei vari Dipartimenti, inclusa la sua presenza agli incontri della Commissione di controllo Interno. 13/14. Il Collegio dei Sindaci ha valutato e controllato l'adeguatezza del sistema di controlli interno e il sistema di contabilità e di amministrazione, incluso la capacità di quest'ultimo a operare registrazioni contabili veritiere. (...) Il collegio ha ricevuto anche regolari

quisito la divisione della Andersen italiana dopo la sua bancarotta.

⁽³⁴⁾ Fausto Tonna, CFO di Parmalat, 23 Dicembre 2003, Corriere della Sera- ha anche svelato che Lorenzo penca e Maurizio Bianchi della Grant Thornton erano stati nominati revisori della Parmalat sin dagli inizi: loro avevano iniziato come revisori della Hodgson Landau brands, il precedente revisore di Parmalat per essere poi assunti dalla Grant Thornton nel 1995, quando questa società ha iniziato il suo rapporto con Parmalat.

<p>during the audit, major issues discussed with management affecting retention, or consultation with other accountants on the application of CAAP. Mr. Duncan then discussed AA's opinion on the Company's internal controls and stated that the opinion would be unqualified, the audit was complete and no material weaknesses had been identified...." Minutes meeting of the Audit and Compliance Committee of the Board of Directors, Enron Corp. 12 February, 2001</p>	<p>reports sulle attività eseguite, attraverso incontri con i manager responsabili per i controlli interni e la periodica ricezione di documentazione appropriata. (...)</p> <p>15. Le istruzioni consegnate dalla Società alle controllate, conforme all'art. 114, sezione 2 del Decreto legislativo 58/1998, appaiono essere adeguate a conformare gli obblighi riguardanti la comunicazione stabilita per legge.</p> <p>16. Il Collegio dei sindaci ha verificato, attraverso controlli diretti e con l'informazione ricevuta dai Revisori indipendenti, la compliance con le leggi relative alla forma e al contenuto del bilancio finanziario della Società e del bilancio consolidato del Gruppo e della Relazione Integrativa del Consiglio di Amministrazione.(...)</p> <p>18. I nostri checks e controlli non hanno rivelato problemi sostanziali che richiedono la sottomissione di una relazione alle autorità di controllo oppure di menzione in questo report". (Report of the Board of Statutory Auditors to the General Meeting of Shareholders concerning the 2002 Financial Statement)</p>
---	---

v. Il sistema bancario

Enron e Parmalat avevano stabilito relazioni patologiche con un insieme di banche nazionali e estere, i cui manager, probabilmente, favorirono alcune delle acquisizioni lucrando a loro favore commissioni o intermediando le emissioni di obbligazioni senza prestare molta attenzione ai problemi che queste avrebbero causato a investitori privati e pubblici.

JP Morgan Chase, Citigroup, Credit Suisse, First Boston Usa, Canadian Imperial Bank of Commerce, Bank of America, Merrill Lynch, Barclays Bank, Deutsche Bank, Lehman Brother: questa è la lista delle banche coinvolte nel caso Enron e molte di loro sono state coinvolte anche nello scandalo Parmalat.

Secondo gli investigatori queste banche sono state conniventi con i loro clienti. *"In alcuni casi, Enron aveva trovato le modalità per far risultare il denaro preso a prestito, come provvista di contanti derivante da operazioni finanziarie, per cui, così facendo, sembrava che la società stesse facendo utili, quando invece così non era. In un caso, si indebitò con Citigroup e acquistò Buoni del Tesoro, che sono stati immediatamente rivenduti, dichiarando che i proventi della vendita avevano incrementato il cash flow operativo di 500 milioni di dollari"*⁽³⁵⁾.

Tabella 9: RELAZIONI "SPECIALI" CON IL SISTEMA BANCARIO

ENRON ⁽³⁶⁾	PARMALAT
<p>La Securities and Exchange Commission (SEC) e il Manhattan district Attorney hanno stipulato un accordo con due delle maggiori istituzioni finanziarie americane, JP Morgan Chase e Citigroup.</p> <p>"Ciascun istituto ha aiutato Enron a indurre in errore i suoi investitori facendo apparire come cassa derivante dalla gestione caratteristica ed operativa, ciò che in realtà era essenzialmente debito" ha affermato la SEC: Enron ha ingannato gli investitori, ma non ha potuto farlo senza la connivenza delle banche.</p> <p>Il 13 settembre 2002, il Grand Jury federale di Houston ha</p>	<p>Citigroup, Bank of America, Merrill Lynch, Deutsche Bank hanno aiutato la Parmalat nelle sue acquisizioni, come nelle operazioni di raccolta fondi.</p> <p>Gli Investigatori stanno vagliando il ruolo avuto da JP Morgan Chase e Deutsche bank (DB) nel collocamento dei Bond della Parmalat.</p> <p>L'istituto americano ha collocato Bond per circa 1,6 miliardi di €: il 21% del totale dei bond in circolazione non ancora ripagati, collocati presso fondi pensione e fondi di investimento americani.</p> <p>DB, dall'altro lato, è stata proprio l'ultima istituzione fi-</p>

⁽³⁵⁾ "Enron banks fined \$300m JP Morgan Chase receives heavier SEC censure", Accountingmagazine.com, 29/7/2003

⁽³⁶⁾ <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A10266-2002Sep12.html>

<p>accusato tre banchieri britannici di frode in relazione a uno stratagemma attraverso il quale sono stati sottratti ben 7,3 milioni di dollari al fine di arricchire loro stessi e i Senior Executives di Enron Corp.</p> <p>... "The seven-count indictment are former employees at National Westminster Bank PLC who allegedly conspired with Enron's onetime chief financial officer and his key aide by using a secretive offshore partnership to siphon off money owed to the bank."</p>	<p>nanziaria che ha supportato ufficialmente le obbligazioni Parmalat – per un ammontare totale di 350 milioni di €, nel 2003, solo pochi mesi prima che scoppiasse lo scandalo.</p> <p>Il Sig. Armanini, la persona deputata da DB per i rapporti con Parmalat, lavorò per Parmalat nel Nord America dal Settembre 1998 al marzo 2000.</p> <p>25 Novembre 2003: DB annuncia di possedere il 5,157% delle quote di Parmalat (in confronto al 2,297% detenute a Giugno dello stesso anno).</p> <p>26 Novembre 2003, DB è stata indicata come la Banca selezionata da Parmalat per riorganizzare la finanza del gruppo, sia revisionando la sua esposizione bancaria, sia rilanciando un piano di vendite per alcune delle società che erano state acquisite, soprattutto negli Stati Uniti (Mother's Cake e Arch Way). Questo incarico, stranamente, non iniziò mai e il 9 Dicembre, DB ha annunciato che deteneva meno del 2% delle azioni della Parmalat.</p>
---	--

vi. Le agenzie di rating

In entrambi i casi Enron e Parmalat – come testimoniato dalla tabella 10 e dalle figure 11 e 12 – riscontriamo un deciso ottimismo da parte delle agenzie di rating finanziario.

Le stesse hanno accordato a Enron un livello di rating elevato fino alla fine, ingannando gli investitori dando loro un falso senso di sicurezza. I suoi rating sul credito stati ridotti al grado di “investimenti spazzatura” (junk level) solo il 29 novembre 2001, quattro giorni prima che le sue porte si chiudessero.

Fino all'ottobre del 2001, solo due mesi prima del default di Enron, 16 dei 17 rapporti su Enron mostravano una indicazione di “buy” o di “strong buy”. Nessuno dava come indicazione un “sell”. Standard & Poor's è stata obbligata a declassare le azioni della società di otto punti e più tardi ha dovuto cessare di assegnare un qualunque rating alla società⁽³⁷⁾.

Tabella 10: LA RELAZIONE CON LE SOCIETÀ DI RATING

ENRON	PARMALAT
<p>Nell'ottobre 2001 una serie di eventi ha portato il titolo Enron a \$16.41. Le agenzie avevano messo Enron in osservazione, ma la società era ancora considerata un “buon rischio”. Secondo gli analisti di Standard and Poor's "nel lungo periodo Enron aveva un'ottima probabilità di mantenere il livello di rating odierno." Interrogati sulle partnership “fuori-bilancio”, gli analisti assicuravano che le stesse non avrebbero avuto conseguenze nel lungo periodo. "E' qualcosa che riguarda solo il passato," dicevano. Il 2 Novembre, l'analista di S&P riaffermava il proprio convincimento circa la scarsa rilevanza di tali posizioni. Affermava che la S&P nutriva una "grande fiducia sul fatto che non ci sarebbero state ulteriori sorprese ... Penso che ci vorrà un po' di tempo prima di riconquistare la fiducia completa del mercato".</p>	<p>In November 2000, S&P assigned Parmalat a rating for the first time: this was a long-term BBB-, the lowest investment grade rating on the S&P scale.</p> <p>S&P, in its testimony to the Italian inquiry, noted that Parmalat's financial profile "always made it difficult for the company to receive a higher rating". The agency rated the company well below European peers such as Danone and Unilever (both A+) and Cadbury Schweppes (single A in 2000, BBB now). The agency had "consistently monitored Parmalat's liquidity position over the years". S&P had supplemented its analysis of the published figures with direct contact with the company. The agency had received "repeated written reassurances as to the nature, use and availability of Parmalat's high cash balances". As events were to prove, these assurances were false.</p>

⁽³⁷⁾ A. Hilton, “Poor credit ratings”, Evening Standard, 6 January 2004.

⁽³⁸⁾ Rating the Raters: Enron and the Credit Rating Agencies Committee on Governmental Affairs Chairman Joe Lieberman March 20, 2002.

<p>Il prezzo dell'azione continuava a scendere, fino a raggiungere quota \$8.41 l'8 Novembre, quando Enron dichiarò di avere sopravvalutato i suoi utili per più di mezzo miliardo di dollari dal 1997. Le agenzie di rating mantennero peraltro la Enron all' "investment grade." Fino al 28 Novembre, giorno in cui Moody's e Standard & Poor's hanno declassato Enron a "junk bond", l'azione era trattata a poco più di 1 dollaro. Quattro giorni dopo: la bancarotta.⁽³⁸⁾</p>	<p>The previous year, however, a comparatively little known agency, Rapid Ratings, had assigned Parmalat a long-term D4 rating, no fewer than nine notches below S&P's investment grade cut-off point. Rapid Ratings raised long-term ratings progressively over the next four years, to D1. Although that was an improvement, the rating was still six notches below the S&P investment grade. Between 1998 and 2003, Rapid Ratings' assessment of Parmalat's creditworthiness changed but remained at a steep discount to investment grade.⁽³⁹⁾</p>
---	--

La situazione descritta in Figura 11 sembra molto significativa al riguardo: anche dopo la repentina caduta che portava le azioni di Enron sotto del 99 per cento rispetto al suo massimo valore registrato nelle 52 settimane precedenti, un unico analista valutava l'azione come "sell". Giovedì 29 novembre 2001, solo un altro analista in più aveva assegnato alle azioni Enron un rating "sell".

Figura 11: I rating di Enron (Novembre 2001)

	28 Nov. Close	29 Nov. Close ¹
Strong buy	3	2
Buy	3	1
Hold	7	7
Sell	1	2

Source: Thomson Financial/First Call

Anche nel caso Parmalat le agenzie di rating hanno messo in discussione la credibilità della società solo con grande ritardo. I funzionari della Standard & Poor's hanno dichiarato ai commissari dei Mercati finanziari e Protezione del risparmio del Governo italiano quanto segue: "Nel caso di Parmalat, S&P è stata vittima di una immensa frode, avendo ricevuto in modo sistematico informazione falsa e contraffatta"⁽⁴⁰⁾.

Come sintetizzato nella Figura 12, tra il 1998 e il 2003, la valutazione dei titoli di credito della Parmalat da parte della Rapid Ratings, un'agenzia poco conosciuta in paragone, viene cambiato rimanendo comunque abbastanza prossimo al grado di investimento⁽⁴¹⁾.

⁽³⁹⁾ <http://www.cfoweb.com.au/stories/20040301/21678.asp>

⁽⁴⁰⁾ <http://www.cfoweb.com.au/stories/20040301/21678.asp>

⁽⁴¹⁾ <http://www.cfoweb.com.au/stories/20040301/21678.asp>

Figura 12: Enron vs. Parmalat I rating durante la crisi⁽⁴²⁾

ENRON			PARMALAT			
Data	S&P	Moody's	Data	S&P	Rapid Rating (short-term)	Rapid Rating (long-term)
19/04/01	BBB+	Baa1	1998		C4	
27/06/01	BBB+	Baa1	1999		D1	D4
15/08/01	BBB+	Baa1	2000		C4	D3
16/10/01	BBB+	Baa1 (neg.)	2001		C4	D2
23/10/01	BBB+	Baa1 (neg.)	2002		C3	D1
24/10/01	BBB+	Baa1 (neg.)	2002 revised		D4	E3
26/10/01	BBB+	Baa1 (neg.)	11/10/02	BBB- (pos)		C3
29/10/01	BBB+	Baa2 (neg.)	15/09/02	BBB- (stable)		
31/10/01	BBB+	Baa2 (neg.)	11/11/03	BBB- (neg)		
01/11/01	BBB (neg.)	Baa2 (neg.)	27/11/03			
06/11/01	BBB (neg.)	Baa2 (neg.)	9/12/03	B+		
07/11/01	BBB (neg.)	Baa2 (neg.)	10/12/03	CCC+		
09/11/01	BBB- (neg.)	Baa3 (neg.)	12/12/03	CCC-		
21/11/01	BBB- (neg.)	Baa3 (neg.)	19/12/03	D		
26/11/01	BBB- (neg.)	Baa3 (neg.)	2003		C3	D1
28/11/01	BBB- (neg.)	Baa3 (neg.)	2003 revised		E1	E3
28/11/01	B-	B2 (neg.)				
29/11/01	B-	B2 (neg.)				
30/11/01	CC (neg.)	B2 (neg.)				
03/12/01	D	Ca				

Nel 1999 la Rapid Ratings assegnava a Parmalat un rating D4 nel lungo periodo, nove punti al di sotto del punto di “cut-off” del grado di investimento di S&P. Nel corso dei successivi quattro anni Rapid Ratings innalzava progressivamente il rating di lungo periodo, portandolo a D1. Sebbene ciò costituisse un miglioramento, il rating era ancora sei punti sotto il grado investimento di S&P. Nel novembre 2000, definita la quotazione a listino alla Borsa di Milano, S&P assegnava per la prima volta a Parmalat un rating: era un BBB- a lungo termine, il più basso rating del grado investimento sulla scala S&P. S&P ha mantenuto il livello di rating assegnato alla società per la maggior parte del periodo 2000-03. Solo nel settembre 2003, iniziava a segnalare le proprie preoccupazioni circa la salute della società, prima di abbassare il rating di quattro punti fino a B+ nel dicembre dello stesso anno. A quel punto Parmalat era già in default su un pagamento di bond per 185 milioni di dollari e i suoi bilanci erano stati contestati dai revisori Deloitte Touche Tohmatsu. Più tardi, nel dicembre 2003, S&P abbassava di nuovo il rating a D (default).

Uno sguardo più accurato alla figura 13 ci può dare ulteriore evidenza dei messaggi che provenivano agli investitori dalle istituzioni finanziarie riguardanti il “caso” Parmalat.

⁽⁴²⁾ An “adequate payment capability” is expressed by S&P BBB+, BBB, BBB- and by Moody’s Baa1, Baa2, Baa3. “High risk that payment capacity will not exist when obligations come due” by S&P B+, B, B- and by Moody’s B1, B2, B3, “Company is either in default or is very likely to default” by S&P CCC+, CCC, CCC- and by Moody’s Caa, “Company is in bankruptcy or default” by S&P C, and D, and by Moody’s Ca.

Figura 13: Il consenso espresso dalle istituzioni finanziarie su Parmalat

Date	Consensus	Financial institution
12/2002	Sell	MERRILL LYNCH
02/06/2003 11:51	Buy	ACTINVEST
17/12/2003 15:52	Hold	SSSB
03/06/2003 13:22	Positive	CABOTO SIM
10/06/2003 12:18	Outperform	CENTROSIM
12/06/2003 11:00	Neutral	UBS WARBURG
19/06/2003 13:28	Positive	EUROMOBILIARE
02/07/2003 12:43	Positive	EUROMOBILIARE
09/07/2003 12:15	Positive	EUROMOBILIARE
11/07/2003 12:22	Interesting	WEBSIM
23/07/2003 12:26	Interesting	WEBSIM
15/09/2003 11:25	Hold	UBM
13/11/2003 15:28	Neutral	CITIGROUP
17/11/2003 13:45	Outperform	RASBANK
21/11/2003 11:10	Neutral	WEBSIM
24/11/2003 12:37	Buy	ACTINVEST
08/12/2003 11:56	Neutral	WEBSIM
10/12/2003 13:23	Neutral	RASBANK
11/12/2003 13:40	Sell	RASBANK
15/12/2003 13:56	Hold	ACTINVEST

Fino a poche settimane prima del collasso, gli analisti ritenevano che la realtà industriale e finanziaria di Parmalat potesse giustificare la quotazione di 3 euro per azione. Citigroup dava ancora un “buy” all’8 dicembre, innalzando la quotazione da 2,24 a 3 euro. “Mediobanca industry research” aveva invece ritirato il rating il 20 novembre, giudicando Parmalat non valutabile per via delle troppe variabili incognite, legate al fatto che la società continuasse a accendere debiti e a pagare i relativi alti interessi, nonostante i suoi bilanci mostrassero un’ altissima liquidità.

Il collasso di Parmalat ha rinvigorito la richiesta alle agenzie di fare supervisioni più stringenti, con preoccupazione sia da parte del Parlamento europeo sia dell’America’s Securities and Exchange Commission.

vii. “Altri soggetti” correlati al crack Parmalat

Data la specificità del caso italiano, dobbiamo certamente menzionare il fatto che due altri attori “atipici” sono entrati nella vicenda: l’Emilia Romagna, la Regione in cui ha sede Parmalat; e il Partito della Rifondazione Comunista, un partito di estrema sinistra, il cui leader ha sfruttato questa opportunità per portare un attacco al capitalismo in modo molto critico.

a). La posizione della Regione Emilia Romagna ⁽⁴³⁾

Riferendosi al problema Parmalat, Vasco Errani, Presidente della Regione, si esprimeva come segue: “dobbiamo salvaguardare la proprietà italiana, l’integrità e la continuità della produzione. Dobbiamo riflettere su un tale evento nazionale e globale: se i modelli finanziari non sono orientati verso l’impresa, l’intero “contesto” finirà con l’impoverirsi a causa delle continue sottrazioni di risorse dalla produzione. Dobbiamo rivitalizzare i fatto-

⁽⁴³⁾ Crisi Parmalat, le iniziative della egione, 14 gennaio 2004, <http://www.regione.emilia-romana.it/Wcm/NotizieUfficioStampa/2004/genn/parmalat.htm>

ri strategici della produzione, realizzando una seria politica industriale orientata all'innovazione, alla qualità del lavoro, così come alla ricerca. Non possiamo sottovalutare il crack Parmalat, neanche in una regione con un sistema industriale fortemente dinamico". Si rinvia a tale riguardo alla Tabella 11.

Tabella 11: LA RELAZIONE CON IL TERRITORIO	
ENRON	PARMALAT
	<p><i>La regione Emilia Romagna ha attivato due iniziative volte a fronteggiare la crisi derivante dal crack/dalla vicenda Parmalat. Sono stati, infatti, messi a disposizione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - oltre 645 milioni di € da parte dei fondi garantiti per le piccole e medie imprese (Consorzi Fidi); - Mutui a basso costo. <p><i>La Regione, che già fa parte del tavolo interistituzionale (insieme a parlamentari, alla Provincia di Parma, ai Comuni interessati e alle organizzazioni sindacali) che è in contatto diretto con il commissario straordinario Bondi, ha anche attivato una unità di crisi composta da membri di estrazione politica.</i></p> <p><i>"Valutare gli effetti della crisi sulla regione è cruciale", così come è cruciale la creazione di un fondo garantito volto a sostenere le imprese della regione danneggiate. Delbono, inoltre, ha sottolineato che "la crisi della Parmalat ha dimensioni nazionali e internazionali, per questo le sue cause non possono derivare dal florido e solido sistema produttivo dell'Emilia Romagna".</i></p> <p><i>Seguendo l'annuncio di Capitalia, in relazione ad alcune emissioni obbligazionarie Parmalat, la Giunta regionale ha chiesto alle banche di accantonare/rendere meno stringenti i propri criteri nel momento in cui hanno a che fare con un sistema produttivo danneggiato seriamente dalla crisi. In parallelo egli ha chiesto agli investitori di proteggere le differenti forme di investimento dell'Emilia Romagna, comportandosi come ha fatto Unicredit con i Bond Cirio.</i></p>

b). La posizione di un partito politico di sinistra ⁽⁴⁴⁾

"Il nostro interesse specifico nel crack Parmalat è quello di proteggere i lavoratori di Parmalat e di tutte le persone che lavorano nelle imprese collegate alla realtà Parmalat, come pure i piccoli investitori?". Sono queste le parole di Fausto Bertinotti, segretario del PRC, che ha spiegato in tal modo i motivi per i quali il suo partito ha ritenuto necessario prendere posizione sul tema.

Tabella 12: LA RELAZIONE CON LA SOCIETA' CIVILE	
ENRON	PARMALAT
	<p>1. Salvaguardare la produzione e la trasformazione del processo produttivo italiano del Latte</p> <p><i>Più di 5000 allevatori italiani hanno dovuto aspettare 6 mesi per essere pagati dalla Parmalat per i loro rifornimenti di latte. Per il nuovo management, così come per il Governo, ora la priorità è rappresentata dall'immediato pagamento degli allevatori per le loro forniture unitamente a specifiche garanzie per i futuri nuovi fornitori.</i></p> <p><i>Il partito italiano di Rifondazione Comunista è fermamente orientato:</i></p> <p><i>supportare immediatamente il pagamento delle forniture di latte realizzate prima del 27/12 e</i></p>

⁽⁴⁴⁾ www.rifondazione.it/statusociale/pdf/040120DocParmalat.pdf Caso Parmalat: le proposte del PRC per tutelare i lavoratori, i consumatori e i risparmiatori. A cura dei Dipartimenti Vertenze Territoriali, Lavoro, Economia della Direzione nazionale del PRC.

<p><i>garanzie per i nuovi fornitori;</i></p> <p><i>sostenere piani industriali futuri definiti con una partecipazione e un interessamento globale (dal parlamento alla Conferenza Stato regione allargata alle associazioni di allevatori, consumatori e i Sindacati);</i></p> <p><i>richiedere un piano industriale contenente questa opzione: in caso di dismissione delle strutture operative e industriali, le regioni, le province e le città, in collaborazione coi Sindacati e le Associazioni di allevatori, saranno chiamati a gestire la stessa al fine di realizzare un sistema agroindustriale pubblico e radicato.;</i></p> <p><i>promuovere iniziative orientate a incrementare profondamente la dimensione della produzione del latte nel nostro paese al fine di riallocarla in funzione della capacità produttiva del bestiame, dell'impatto ambientale, del benessere degli animali e delle condizioni delle diverse aree (in particolare ci dovrà essere un'attenzione maggiore nei confronti delle aree marginali e svantaggiate);</i></p> <p><i>sostenere la conoscenza dello stato di crisi del latte OCM, nella comunità Europea;</i></p> <p><i>sostenere politiche agricole che garantiscano un ciclo breve con un controllo accurato dell'intera catena produttiva, totale assenza di OGM, metodi di alimentazione legati al benessere del bestiame e ad un impatto lieve sull'ambiente circostante.</i></p> <p>2. Difendere l'occupazione e la produzione industriale <i>Proponiamo una clausola sociale che garantisca i livelli di inquadramento dell'occupazione e la sua qualità (evitando forma di precarietà), con il rispetto generale del contratto di settore e degli altri istituti contrattuali ottenuti. In relazione a questi punti vogliamo garantire la produttività e l'unità del lungo ciclo della trasformazione industriale del latte e la proprietà italiana per evitare che si indebolisca la struttura produttiva italiana. Proprio per la dimensione globale della vicenda parmalat, è necessario promuovere un sistema globale di protezione dei lavoratori. Ecco perché vogliamo creare una forma di collaborazione globale per salvaguardare l'occupazione.</i></p> <p>3. Riforme necessarie per proteggere gli investitori. <i>Abolizione della legge sul falso in bilancio e revisione del diritto societario;</i></p> <p><i>Regolazione dell'attività di revisione e di valutazione delle società, per evitare conflitti di interesse e garantire una valutazione indipendente e oggettiva;</i></p> <p><i>Eliminazione dei paradisi fiscali, anche attraverso misure unilaterali con specifiche proibizioni per le società operanti sul territorio italiano;</i></p> <p><i>Introduzione di specifiche proibizioni nelle partecipazioni di controllo tra banche creditrici e imprese debitorici. Revisione della legge sul collocamento pubblico per garantire la trasparenza e evitare conflitti d'interesse che riversano sull'investitore il rischio finanziario;</i></p> <p><i>Revisione del sistema di controllo pubblico sul mercato finanziario e salvaguardia degli investitori. Creazione di una commissione di ricerca sul sistema capitalistico Italiano con a capo un gruppo di responsabilità e con progetti e strumenti che contrastino la caduta del "sistema industriale produttivo italiano".</i></p>

Note conclusive

Il lavoro di ricerca è ancora ad uno stadio iniziale.

Tuttavia sulla base delle informazioni descritte nelle precedenti sezioni, sembra che la Irresponsabilità Sociale dell'Impresa sia caratterizzata tanto da aspetti generali quanto da aspetti "specifici".

Ritornando ai modelli di riferimento mostrati in fig. 1 e 3, possiamo definire le seguenti conclusioni:

- a) Il contesto americano e quello italiano possono essere presi quali esemplificazioni di due differenti tipologie di capitalismo: il primo con un approccio più orientato verso gli stockholder, fortemente istituzionalizzato con agenzie preposte alla regolazione dei mercati, e con organizzazioni che rappresentano i diversi interessi chiaramente espresso⁽⁴⁵⁾; il secondo, caratterizzato dall'attenzione verso interessi diversificati di cui sono portatrici le differenti categorie di stakeholder (il territorio, i lavoratori, etc) e da relazioni più personali che danno luogo a uno stile razionale di governance. Il paragone per quanto riguarda i tempi di intervento delle istituzioni nei casi Enron e Parmalat è davvero significativo a tale riguardo.
- b) Si possono trovare truffatori in tutte le parti del mondo, ad ogni livello, in ogni posizione. Nonostante Tanzi e Lay avessero origini e percorsi culturali differenti, i loro comportamenti hanno finito per assomigliarsi in modo impressionante. Il problema del controllo è quindi un problema globale, che richiede da un lato norme standardizzate applicabili in tutto il pianeta, e dall'altro lato la ripresa di un contesto morale e istituzionale favorevole a sedimentare accountability e trasparenza.
- c) Oltre alle norme scritte, la fiducia sembra costituire l'elemento chiave per operare con successo su questo terreno. I controlli – rispetto allo stile di gestione – riguardano il sistema manageriale nel suo complesso. D'altro canto, le ispezioni permettono di controllare comportamenti puntuali di uno specifico soggetto. Né Enron, né Parmalat avevano omesso controlli formali. Tuttavia, la logica che veniva applicata tendeva a privilegiare le mere ispezioni. In effetti, un buon sistema di governance deve poter andare oltre le ispezioni, così da rafforzare i comportamenti virtuosi. Piuttosto di una rigida applicazione delle procedure, devono svilupparsi sia esperienze di apprendimento continuo, sia pratiche di persuasione morale.
- d) La presenza di revisori esterni, di per sé, non assicura alcun successo nell'implementare controlli efficaci. Data la loro natura umana, i revisori presentano gli stessi identici problemi discussi precedentemente. Solo la fiducia stimolata dal perseguire obiettivi di interesse generale, può dar luogo a circoli virtuosi. Comportamenti fraudolenti del tipo “gincana” tendono, al contrario, a distruggere la fiducia.
- e) I comportamenti fondati sull'integrità personale e i valori sono in verità una parte necessaria del sistema. Devono penetrare tutti i differenti contesti rilevanti, in modo tale da divenire un insieme di principi etici condiviso⁽⁴⁶⁾. A tale proposito vi sono lezioni da imparare in entrambi i casi. Mentre nel caso Enron uno dei manager ha denunciato il sistema, nel caso Parmalat, finché la società è rimasta in attività, un grande numero di persone ha vissuto per almeno 15 anni accettando di perpetrare quotidianamente crimini. Come se, di fronte all'organizzazione e alle sue necessità, gli individui fossero pronti al sacrificio della loro stessa moralità.
- f) Quando un sistema deve affrontare un numero di frodi elevato, è l'affidabilità stessa dell'intero sistema ad essere in pericolo. Con gli effetti negativi che si sono evidenziati proprio in questi ultimi anni.

FABIO CORNO
Dottore Commercialista in Lissone

Università Milano-Bicocca

⁽⁴⁵⁾ G.Sapelli, *Giocchi proibiti*, Bruno Mondadori, Milano, 2003.

⁽⁴⁶⁾ D.Lyons, *Moral Aspects of Legal Theory. Essays on Law, Justice and Political Responsibility*, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.

Per gli autori

La collaborazione è aperta agli studiosi ed esperti di ogni indirizzo. Sulla pubblicazione di scritti e contributi decide il Comitato Scientifico entro 60 giorni dal ricevimento dopo aver verificato che la proposta sia conforme alle norme redazionali e che il manoscritto non sia stato già pubblicato in altra sede. I materiali inviati non verranno restituiti.

La Rivista pubblica anche recensioni di libri.

La Rivista si ispira alla Dichiarazione di Berlino per l'accesso aperto alla letteratura scientifica pertanto l'autore o gli autori devono singolarmente allegare la dichiarazione all'autorizzazione alla pubblicazione in open access (allegato finale). Le firme digitali sono accettate.

65

Norme redazionali

1. Cosa spedire alla redazione

Articolo deve essere inviato in formato Word, non utilizzando in nessun caso programmi di impaginazione grafica. Non formattare il testo in alcun modo (evitare stili, bordi, ombreggiature ...). Se i contributi sono più d'uno, devono essere divisi in diversi file, in modo che a ciascuna unità di testo corrisponda un diverso file. I nomi dei file devono essere contraddistinti dal cognome dell'autore. Nel caso di più contributi di uno stesso autore si apporrà un numero progressivo (es.: baccaro.doc, baccaro1.doc, ecc.).

Si tenga presente che i singoli articoli sono raggiungibili in rete attraverso i motori di ricerca. Sugeriamo dunque di utilizzare titoli che sintetizzino con chiarezza i contenuti del testo e che contengano parole chiave a questi riferiti.

Allegare al file dell'articolo completo:

- un abstract (max 1000 caratteri) in italiano, inglese ed eventualmente anche in spagnolo.
- una breve nota biografica dell'autore/trice. A tale scopo dovranno essere comunicati i titoli accademici ed eventuale indirizzo di posta elettronica e/o eventuale Ente di appartenenza.
- le singole tabelle e le immagini a corredo dei contenuti, devono essere in file separati dal testo, numerati per inserirli correttamente nel testo stesso e accompagnate da didascalia e citazione della fonte.
- inserire il materiale (abstract, cenno biografico, indice, testo dell'articolo, bibliografia, siti consigliati) in un unico file, lasciando a parte solo le immagini e le tabelle.
- la bibliografia deve essere collocata in fondo all'articolo.

2. Norme per la stesura dell'articolo

Nel caso in cui l'articolo superi le due cartelle è preferibile suddividere lo scritto in paragrafi titolati, o in sezioni, evidenziati in un indice all'inizio dell'articolo.

Il testo deve avere una formattazione standard, possibilmente con le seguenti caratteristiche:

- testo: garamond 12;
- interlinea "1,15 pt";
- titolo capitolo: garamond 12 grassetto;
- titoli paragrafi: garamond 12;
- evitare soprattutto i rientri (non inserire tabulazioni a inizio capoverso);
- non sillabare;
- evitare le virgolette a sergente «», ma usare solo virgolette alte (“ ”);
- non usare le virgolette semplici (' ') e preferire le virgolette inglesi (‘ ’ “ ”);

- fare attenzione all'uniformità dello stile quando si fanno copia/incolla di testi soprattutto provenienti da Internet;
- evitare sempre il maiuscoletto e il maiuscolo e il sottolineato.

Un termine che ammette due grafie differenti deve sempre essere scritto nello stesso modo (per esempio, i termini “psicoanalisi” e “psicanalisi” sono entrambi corretti, ma è importante utilizzarne uno solo per tutto il testo).

Le parole in lingua straniera (ad es. in latino) ed espressioni quali *en passant* vanno scritte in corsivo.

Il riferimento alle illustrazioni va scritto nel seguente modo: (Fig. 1).

Corsivo e virgolette vanno evitati come effetti stilistici.

Si raccomanda il rispetto di alcune convenzioni come le seguenti: p. e pp. (e non pag. o pagg.); s. e ss. (e non seg. e segg.); cap. e capp.; cit.; cfr.; ecc.; vol. e voll.; n. e nn.; [N.d.A.] e [N.d.T.].

I numeri di nota dovranno sempre precedere i segni di interpunzione (punti, virgole, punti e virgole, due punti ecc.), ma seguire le eventuali virgolette di chiusura. Esempio: “Nel mezzo del cammin di nostra vita”²³.

La frase deve sempre finire con il punto. Esempio: Verdi, nel 1977 (87) si chiedeva: “Perché l'alleanza non resse?”.

a. Note a piè di pagina

Per le note a piè pagina usare corpo 10 Times New Roman.

b. Elencazioni di punti

Rientrare di cm 0,5. Se sotto lo stesso punto sono riportati più periodi, rientrare la prima riga dei periodi successivi al primo di cm 1.

Quando l'elencazione è preceduta da una frase che finisce con due punti, fare minuscola la prima parola di ogni punto (se non è un nome proprio) e mettere il punto e virgola dopo l'ultima parola di ogni singolo punto. Quando invece la frase che precede l'elencazione finisce con il punto, fare maiuscola l'iniziale della prima parola e mettere il punto dopo l'ultima parola. Preferire per contrassegnare i punti al trattino tradizionale un simbolo grafico, non variando ogni volta il simbolo usato.

c. Citazioni

- Citazioni nel testo

Le citazioni brevi (fino ad un massimo di due righe) vanno riportate tra virgolette. Citazioni più lunghe si riportano senza virgolette, ma vanno evidenziate lasciando una riga prima e dopo la citazione, in modo tale che quest'ultima rimanga distinta dal corpo del testo ma senza rientro.

Le omissioni si segnalano esclusivamente con tre puntini tra parentesi quadre: [...].

- Citazioni da web

Delle fonti reperite in rete va dato conto con la stessa precisione (e anzi maggiore) delle fonti cartacee. Se ricostruibili, vanno indicati almeno autore, titolo, contenitore (ossia il sito, la rivista *online*, o il portale che contiene il documento citato), data del documento, URL (tra parentesi angolari), e data della visita (tra parentesi tonde), come nell'esempio sotto riportato. Gli indirizzi (URL) vanno scritti per esteso, senza omettere la parte iniziale, l'indicatore di protocollo (es.: http://), ed evitando di spezzarli (se necessario, andare a capo prima dell'indirizzo).

es.: Pellizzi F., *I generi marginali nel Novecento letterario*, in «Bollettino '900», 22 maggio 1997,

<<http://www3.unibo.it/boll900/convegni/gmpellizzi.html>> (15 agosto 2004).

d. Figure

Tutte le figure devono essere numerate, in modo progressivo iniziando da uno per ogni capitolo. Nel testo è necessario indicare la posizione esatta in cui inserire le foto e le tabelle (nel caso creare un elenco a parte) e riportare la didascalia, comprendente eventuale indicazione dell'autore il soggetto, luogo, anno, la fonte.

In didascalia di solito si utilizza l'abbreviazione tab., fig..

Le immagini dovranno essere caricate in files a parte debitamente numerati con numerazione progressiva che rispetti l'ordine di inserimento nel saggio.

Nel testo non si può scrivere «come evidenzia la tabella seguente:...» dato che ciò creerebbe la rigidità di doverla necessariamente collocare dopo i due punti. È molto più vantaggioso numerare progressivamente per capitolo tutte le figure e le tabelle e scrivere ad es. «come evidenzia la tab. 2», in modo che questa può essere inserita in qualsiasi punto della pagina o addirittura in quella a fronte, dove risulta più comodo ed esteticamente più confacente: ad es. all'inizio pagina, sopra il riferimento nel testo.

Il formato dei file grafici deve essere tra i più diffusi, preferibilmente Jpeg o Gif o Tiff.

Per le tabelle e i grafici è da preferire il formato excel o trasformate in Jpeg.

e. Titoli e sottotitoli

Titolo capitolo: non centrarli sulla pagina ma allinearli a sinistra. La distanza tra il titolo, se è di una riga, e il testo o il titolo del paragrafo è di 10 spazi in corpo 12.

Titoli paragrafi, sottoparagrafi e sotto-sottoparagrafi e altri titoli o parole in evidenza su riga a sé: lasciare 2 righe bianche prima di digitarli e ancora una riga bianca dopo averli digitati. Se il titolo finisce a fine pagina spostarlo alla pagina successiva aumentando il numero di righe bianche (di norma una o due sono sufficienti). Anche i titoli dei paragrafi, sotto paragrafi, ecc. sono allineati a sinistra, senza rientro.

f. Bibliografia

Gli autori sono invitati a utilizzare la bibliografia secondo i criteri illustrati di seguito, perché consente di ridurre l'uso delle note bibliografiche che, per un testo visionabile sul video, distolgono l'attenzione dal contenuto.

◊ *titoli dei periodici e dei libri* in corsivo senza virgolette inglesi;

◊ *titoli degli articoli* tra “virgolette inglesi” (si trovano in “inserisci - simbolo”);

◊ *nome autore*: nel testo il cognome dell'autore va preceduto, quando citato, dal nome; nella bibliografia alla fine del capitolo o del libro e nelle citazioni bibliografiche in nota mettere sempre prima il cognome. Non mettere la virgola tra il cognome e il nome dell'autore ma solo (nel caso di più autori) tra il primo autore e quelli successivi digitando preferibilmente una “e” prima del nome dell'ultimo autore;

◊ *data di pubblicazione*: metterla tra parentesi dopo il nome; per gli articoli dopo il nome della rivista o dopo il numero del fascicolo, sempre divisa da una virgola.

◊ *editore*: metterlo solo per i volumi, dopo il titolo, separato da questo da una virgola. Mettere, quindi, sempre dopo una virgola, il luogo di pubblicazione;

Esempi:

Mowen J.C., Mowen M.M. (1991), “Time and outcome evaluation”, *Journal of marketing*, 55: 54-62.

Murray H.A. (1938), *Explorations in personality*, Oxford University Press, New York.

- Bibliografia nel testo

Le indicazioni bibliografiche devono essere espresse direttamente nel testo fra parentesi tonde, secondo il seguente schema.

• Nome dell'autore (se non espresso nel testo) e anno di pubblicazione senza virgola:

Uno studio recente (Neretti, 1999) ha confermato questa opinione.

Il recente studio di Neretti (1999) ha confermato questa opinione.

I recenti studi di Neretti (1999; 2000; 2001a; 2001b) hanno confermato questa opinione.

Recenti studi (Bianchi, 2000; Neretti, 1999; Vitali, 2001) hanno confermato questa opinione.

• L'eventuale numero della pagina in cui si trova la citazione, obbligatorio quando la citazione è diretta, è separato da virgola senza nessuna sigla (Neretti, 1999, 54).

- Riviste

Cognome dell'autore e iniziale del nome puntato, anno di pubblicazione fra parentesi, separato da uno spazio, *titolo in corsivo*, nome della rivista tra virgolette preceduto da “in”, numero della rivista.

Esempio:

Alberti G. (1999), *Democratizzazione e riforme strutturali*, in “Politica Internazionale”, nn. 1-2.

Per le riviste, non si ritiene necessario il luogo di pubblicazione, né l'indicazione della pagina esatta in cui si trova l'articolo.

- Articoli di periodico

titolo tra virgolette, nome del periodico - per esteso o in forma abbreviata in corsivo – numero del volume, pagine di riferimento:

Stevenson T. (2003), “Cavalry uniforms on the Parthenon frieze”, *American Journal of Archeology* 104, 629-654.

Nel caso di un periodico composto da vari fascicoli con numerazione separata nell'ambito della stessa annata, si scrive: 104/4

- Articolo di giornale

Nelle citazioni da quotidiani, al nome dell'autore e al titolo dell'articolo si fanno seguire il titolo del giornale tra virgolette angolari, giorno, mese e anno della pubblicazione.

- Tesi di laurea

Dopo il nome e il cognome dell'autore e il titolo, che si riportano con le stesse norme usate per i libri, si aggiunge il nome del relatore, la Facoltà e l'Università di appartenenza, l'anno accademico in cui la tesi è stata discussa.

Il materiale deve essere inviato esclusivamente a: rivistapsicodinamica.criminale@gmail.com

Gli Autori riceveranno una mail di conferma del ricevimento del materiale.

I dati personali conferiti vengono trattati con il rispetto della normativa relativa alla tutela della privacy e in particolare ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.

RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

Dichiarazione

La sottoscritta (o il sottoscritto) _____

Nata/o a _____ il _____

Residente in via _____

Città _____ tel. _____ mail _____

con la presente

AUTORIZZA

la pubblicazione a titolo gratuito nella rivista on line open access “Rivista di
psicodinamica criminale” dell’articolo dal titolo

Firma _____

Data